

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. LXXIII
n. 5

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE
DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI
E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 giugno 2014)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

—————
Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 2015
—————

I N D I C E

Premessa	Pag. 5
----------------	--------

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.

Dati di sintesi

CAPITOLO I. - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA	» 8
1.1 Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2014	» 8
1.2 Ripartizione delle procedure per settore	» 11
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi	» 13
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2014	» 16
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia	» 17
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre	» 20
1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2014	» 23
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario	» 25
CAPITOLO II. - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE	» 30
2.1 Cenni introduttivi	» 30
2.2 Casi proposti da giudici italiani	» 31
2.3 Casi proposti da giudici stranieri	» 32

CAPITOLO III. - AIUTI DI STATO	<i>Pag.</i>	38
3.1 Cenni introduttivi	»	38
3.2 Procedimenti di indagine formale	»	39
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	»	40
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia	»	41

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE
PER SETTORE

Affari Economici e finanziari	»	46
Affari esteri	»	51
Affari interni	»	54
Agricoltura	»	59
Ambiente	»	62
Appalti	»	85
Comunicazioni	»	92
Concorrenza e aiuti di Stato	»	95
Energia	»	100
Fiscalità e dogane	»	103
Giustizia	»	118
Lavoro e affari sociali	»	124
Libera circolazione dei capitali	»	132
Libera circolazione delle merci	»	134
Libera circolazione delle persone	»	141
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	144
Pesca	»	151
Salute	»	155
Trasporti	»	165
Tutela dei consumatori	»	184

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI
PER SETTORE

Affari interni	<i>Pag.</i>	190
Agricoltura	»	192
Ambiente	»	195
Appalti	»	200
Concorrenza e aiuti di Stato	»	202
Fiscalità e dogane	»	211
Giustizia	»	215
Lavoro e affari sociali	»	218
Libera circolazione dei capitali	»	222
Libera circolazione delle merci	»	224
Libera circolazione delle persone	»	226
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	»	228
Trasporti	»	235
Tutela dei consumatori	»	238

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010 e, successivamente, dall'art 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2014, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2014.

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità, può decidere di adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.


Alla data del 30 giugno 2014, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 117. Di queste, 81 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 36 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2014)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	72	9	81
Mancata attuazione di Direttive	36	0	36
Totali	108	9	117

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2014)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2014 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Soltanto poche procedure, infine, sono nella fase del ricorso al giudice comunitario. Si tratta in totale di 11 procedure, 4 con ricorso in itinere, 7 con sentenza già emessa. In 5 casi, la Commissione sta, invece, valutando la possibilità di formalizzare la presentazione del ricorso alla Corte.

Nella Tabella che segue, è riportata l'articolazione delle procedure pendenti al 30 giugno 2014 per fase procedurale.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2014)

FASI DEL PROCEDIMENTO								Totali
Normativa	Messa in Mora	Messa in mora Compl.	Parere Motivato	Parere Motivato Compl.	Decisione di ricorso	Ricorso	Sentenza	
Articolo 258 TFUE	61	11	24	1	3	2	6	108
Articolo 260 TFUE	4	0	0	0	2	2	1	9
Totali	65	11	24	1	5	4	7	117

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'“Ambiente” (21 casi), cui seguono “Trasporti” con 16 casi e “Fiscalità e dogane” con 13 casi. Viene, quindi, il settore della “Salute” con 8 casi.


Infine, 38 casi sono stati raggruppati nella voce “Settori vari” che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2014)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	5	16	21	17,95
Energia	2	0	2	1,71
Fiscalità e dogane	1	12	13	11,11
Lavoro e affari sociali	0	7	7	5,97
Libera circolazione merci	2	4	6	5,13
Libera prestazione servizi	2	4	6	5,13
Salute	7	1	8	6,84
Trasporti	6	10	16	13,68
Vari settori*	10	28	38	32,48
Totale	35	82	117	100,00

* L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Concorrenza e aiuti di Stato, Giustizia, Libera circolazione dei capitali, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



Violazione del diritto comunitario
 Mancata attuazione di direttive comunitarie

1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, che possono essere individuabili e compiutamente quantificati, solo in base ai dati che devono essere forniti dalle Amministrazioni competenti, in quanto detentrici dei dati in questione.

Nell'ambito di tali oneri, si evidenziano:

- spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*


Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2014, risulta che, dei n. 117 casi esposti, 42 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2014)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	7
Minori spese	1
Spese misure ambientali	8
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	15
Spese recepimento Direttive	3
Spese per rimborsi	1
Totale	42

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2014.

Alla data del 30 giugno 2014, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2013, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 11 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali;
- 14 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 23 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I semestre 2014



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori più affollati sono, nell'ordine: "Trasporti" con 6 procedure, "Salute" con 4 procedure, "Affari economici e finanziari" con 3 procedure. Seguono i settori "Affari interni" e "Ambiente" entrambi con 2 procedure e, infine, "Appalti", "Giustizia", "Libera circolazione delle merci", "Libera circolazione delle persone", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento", "Tutela dei consumatori" ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2014/2059 "Attuazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane". In tal sede, la Commissione contesta la non conformità, agli artt. 3, 4, 5, par. fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, dell'impiantistica di trattamento delle acque reflue urbane di numerosissimi Comuni italiani con popolazione pari o superiore ai 2000 abitanti. Si precisa che la presente procedura riproduce esattamente le medesime censure giuridiche sollevate nella precedente 2009/2034, attualmente pervenuta alla fase della prima sentenza della Corte UE. Laddove quest'ultima procedura, tuttavia, lamentava l'inadeguatezza degli impianti, relativi al trattamento dei reflui, presenti presso 41 Comuni italiani, la presente denuncia una situazione di irregolarità, sotto il medesimo profilo, "generalizzata", cioè interessante un numero ben più alto di centri urbani. Si ipotizza, al riguardo, un notevole aumento della spesa pubblica, finalizzato a consentire la messa a norma degli impianti deficitari;
- La procedura 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno". Con tale procedura, si contesta che il contratto pubblico, con il quale l'ANAS ha concesso alla Società Autostrada Tirrenica (SAT) i lavori per la costruzione e gestione del tratto autostradale "A12 Civitavecchia - Livorno", è stato prorogato in favore dell'uscente affidataria senza espletamento di una procedura di pubblica gara per la sua riassegnazione, in deroga agli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE. In proposito, è ipotizzabile un probabile aumento della spesa pubblica, dovuto sia all'eventuale celebrazione di una pubblica gara per la riassegnazione della commessa in oggetto, sia a possibili contenziosi instaurabili dall'attuale affidatario, ove, a seguito di detta gara, la concessione venisse affidata ad un nuovo operatore;
- La procedura 2014/0131 "Mancato recepimento della Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale". Onde superare i rilievi della Commissione, che lamentava la mancata trasposizione di tale Direttiva nell'ordinamento italiano, le Autorità nazionali hanno emanato il Decreto Legislativo 04/03/14, n. 37, il quale ha previsto, ai fini dell'attuazione della stessa Direttiva, alcuni aumenti di spesa (art. 5, co. 2, e art. 10). Tali aumenti, rispettivamente pari ad € 270.840,00 e ad € 202.825,00 per l'anno 2014, graveranno, come stabilito dall'art. 17 del Decreto medesimo, sul Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183.

- La procedura 2013/2260 “Regolamento UE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus”. Con tale procedura, la Commissione contesta la mancata adozione delle misure richieste dagli artt. 12, 28 e 31 del Regolamento (UE) n. 181/2011, a tutela delle esigenze dei disabili che viaggino su autobus. L'accoglimento, da parte della Corte UE, dei rilievi della Commissione, potrebbe implicare un aumento della spesa pubblica, in ragione della necessità di istituire delle stazioni di autobus dotate di tutte le strutture materiali indicate nelle disposizioni in precedenza citate, a tutela della particolare fascia di utenti di cui sopra.

Nella Tabella che segue viene riportato l'elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 258 TFUE nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel I semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari</i> 2014/0133	Mancato recepimento della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE	MM	No
<i>Affari economici e finanziari</i> 2014/2143	Attuazione della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No
Affari interni 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No
Affari interni 2014/0136	Mancato recepimento della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro	MM	No
Ambiente 2014/2059	Attuazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	MM	Sì
Ambiente 2013/2290	Quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Trasposizione incompleta della Direttiva 2008/56/CE	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Appalti</i> 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	MM	Sì
<i>Giustizia</i> 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No
<i>Libera circolazione delle merci</i> 2014/0289	Mancata trasposizione della Direttiva 2013/10/UE sull'etichettatura degli aerosol	MM	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro	MM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2014/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi	MM	No
<i>Salute</i> 2014/0287	Mancata trasposizione della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	MM	No
<i>Salute</i> 2014/0256	Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento	MM	No
<i>Salute</i> 2014/0141	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro	MM	No
<i>Salute</i> 2014/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/0140	Mancato recepimento della Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l'allegato II della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/0139	Mancato recepimento della Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/0138	Mancato recepimento della Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Trasporti</i> 2014/0137	Mancato recepimento della Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo	MM	No
<i>Trasporti</i> 2014/0131	Mancato recepimento della Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	MM	No
<i>Trasporti</i> 2013/2260	Regolamento UE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus	MM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2014/0132	Mancato recepimento della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2014

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 14. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una restrizione o un ampliamento dell'oggetto della messa in mora;
- 5 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;
- 1 procedura è passata anch'essa alla fase di parere motivato, muovendo però da quella di messa in mora complementare;
- 1 procedura è passata dalla fase di parere motivato a quella di parere motivato complementare, che comporta una restrizione o un ampliamento dell'oggetto del parere motivato;
- 2 procedure sono transitate dalla fase di parere motivato a quella, che predispone un primo intervento della Corte di giustizia UE, del ricorso di fronte alla Corte stessa;
- 3 procedure, dalla fase del ricorso ex art. 258 TFUE, sono transitate a quella della relativa sentenza emessa dalla Corte medesima.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2009/2034 "Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane". Con tale procedura la Commissione ha rilevato come, per quanto concerne 41 Comuni italiani, siano ravvisabili gravi carenze negli impianti di trattamento dei reflui urbani, tali da determinare la non conformità dei medesimi agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 85/337/CEE. Pertanto, l'adeguamento di tali impianti alla normativa UE, come richiesto dalla Commissione europea e attualmente anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione, comporterà verosimilmente un aumento della spesa pubblica;
- la procedura n. 2007/2195 "Emergenza rifiuti in Campania". Al riguardo, la Commissione denuncia la grave mancanza di conformità, rispetto agli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, del sistema approntato nella Regione Campania per lo smaltimento dei rifiuti. La lamentata insufficienza di impianti adeguati imporrebbe un poderoso intervento di spesa pubblica. Ritenendo ancora non soddisfacenti le misure adottate al riguardo dalle Autorità nazionali, la Commissione ha richiesto alla Corte UE l'applicazione, all'Italia, dei seguenti provvedimenti: 1) una sanzione "forfettaria" di € 28.089,6, ogni giorno dalla sentenza ex art. 258 TFUE all'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE; 2) una sanzione "penale" così articolata: a) € 85.606,4, ogni giorno successivo a quello della sentenza ex art. 260 TFUE fino alla data della piena messa in servizio di discariche con capacità di 1.829.000 tonnellate; b) € 85.606,4, ogni giorno dalla data dell'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella della piena messa in servizio di termovalorizzatori con capacità annua di 1.190.000 tonnellate; c) € 85.606,4, ogni giorno dalla data dell'eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella della piena messa in servizio di impianti di recupero dei rifiuti organici con capacità annua di 382.500 tonnellate;
- la procedura n. 2012/4094 "Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"". In questa sede, la Commissione ritiene che l'Italia non si sia adoperata affinché fosse attuato, in concreto, l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, il quale obbliga ogni organizzatore/venditore di viaggi a fornire garanzie che – ove incorra in un fallimento o divenga comunque insolvente – sarà in grado di rimborsare ai clienti i fondi depositati e a provvedere al loro rimpatrio. In Italia, l'obbligo al versamento di tali indennizzi è stato, fino ad ora, assunto dallo Stato mediante uno speciale "Fondo nazionale di garanzia" istituito prima presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, attualmente, presso il Ministero dell'Istruzione. Avendo la Commissione lamentato la grave insufficienza di detto Fondo, a fronte delle richieste di indennizzo avanzate, è stato prospettato di ovviare alle richieste della Commissione in due modi alternativi: 1) o tramite l'aumento della dotazione pubblica di esso Fondo; 2) o tramite un cospicuo aumento del premio assicurativo imposto ai "tour operators", con utilizzo del corrispondente gettito per l'estinzione delle richieste di indennizzo insoddisfatte. Ove si optasse per la prima soluzione, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Ambiente</i> 2009/2086	Non corretto recepimento della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE	PM	No
<i>Ambiente</i> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC	Sì
<i>Ambiente</i> 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	MMC	No
<i>Ambiente</i> 2007/4680	Non conformità della parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PMC	No
<i>Ambiente</i> 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	PM	No
<i>Ambiente</i> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC	Sì
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro	RC	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo della navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2007/4652	Non corretto recepimento della Direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	SC	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	PM	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	PM	No
<i>Salute</i> 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	SC	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Salute</i> 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	PM	No
<i>Tutela dei consumatori</i> 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	MMC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2014

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2014, la Commissione europea ha archiviato 11 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risulta tuttora foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato la seguente procedura:

- La procedura n. 2013/4009 "Non conformità di alcune disposizioni italiane con la direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)". Al riguardo, la Commissione lamentava la violazione dell'art. 11 della Direttiva 2003/109/CE sui cittadini di stati terzi rispetto alla UE, i quali, quando risultino "soggiornanti di lungo periodo" in uno Stato dell'Unione, debbono beneficiare delle stesse forme di "assistenza sociale" concesse ai cittadini dello stesso Stato. Nel caso di specie, si obiettava che l'Italia non aveva ammesso gli stessi soggetti a godere degli "assegni per il nucleo familiare e di maternità" e della "carta acquisti" riconosciuti ai cittadini italiani. La procedura è stata, quindi, archiviata con l'adozione della Legge di Stabilità 2014, il cui art. 1, co. 216, estende le suddette prestazioni assistenziali anche ai "soggiornanti di lungo periodo", con stanziamento, per l'anno 2014, di € 250 mln - ad incremento del Fondo di cui all'art. 81, co. 29 del D. L. 25/06/2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla L. 06/08/2008, n. 133) - e di ulteriori € 40 mln annui per gli anni 2014-2016 ai fini dell'estensione su tutto il territorio nazionale.

Si precisa che la procedura di infrazione 2014/2033, menzionata nella tabella sottostante fra le procedure archiviate, non è mai stata menzionata nelle precedenti Relazioni.

Infatti, la stessa procedura è nata per la prima volta nel corso del I semestre 2014, in cui ne è stata disposta l'archiviazione.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel I semestre 2014

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Energia</i> 2006/2378	Non corretta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia	No
<i>Ambiente</i> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/UE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	No
<i>Ambiente</i> 2013/0229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto	No
<i>Fiscaltà e Dogane</i> 2013/0403	Mancato recepimento della Direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	No
<i>Energia</i> 2011/0212	Mancato recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2011/77/CE e 2003/30/CE	No
<i>Appalti</i> 2011/4049	Affidamento del servizio di intercettazioni telefoniche. Applicazione della Direttiva 2004/18/CE	No
<i>Libera prestazione dei servizi e stabilimento</i> 2011/4059	Requisiti in materia di conoscenza della lingua italiana per l'esercizio della professione di docente in Italia	No
<i>Trasporti</i> 2012/2210	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/106/CE (codice STCW) concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Istituti Nautici - Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare - formazione e rilascio dei brevetti	No
<i>Libera circolazione delle persone</i> 2013/4009	Non conformità di alcune disposizione italiane con la Direttiva 2003/109/CE (carta acquisti e assegni per il nucleo familiare e di maternità)	Sì
<i>Affari interni</i> 2014/2033	Mancato recepimento della Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della Direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.	No
<i>Salute</i> 2013/0275	Mancato recepimento della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si consideri che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accelerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Lo stesso importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro

210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- La procedura n. 2007/2195 “Nuove discariche in Campania”. Circa tale procedura, si rileva che in data 14/01/2014 la Commissione europea ha formalmente iscritto, presso l'apposito Registro della Corte di Giustizia UE, un ricorso rivolto ad ottenere l'irrogazione, a carico dell'Italia, di sanzioni articolate come segue:
 - 1) pagamento di una penalità giornaliera pari ad Euro 256.819,2, per tutti i giorni compresi tra la data della sentenza ex art. 260 TFUE, come richiesta dalla Commissione con lo stesso ricorso, e la data in cui l'adempimento agli obblighi UE, fino ad oggi inevasi in tutto o in parte, dovrà ritenersi completo. Tale importo giornaliero dovrà, comunque, subire una progressiva decurtazione in ragione degli avanzamenti che, nello stesso periodo, verranno compiuti dall'Italia nell'adempimento dei suddetti obblighi
 - 2) pagamento di una sanzione forfettaria giornaliera di Euro 28.089,6, per tutti i giorni compresi tra la data della già emessa sentenza ex art. 258 TFUE e quella della sentenza ex art. 260 TFUE, quest'ultima come richiesta dalla Commissione con lo stesso ricorso

L'irrogazione di tali sanzioni pecuniarie, o di quelle autonomamente determinate dalla Corte UE, verrà scongiurata solo dall'adozione di misure comportanti un forte impatto finanziario, che si aggiungerà a quello già esplicito dallo stanziamento di € 150 mln per il 2008, come dall'art. 17 del D. L. 23/05/2008, n. 90;

- la procedura n. 2003/2077 “Discariche su tutto il territorio nazionale”. Al riguardo, in data 06/05/2013 la Commissione europea ha inoltrato formale Ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 260 TFUE, per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie determinate nel ricorso stesso. Al riguardo, sebbene la presente Relazione abbia per oggetto solo il 1° semestre del 2014, risulta opportuno dare contezza dell'importante sviluppo che la procedura ha subito nel secondo semestre dello stesso anno (2 dicembre 2014), quando una seconda pronuncia della Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia al pagamento delle seguenti sanzioni monetarie:
 - 1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della seconda sentenza ex art. 260 TFUE, a decorrere dall'emanazione della stessa sentenza e quindi dal 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000, cui verranno detratti, rispettivamente, € 400.000 per ogni discarica di rifiuti “pericolosi” ed € 200.000 per ogni discarica di rifiuti “non pericolosi” messe a norma nel semestre considerato. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nel modo di cui sopra
 - 2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria “una tantum”, pari alla somma di Euro 40.000.000;

- la procedura n. 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Per questa procedura, già pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE, la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia per la seconda volta, senza tuttavia tradurre le sue intenzioni in un formale ricorso. Comunque, già nell’ambito di tale decisione, la Commissione ha determinato le sanzioni che proporrà al giudice unionale nei confronti dell’Italia: 1) una sanzione forfettaria pari ad € 24.578,40 per ogni giorno trascorso dalla prima sentenza della Corte UE (06/10/2011) all’eventuale seconda sentenza della stessa; 2) una “penale” di € 187.264,00 per ogni giorno di inadempimento ulteriore a decorrere dalla seconda sentenza. Il superamento della presente procedura comporta un effetto positivo per la finanza pubblica, in quanto richiede che vengano completamente recuperati, all’entrata del bilancio dello Stato, i finanziamenti elargiti alle imprese lagunari. Tuttavia, gli effetti di tale beneficio rischiano di essere neutralizzati, per lo meno in parte, dall’eventualità del secondo pronunciamento della Corte UE, recante l’irrogazione delle sanzioni predette;
- la procedura n. 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali”. La presente è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Ancora non è stata assunta, nemmeno a livello puramente interno alla Commissione, la Decisione di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. In considerazione di ciò, oltre che dell’ulteriore circostanza per cui la procedura in questione ha per oggetto la contestazione dell’illegittimità di determinati aiuti di Stato, possono applicarsi in questa sede le considerazioni già formulate con riferimento alla precedente procedura;
- la procedura n. 2007/2229 “Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione (Contratti formazione lavoro)”. La presente è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale è stata comminata una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell’Unione europea), unitamente ad una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l’accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 e di Euro 6.252.000,00;
- la procedura n. 2006/2456 “Mancato recupero dell’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici prevalente capitale pubblico”. La procedura è pervenuta alla messa in mora ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva assunto la decisione, informale, di ricorrere alla Corte di Giustizia. In seconda battuta, tuttavia, detta decisione è stata revocata, quale segno di disponibilità fornito all’Italia a fronte dei progressi compiuti, dallo stesso Stato, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, in base a comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, risulta che alla fine del 1° semestre 2014 è stato recuperato il 99% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. L’esiguità della quota di aiuti non ancora rientrata e, quindi, la ragionevole fiducia su di un suo recupero in breve tempo, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE e l’assoggettamento alle relative sanzioni;

- la procedura n. 2009/2230 “Non conformità al diritto UE della Legge 13/04/1988, n. 17, relativa al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”. La presente è pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Le Autorità italiane, in un primo momento, avevano apprestato, con l’art. 23 della “Legge europea 2013 bis”, le disposizioni nazionali adeguate a soddisfare le richieste della Commissione, in modo da ottenere l’archiviazione della procedura ed evitare, conseguentemente, un ricorso alla Corte UE con la richiesta di irrogazione delle sanzioni pecuniarie del caso. Tuttavia, le predette norme sono state in seguito stralciate dalla già citata Legge europea 2013 bis e, attualmente, non sono state ancora sostituite con un provvedimento alternativo in grado di soddisfare le istanze dell’esecutivo UE. Pertanto, con nota del 23/10/2014, è stata prospettata l’urgenza di predisporre le disposizioni normative recanti le modifiche richieste dalla Commissione europea, pena, altrimenti, la presentazione, in tempi brevissimi, di un ricorso alla Corte UE per l’irrogazione di una sentenza di condanna con le sanzioni pecuniarie a corredo.

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinché provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciogla le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme comunitarie, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2014, la Corte si è pronunciata su 35 casi, di cui 18 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 17 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi unionali, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 18 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2014, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, presenta una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico la seguente sentenza:

- la sentenza relativa alla causa C-595/12 "Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo – Esclusione per assenza prolungata – Assenza dovuta a un congedo di maternità". La Corte ha esaminato, in tal sede, gli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 21/05/2000, n. 146, nonché l'art. 1494, co. 5, del D. Lgs 15/03/2010, n. 66. In base alle predette norme, una donna – già vincitrice di un concorso per la qualifica di vicecommissario di polizia e, quindi, ammessa a frequentare un corso di formazione preordinato alla futura immissione in ruolo – veniva esclusa automaticamente dal corso in oggetto, sia pure con l'ammissione a frequentare quello successivo, per il fatto di avere interrotto la frequentazione del primo corso durante il trimestrale "congedo per maternità". Poiché tale esclusione veniva a posticipare, insieme con l'immissione a ruolo del soggetto in questione, anche il conseguimento dei vantaggi (economici e di altra natura) connessi all'immissione stessa, la Corte UE ne ha derivato che la disciplina in questione ha istituito per la donna, in collegamento con la condizione di maternità, un trattamento deteriore rispetto all'uomo. Ciò in conflitto con l'art. 15 della Direttiva 2006/54/CE, che attribuisce alla donna, al ritorno dal congedo per maternità, il diritto "a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza". La Corte UE ha poi ulteriormente chiarito che, in luogo dell'estromissione automatica dal corso in svolgimento, la tutela dell'interesse pubblico, relativo alla formazione di funzionari di polizia adeguatamente preparati, potrebbe essere garantito, alternativamente, mediante istituzione di corsi aggiuntivi per le madri ritornate dal congedo trimestrale di maternità. L'introduzione di detti corsi, in aggiunta a quello esistente, determinerebbe un aumento della spesa pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2014 risultano n. 17 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Concorrenza e aiuti di Stato" che totalizza 6 decisioni, cui seguono il settore "Fiscalità e dogane" con 2 casi, quindi i settori "Affari interni", "Ambiente", "Appalti", "Giustizia", "Lavoro e affari sociali", "Libera circolazione dei capitali", "Libera circolazione delle merci", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con un solo caso a testa.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari, fatta eccezione per la seguente sentenza:

- la sentenza relativa alla causa C-190/12 "Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Imposta sui redditi delle persone giuridiche – Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti". Al riguardo, la Corte di Giustizia ha ritenuto, in linea di principio, contraria alla "libera circolazione dei capitali" (art. 63 TFUE) la normativa nazionale di uno Stato UE che – mentre esclude da ritenuta fiscale "alla fonte" gli utili societari distribuiti a soci costituiti da OICVM residenti nello stesso Stato UE – impone tale ritenuta agli stessi utili, ove distribuiti ad OICVM residenti in stati terzi rispetto all'Unione europea. La Corte ha quindi precisato che una tale discriminazione di trattamento sarebbe giustificata – in virtù dell'esigenza di consentire un attento controllo sui requisiti dell'OICVM percettore finale di detti utili – solo ove non esista, tra lo Stato UE, dove risiede la società cui partecipa il medesimo OICVM, e lo stato terzo di residenza di quest'ultimo, una *Convenzione di collaborazione amministrativa* che consenta al medesimo Stato UE di verificare che l'OICVM sia dotato di determinati requisiti. Invece, il prelievo fiscale "alla fonte", sugli utili in questione, non sarebbe assolutamente giustificato ove lo stato terzo, di residenza dell'OICVM, abbia stipulato la Convenzione di cui sopra. Pertanto, l'eliminazione del prelievo su tali utili, in quanto dichiarato illegittimo dalla presente sentenza, determinerebbe una diminuzione delle entrate per i paesi UE che attualmente lo prevedono (compresa l'Italia).

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte Giustizia nel I semestre del 2014:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 giugno 2014)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 16/01/2014 Causa C-378/12 (Regno Unito)	Direttiva 2004/38/CE – Art. 16, par. fi 2 e 3 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione – Considerazione dei periodi di detenzione di tali cittadini (Affari Interni)	No
Sentenza del 13/03/2014 Causa C-155/13 (Italia)	Regolamento (CE) n. 341/2007 – Art. 6, par. 4 – Contingenti tariffari – Aglio di origine cinese – Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli di importazione – Elusione – Abuso di diritto (Agricoltura)	No
Sentenza dell' 08/05/2014 Causa C-35/13 (Italia)	Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Articolo 2 – Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Ambito di applicazione ratione materiae – Protezione nel territorio nazionale – Insussistenza di registrazione comunitaria – Conseguenze – Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica (Agricoltura)	No
Sentenza del 23/01/2014 Causa C-537/11 (Italia)	Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI – Inquinamento atmosferico causato da navi – Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – Navi da crociera – Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo – Validità (Ambiente)	No
Sentenza del 31/04/2014 Causa C-319/13 (Germania)	Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 – Responsabilità dei distributori – Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all'inizio del periodo di applicazione del Regolamento – Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall'inizio del periodo di applicazione del Regolamento e di procurarsi un'etichetta successivamente (Ambiente)	No
Sentenza del 03/04/2014 Causa C-301/12 (Italia)	Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Siti di Importanza Comunitaria – Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione – Attribuzione alle Autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d'ufficio una procedura di revisione di detto status (Ambiente)	No
Sentenza del 06/03/2014 Causa C-206/13 (Italia)	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi generali del diritto dell'Unione – Attuazione del diritto dell'Unione – Ambito di applicazione del diritto dell'Unione – Collegamento insufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte (Ambiente)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 08/05/2014 Causa C-15/13 (Germania)	Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Affidamento dell'appalto senza procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Affidatario giuridicamente distinto dall'Amministrazione aggiudicatrice – Condizione di "controllo analogo" – Amministrazione aggiudicatrice e affidatario non aventi tra loro una relazione di controllo – Autorità pubblica terza che esercita un controllo parziale sull'amministrazione aggiudicatrice e un controllo sull'affidatario che potrebbe essere qualificato come "analogo" – "Operazione in house orizzontale" (Appalti)	No
Sentenza del 05/06/2014 Causa C-557/12 (Austria)	Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa vietata da tale articolo – Danni risultanti dal più elevato prezzo applicato da un'impresa a seguito di un'intesa vietata, cui essa non ha aderito (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 10/04/2014 Causa C-435/12 (Paesi Bassi)	Proprietà intellettuale – Diritti d'autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Art. 5, par. 2, lett. b) e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un uso privato – Carattere legale dell'origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 27/02/2014 Causa C-110/13 (Germania)	Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE – Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese – Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari – Imprese collegate – Nozione di "gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto" (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 13/04/2014 Causa C-52/13 (Italia)	Direttiva 2006/114/CE – Nozioni di "pubblicità ingannevole" e di "pubblicità comparativa" – Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 06/03/2014 Causa C-409/12 (Austria)	Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) – Decadenza – Marchio divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato – Percezione del segno denominativo "KORNSPITZ" da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall'altro (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 27/03/2014 Causa C-314/12 (Austria)	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto di autore – Articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di "intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso" – Fornitore di accesso a Internet – Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet – Bilanciamento tra diritti fondamentali (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 06/02/2014 Causa C-65/12 (Paesi Bassi)	Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Diritti conferiti dal marchio – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili – Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio – Nozione di "giusto motivo" (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 06/03/2014 Cause C-606/12 e C-607/12 (Italia)	Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 17, par. 2, lett. f) – Condizione relativa alla ripesizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato (Fiscalità e dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 11/07/2013 Causa C-107/13 (Bulgaria)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assoluta a monte – Versamento di acconti – Diniego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 27/02/2014 Cause C- 454/12 e C-455/12 (Germania)	IVA – Sesta Direttiva IVA – Articolo 12, paragrafo 3 – Allegato H, categoria 5 – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafi 1 e 2 – Allegato III, punto 5 – Principio di neutralità – Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito – Normativa di uno Stato membro che applica un'aliquota IVA differente al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con conducente (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 27/05/2014 Causa C-129/14 PPU (Germania)	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 50 e 52 – Principio del ne bis in idem – Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen – articolo 54 (Giustizia)	No
Sentenza del 05/06/2014 Causa C-398/12 (Italia)	Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno Stato contraente - Possibilità di riapertura dell'istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico - Nozione di persona che sia stata "giudicata con sentenza definitiva" - Procedimento penale in un altro Stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti - Estinzione dell'azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem (Giustizia)	No
Sentenza del 06/03/2014 Causa C-458/12 (Italia)	Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 13/03/2014 Causa C-190/13 (Spagna)	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Università – Docenti associati – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Università – Docenti associati – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato – Nozione di "ragioni obiettive" idonee a giustificare tali contratti – Clausola 3 – Nozione di "contratto di lavoro a tempo determinato" – Sanzioni – Diritto a un'indennità – Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato (Lavoro e affari sociali)	No
Sentenza del 06/03/2014 Causa C-595/12 (Italia)	Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo – Esclusione per assenza prolungata – Assenza dovuta a un congedo di maternità (Lavoro e affari sociali)	Si
Sentenza del 10/04/2014 Causa C-190/12 (Polonia)	Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Imposta sui redditi delle persone giuridiche - Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti - Esclusione dell'esenzione fiscale - Restrizione non giustificata (Libera circolazione dei capitali)	Si

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 13/03/2014 Cause C-29/13 e C-30/13 (Bulgaria)	Codice doganale comunitario – Articoli 243 e 245 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 181 bis – Decisione impugnabile – Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo – Principio del rispetto dei diritti della difesa (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 27/03/2014 Causa C-322/13 (Italia)	Cittadinanza dell’Unione – Principio di non discriminazione – Regime linguistico applicabile ai processi civili (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza dell’ 08/05/2014 Causa C-161/13 (Italia)	Appalti pubblici – Settore dell’acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso efficaci e rapide – Termini di ricorso – Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 27/03/2014 Causa C-17/13 (Italia)	Trasporti marittimi – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Nozione di “Cabotaggio marittimo” – Servizi di crociera – Crociera con attraversamento della laguna di Venezia, del mare territoriale italiano e del fiume Po – Partenza e arrivo nello stesso porto (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/02/2014 Causa C-466/12 (Svezia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 13, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 23/01/2014 Causa C-371/12 (Italia)	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE – Sinistro stradale – Danno morale – Risarcimento – Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile – Compatibilità con tali Direttive (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/02/2014 Cause C-419/12 e C-420/12 (Italia)	Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente – Situazione puramente interna – Competenza della Corte – Presupposti per la ricevibilità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/02/2014 Cause C-162/12 e 163/12 (Italia)	Articoli 49 TFUE, 101 TUE e 102 TFUE – Regolamento (CEE) n. 2454/92 e Regolamento (CE) n. 12/98 – Attività di noleggio autoveicoli con conducente – Normativa nazionale e regionale – Autorizzazione rilasciata dai Comuni – Presupposti – Situazioni puramente interne – Competenza della Corte – Ricevibilità delle questioni (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 03/04/2014 Cause da C-516/12 a C-18/12 (Italia)	Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Articolo 4 – Domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico – Articolo 6 – Diritto alla compensazione degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico (Trasporti)	No
Sentenza del 18/04/2014 Causa C-628/11 (Germania)	Articolo 18 TFUE – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità – Voli commerciali da uno stato terzo con destinazione in uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno stato terzo (Trasporti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 13/02/2014 Causa C- 69/13 (Italia)	Aiuti di Stato – Contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Quantificazione dell’importo da recuperare – Ruolo del giudice nazionale – Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sua decisione – Principio di leale cooperazione (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2014, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 18 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2014.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2014

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e all'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale Trento)
C 20/2010	Società SOGAS (società gestione Aeroporti regione Calabria)
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR /SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET- compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo
SA 33083	Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali
SA 33424	Progetto integrato CCS SULCIS
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197.	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR

Numero	Oggetto
SA 20867	Aiuto a favore di CARBONSULCIS SPA
SA33983	Aeroporti Sardi
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS a Trenitalia compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2014, sono 7 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2014

Numero	Oggetto	Data Decisione
CR 6/2004 e CR 5/2005	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante ESONERO ACCISA	13/7/2009
CR 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
SA23011	Aiuto alla ristrutturazione a favore del gruppo tessile Legler (C 39/2007)	23/03/2011
CR 26/2008	Prestito di 300 milioni di Euro ad Alitalia	12/11/2008
C 14/2010	SEA Handling	20/12/2012
SA 23425	SACE BT	20/03/2013
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2014, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 11 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2014

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Decisione di ricorso 28/10/2011 C-547/11
CR 1/2004	Legge regionale n. 9/98 (Sardegna) – Rettifica ed estensione del procedimento C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, par. 2 del Trattato CE	Ricorso 18/05/2010 C-243/10
CR38/A/2004 e CR36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	Decisione di ricorso 23/03/2011
CR 13/2007 SA 20618	Compatibilità degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione a favore di New Interline	Sentenza 13/10/2011 C-454/09
CR 59/2007 SA20616	Aiuto al salvataggio della IXFIN	Decisione di ricorso 20/12/2011
SA 31614	Sardinia Ferries – settore della navigazione in Sardegna	Decisione di ricorso 19/10/2011
SA 20168	Aiuti di Stato a favore di Portovesme s.r.l., ILA s.p.a, Euroallumina s.p.a, Syndial (C 38/B/2004 – C13/2006)	Decisione di ricorso
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Occupazione – Pacchetto Treu	Sentenza ex 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sentenza 01/06/2006 C-207/05
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Sgravi fiscali ad imprese site in Venezia e Chioggia	Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE 20/11/2013 C-302/09
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della legge Tremonti bis	Sentenza 14/07/2011 Costituzione in mora ex art. 260 TFUE 22/11/2012 C-303/09

Negli ultimi 4 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, indicata anche come procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
 - quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004
 - quanto alla somma forfettaria, essa presenta un importo di 30 milioni di Euro ed è stata versata sul conto "Risorse proprie della UE"

- per quanto attiene al procedimento "Aziende Municipalizzate", CR 27/1999, indicato come procedura di infrazione n. 2006/2456, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, dotata di natura puramente dichiarativa e quindi ai sensi dell'art. 258 del TFUE, con la quale ha semplicemente attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell'Italia una seconda sentenza comprensiva dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane;

- La procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". Con riferimento al periodo di interesse della presente Relazione semestrale, risulta che la procedura è pervenuta alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. Tuttavia, è d'uopo sottolineare che, in data 20 novembre 2014, la Commissione ha assunto la decisione di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia, anche se non ha ancora esternato tale risoluzione in un formale ricorso. Con la stessa decisione, tuttavia, la Commissione ha già annunciato di voler chiedere alla Corte UE l'irrogazione, nei confronti dell'Italia, delle seguenti sanzioni:

- una sanzione forfettaria calcolata sulla base di EUR 24.578,40 per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex art. 258 TFUE (emessa il 6 ottobre 2011) e la data della seconda sentenza della Corte stessa, qualora venga emessa

- una penalità di mora giornaliera pari ad EUR 187.264,00 dovuta dal giorno in cui la Corte UE pronuncerà la seconda sentenza fino alla completa esecuzione di quest'ultima

- in ordine alla vertenza CR 57/2003, indicata anche come procedura di infrazione n. 2012/2201, la Corte di Giustizia UE ha già emanato una prima sentenza, ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Tale pronunciamento, pertanto, si è limitato a dichiarare l'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti in oggetto alla procedura stessa, ma non ha previsto sanzioni pecuniarie. A tale pronunciamento della Corte ha fatto seguito, da parte della Commissione europea, l'emissione di una "messa in mora" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Ancora non risulta che la Commissione abbia deciso di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde ottenere una seconda sentenza a carico dell'Italia e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/0133	Mancato recepimento della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.**

"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere "interessi legali di mora" - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di "ritardo" nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A, della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell'effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un'"accettazione" o "verifica" da parte della stessa P.A, i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L'art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell'1% annuo, come dal combinato disposto dell'art. 1284, 1° comma e dell'articolo del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un'impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall'art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola "tranche" è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come "S.A.L.", attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad "accettazione" o "verifica" da parte della P.A, tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall'esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/0142 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Ai sensi dell'art. 162 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31/12/2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione. In deroga a tale disposizione generale, l'art. 131, paragrafo 4, della Direttiva in oggetto deve essere attuato entro il 1° gennaio 2016, secondo le seguenti modalità:

- a) 25% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;
- b) 50% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;
- c) 75% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2018;
- d) 100% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione, relativa ai sopra citati provvedimenti attuativi della Direttiva in oggetto, ne deduce che gli stessi non sono stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2013/36/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. In vista dell'adozione dei provvedimenti confacenti al superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno predisposto, il 12 novembre 2014, la Legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), recante, all'art. 3, l'enunciazione dei criteri cui il legislatore dovrà attenersi nella redazione del Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2014/0142 in oggetto. Detta normativa delegata dovrà, necessariamente, essere adottata entro e non oltre il 12/02/15.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/0133 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto detta comunicazione, ne ha dedotto che i provvedimenti attuativi sopra menzionati non sono stati ancora adottati e che, di conseguenza, la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 54

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell’art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2011/61/UE nell’ordinamento italiano tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la “libertà di stabilimento”, di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. “vettore”), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la “libertà di stabilimento”, la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra “designata” - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.**

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" - subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0136	Mancato recepimento della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0136 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Ai sensi dell’art. 16 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 25 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2011/98/UE, nell’ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 40.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell’art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2012/2189** – ex art. 258 del TFUE.

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia violi più punti della disciplina unionale concernente il trattamento dei "richiedenti asilo", segnatamente il Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), la Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), la Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche") della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure"), nonché la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Quanto al prosieguo della procedura di asilo, rileva la Commissione che, laddove la Direttiva "Accoglienza" dispone che, entro "tre" giorni dalla richiesta di asilo, il richiedente ottenga il rilascio di un "permesso di soggiorno", in Italia la concessione di quest'ultimo certificato sopraggiungerebbe, talvolta, decorsi molti mesi dalla presentazione della domanda. Inoltre, ove la Direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe approfittare dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE). Ora, può darsi che il richiedente rivolga la domanda di asilo ad uno Stato UE che non è quello "competente" in base ai predetti parametri. Sul punto, la Commissione sottolinea che: 1) quando uno Stato UE, cui si rivolga una domanda di asilo, ritenga "competente" su di essa un altro Stato UE, dovrebbe comunque garantire al soggetto richiedente, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico, condizioni minime di accoglienza; 2) dalla giurisprudenza della Corte UE risulta che uno Stato UE, che ritenga "competente" un altro Stato UE, non può comunque trasferire in quest'ultimo Stato il richiedente asilo, ove, nello stesso Stato, i rifugiati subiscano trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla recentissima giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE**

"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il sistema ordinamentale italiano dimostri, da lungo tempo, un'intrinseca inefficacia a garantire il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Essenzialmente, i Regolamenti comunitari n.ri 804/68, 856/84 e 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") assegnano, a ciascuno Stato membro UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sfioramento di tale tetto massimo, da parte del singolo produttore, impone al medesimo di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato cui appartiene, un importo di denaro qualificato come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento Unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione già promosse dalla Commissione europea fra il 1994 e il 1998, poi archiviate a seguito del ripetuto intervento del legislatore italiano, con una serie di provvedimenti ritenuti dalla Commissione adeguati a soddisfare le proprie richieste. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Un certo numero di produttori ha aderito a detti piani di rateizzazione. In sintesi, oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato, ancor oggi, di prelievi per 1,423 miliardi Euro. Questi ultimi corrispondono al debito, fino ad oggi e per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, dei produttori lattieri che non hanno aderito ai programmi di rateizzazione (per scelta o in quanto esclusi dalla "copertura" di cui alla sopra citata Decisione UE), calcolato al netto di Euro 158 mln "non recuperabili". La paralisi di tali pagamenti è imputabile, per la Commissione, a vari livelli del sistema ordinamentale italiano: 1) la stessa normativa nazionale sarebbe divenuta deficitaria, dopo che la Legge 44/2012 ha permesso, ai soggetti debitori di enti pubblici che versino in condizioni di "oggettiva difficoltà economica" (ivi compresi i debitori di prelievi sulle eccedenze lattiere) di dilazionare i pagamenti (anche al di fuori dell'adesione ai piani di rateizzazione predetti); 2) gli "accertamenti" delle somme dovute, da parte dell'Amministrazione italiana, sarebbero resi alquanto difficoltosi dalla confusione delle regole circa la quantificazione delle quote latte spettanti ai singoli produttori; 3) dopo l'accertamento, la riscossione del prelievo dovuto è stata messa in forse, principalmente, dal fatto che le aziende, destinatarie degli ordini di pagamento emessi dalla P.A, hanno spesso impugnato gli stessi di fronte ai giudici nazionali, ottenendo sovente una sospensiva cautelare dell'esecutività dell'ingiunzione stessa, prima della definizione della vertenza. Allo stato, tali procedimenti giudiziari sono ancora pendenti e, per quanto può ragionevolmente prevedersi, lontani dalla relativa decisione.

Stato della Procedura

In data 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Scheda 2 – Agricoltura**Procedura di infrazione n. 2011/2132** - ex art. 258 del TFUE

"Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea lamenta l'avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), facendo riferimento all'approvazione, da parte dell'Italia, di numerose Risoluzioni in seno all'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l'Unione europea vanta una "competenza esclusiva", gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all'Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un'influenza sull'ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell'ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell'Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell'Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all'uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo - ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l'Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall'Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell'ordinamento interno dell'Unione europea, come statuito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell'OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell'ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell'Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all'Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell'Unione europea, secondo la procedura indicata dall'art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l'Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisce il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all'Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell'Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all'Ottobre dello stesso 2011.

Stato della Procedura

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2013/2290	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 5 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/0402	Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/0150	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio	PM	No	Stadio invariato
Scheda 8 2013/0149	Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo	PM	No	Stadio invariato

Scheda 9 2013/0148	Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE, dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2013/0146	Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina “Tre Pini”. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 12 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	RC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 15 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale -applicazione della Direttiva 85/337/CEE – Non conformità delle disposizioni nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (Screening)	PM	No	Variazione di Stadio (da MMC a PM)
Scheda 16 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 17 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	MM ex 260 C-50/10	Sì	Stadio invariato
Scheda 18 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 19 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RC ex 260 C-297/08	Sì	Variazione di stadio (da MM a RC)
Scheda 20 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	SC (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 21 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	RC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par. 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l’impatto inquinante delle medesime sull’ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli “agglomerati” con un “carico” di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla “a.e.” - “abitante equivalente” - si indica un’unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli “agglomerati” in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscono in “reti fognarie” dotate dei requisiti di cui all’allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento “secondario” o “equivalente” e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all’allegato I B. Quanto all’art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. “sensibili”: dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l’inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette “aree sensibili”, subiscano un trattamento ancora più “spinto” di quello “secondario” o “equivalente”, previsto, quest’ultimo, all’art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree “normali”. Un tale trattamento, più incisivo di quello “secondario” o “equivalente”, può essere evitato, anche in ordine alle aree “sensibili”, ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, “la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale”. A norma dell’art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle “variazioni stagionali di carico”. Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all’art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all’art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all’art. 5.

Stato della Procedura

In data 28 marzo 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 2 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2014/2006 - ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 8 e 9, nonché il par.fo IV della Direttiva 2009/147/CEE, rivolta alla conservazione di tutte le specie di uccelli che vivono, allo stato selvatico, nel territorio degli Stati UE. A tal fine, l’art. 8, par. 1 di tale Direttiva vieta di cacciare dette specie mediante ricorso a “mezzi” “non selettivi”, come, nello specifico, i mezzi – fra cui le “reti” - segnatamente elencati nell’allegato IV alla Direttiva. Ora, con riferimento a tutti i divieti stabiliti dagli artt. 5-8 – e, pertanto, anche in rapporto al divieto specifico di usare gli strumenti di caccia vietati dall’art. 8 e dai suoi richiami – l’art. 9 consente delle deroghe da parte degli Stati della UE, sempre che vengano soddisfatti precisi requisiti. Fra di essi, il primo attiene all’oggettiva impossibilità di perseguire lo scopo medesimo, al cui raggiungimento è finalizzata la stessa deroga, mediante altre “soluzioni soddisfacenti”. Tale scopo, inoltre, deve essere riportabile ad una delle categorie “finalistiche” di cui allo stesso par.fo 1 dell’art. 9. Nell’ambito di tale paragrafo, la lett. c) menziona, in particolare, lo scopo di “consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura.....di determinati uccelli in piccole quantità”. Da ultimo, si richiede che gli atti, i quali consentono le deroghe in questione, indichino puntualmente alcuni dati come, tra l’altro, le circostanze temporali in cui è consentita la caccia stessa. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, l’esercizio della caccia, mediante “reti”, di certe specie di uccelli selvatici protette dalla Direttiva – allo scopo di utilizzare gli animali catturati come richiami vivi per catturarne altri – avvenga in modo non conforme alla predetta disciplina dell’Unione. Infatti, le pertinenti legislazioni regionali, che hanno autorizzato tale tipo di caccia, pur subordinando la cattura degli uccelli all’impraticabilità di “altre soluzioni soddisfacenti”, come vuole la Direttiva, hanno ommesso di dimostrare l’insussistenza, nello specifico, di tali alternative. Per converso, autorevoli studi scientifici hanno, al riguardo, provato che i richiami emessi da esemplari selvatici appositamente catturati potrebbero essere efficacemente sostituiti da richiami artificiali o emessi da uccelli vivi allevati in cattività. Si precisa, inoltre, che la giurisprudenza della Corte UE ritiene ostativo, all’esercizio della caccia delle specie ex Dir. 2009/147/CEE, il fatto che, nelle circostanze concrete, le stesse si trovino in uno “stato di conservazione sfavorevole”, così che il prosieguo dell’attività venatoria verrebbe a determinarne la probabile estinzione (in tale stato verserebbero, per le Regioni predette, la “Pavoncella” e l’“Allodola”). Tale tipo di caccia, poi, rientrando nella definizione di cui alla succitata lett. c) del par. 1 dell’art. 9 della Direttiva, dovrebbe rivolgersi solo a “piccole quantità” di capi (vedi sopra). Al riguardo, invece, la normativa regionale contestata, pur fissando un limite numerico ai capi detenibili da ciascun cacciatore (10 per la precisione), non ha posto un tetto al numero di cacciatori abilitati a tale detenzione, così che il contingente delle “piccole quantità” è stato ampiamente superato. Si rileva, poi, che la normativa regionale, che sarebbe dovuta essere transitoria, in quanto avrebbe dovuto consentire la caccia solo in circostanze temporali determinate, è stata impropriamente “stabilizzata” con successivi rinnovi, trovandosi ormai in vigore da ben 15 anni.

Stato della Procedura

In data 20 febbraio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2290 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/56/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violate numerose disposizioni della Direttiva 2008/56/CE sulla politica unionale per l'ambiente marino. Infatti, il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 - che costituisce la principale normativa di recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, della Direttiva summenzionata - non avrebbe ripreso, in modo corretto, il disposto degli articoli della Direttiva che vengono di seguito citati. In primo luogo, l'art. 5, comma 2, lettera a), punto iv), stabilisce che entro il 15/07/2014 gli Stati della UE sono tenuti ad "elaborare" ed "attuare" un programma di monitoraggio concernente le acque marine. L'obbligo di "elaborare" ed "attuare" detto programma viene riportato anche dall'art. 11 par. 1) della medesima Direttiva. Ora, l'art. 11, commi 1 e 4 del citato D. Lgs 190/2010, riferendosi al programma in oggetto, stabilisce che entro la data predetta esso debba essere definito, elaborato ed attuato. In proposito, la Commissione sottolinea come il legislatore italiano abbia ommesso di prevedere che, entro il suddetto termine, il programma debba essere, come recita la Direttiva, anche "attuato", vale a dire non semplicemente avviato, ma portato ad una piena realizzazione. Quanto all'art. 8, comma 1, lett. b), punto i) della Direttiva in questione, esso prescrive che gli Stati membri debbano procedere ad una "valutazione" delle acque marine, tale da ricomprendere gli "aspetti qualitativi e quantitativi" delle "diverse pressioni" che dette acque subiscono. Nell'ambito del Decreto italiano di attuazione, tale disposto è stato ripreso dall'art. 8, 1° co, il quale impone che la valutazione delle acque marine, cui si riferisce il sopra citato art. 8 della Direttiva, sia effettuata tenendo in considerazione "i principali effetti cumulativi e sinergici". Al riguardo, la Commissione osserva che tale disciplina italiana di attuazione sarebbe lacunosa, in quanto gli effetti "cumulativi e sinergici" non possono essere considerati equivalenti ai profili "qualitativi e quantitativi". Infatti la stessa Direttiva cita distintamente, quali elementi da considerarsi nella valutazione di cui si tratta, sia gli effetti qualitativi e quantitativi, sia gli aspetti cumulativi e sinergici. Per converso, il Decreto di attuazione non menziona gli aspetti qualitativi e quantitativi. Il medesimo art. 8, comma 3, lettera b) della Direttiva stabilisce che la "valutazione", di cui si tratta, debba inoltre tenere presenti "gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere". Al riguardo, la Commissione ritiene che il Decreto italiano di attuazione non citi tali categorie, non potendosi accettare la posizione per cui esse sarebbero implicite nel riferimento, presente all'art. 6, commi 1 e 2 dello stesso Decreto, ai programmi, alle valutazioni e alle attività "condotti nell'ambito di accordi internazionali". L'art. 9 della Direttiva, poi, dispone che gli Stati membri definiscano dei criteri di "buono stato ecologico". Tali criteri debbono essere stabiliti avendo riguardo, tra l'altro, alle "caratteristiche" fisico-chimiche e a quelle "biologiche" e dell'"idromorfologia": sul punto, è opinione della Commissione che l'art. 9, comma 3, del Decreto italiano di attuazione ometta il riferimento alle caratteristiche in questione.

Stato della Procedura

Il 23/01/2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il del D. L. 24/06/2014, n. 91, convertito nella Legge 20 agosto 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE**

"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell'art. 8 della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Nella precedente "messa in mora", si contestava all'Italia di aver violato alcune norme della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Si precisa, al riguardo, che quest'ultima Direttiva è stata sostituita, dal 14/01/2014, dalla succitata Direttiva 2010/75/UE. Tuttavia, in quanto quest'ultima riprende le prescrizioni della Direttiva sostituita, i rilievi già espressi nella precedente "messa in mora" sono stati mutuati dalla presente "messa in mora complementare", cambiando soltanto la numerazione delle disposizioni violate. Ora, la Dir. 2010/75/UE prevede, come la precedente Dir. 2008/1/CE, che l'esercizio degli impianti industriali sia sottoposto al previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), subordinato, a sua volta, alla verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Anche gli impianti già in esercizio, o autorizzati, prima che la stessa Direttiva 2008/1/CE entrasse in vigore, dovevano munirsi di AIA, ove risultasse che le "vecchie" autorizzazioni non garantivano gli stessi livelli di protezione ambientale fissati dalla Direttiva in questione. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad attivarsi affinché venga garantita, da parte delle imprese "autorizzate" con AIA, l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. Con la "messa in mora", la Commissione aveva obiettato che lo Stato italiano non era riuscito ad evitare che l'ILVA avesse violato, e continuasse a violare, numerosi obblighi stabiliti nelle AIA in questione. Attualmente, la Commissione ritiene persistere molte delle inosservanze già dedotte, ammettendo che solo le seguenti prescrizioni AIA sono state attuate: la n. 11 circa la realizzazione di idranti per la bagnatura dei materiali stoccati, la n. 12 sull'adozione di macchine atte a nebulizzare l'acqua sui materiali durante la loro movimentazione, la n. 16 sul rispetto di un limite di emissione dagli altoforni, la n. 49 sul rispetto di un certo limite di emissione dalle torri di spegnimento (sull'attuazione dei punti 16 e 49 la Commissione si riserva ulteriori indagini). Violate, secondo la Commissione, anche le norme risultanti dal combinato disposto degli artt. 11 e 14 della stessa Dir. 2010/75/UE, secondo le quali gli Stati UE debbono garantire che un impianto industriale venga esercitato senza danni ambientali "significativi", anche se ciò comporta, come sarebbe richiesto nella fattispecie per l'ILVA, l'imposizione dell'adozione di misure ulteriori rispetto a quelle previste dall'AIA. Infine, l'Italia avrebbe violato il succitato art. 6 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale", in quanto, avendo l'ILVA prodotto un danno ambientale, non ne avrebbe richiesto la riparazione attraverso bonifica dei luoghi.

Stato della Procedura

Il 16/04/2014 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/2022** - ex art. 258 del TFUE

"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle preve "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sfioramento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tutt'oggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione" (il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura

In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0402- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 30 settembre 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento di essa Direttiva nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2013/02/UE mediante Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 22 aprile 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0150 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto, 2012/51/UE, mediante il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0149 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

Ai sensi dell'art. 2 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/50/UE mediante il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0148 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ai sensi dell’art. 25 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 2 gennaio 2013, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare ed amministrativa adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti di cui sopra non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

In data 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2011/65/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2013/0146 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nel diritto nazionale italiano, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi dell'art. 80 della stessa Direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad emettere, entro il 7 gennaio 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, delle disposizioni come di seguito indicate: articolo 2, articolo 3, punto 8, punti da 11 a 15, da 18 a 23, da 26 a 30, da 34 a 38 e punto 41; articolo 4, paragrafi 2 e 3, articolo 7; articoli 8 e 10; articolo 11, lettere e) e h);, articolo 12, paragrafo 1, lettere e) e h); articolo 13, paragrafo 7; articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto ii); articolo 14, paragrafo 1, lettere d), e), f) e h); articolo 14, paragrafi 2 e 7; articolo 15, paragrafi da 2 a 5; articoli 16, 17 e 19; articolo 21, paragrafi da 2 a 5; articoli 22, 23, 24, 27, 28 e 29; articolo 30, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 38 e 39; articolo 40, paragrafi 2 e 3; articoli 42 e 43; articolo 45, paragrafo 1; articolo 58; articolo 59, paragrafo 5; articolo 63; articolo 65, paragrafo 3; articoli 69, 70, 71, 72 e 79; allegato I, primo comma, punti 1.1, 1.4, 2.5, lettera b), 3.1, 4, 5, 6.1, lettera c), 6.4, lettera b), 6.10 e 6.11; allegato II; allegato III, punto 12; allegato V, parte 1, lettera b), punti 2.2, 2.4, 3.1 e parte 4, punto 3.2, parte 6, punti 2.5 e 2.6; allegato VI, parte 8, punto 1.1, lettera d); allegato VII, parte 4, punto 2, parte 5, punto 1, parte 7, punto 3; allegato VIII, parte 1, punti 1 e 2, lettera c), parte 2, punti 2 e 3, parte III.

Di tali provvedimenti di attuazione gli Stati membri devono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la comunicazione suddetta non è stata ancora eseguita, la Commissione ritiene che i provvedimenti sopra menzionati non siano stati adottati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nel sistema giuridico italiano.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la sopra menzionata Direttiva 2010/75/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2012/4096 - ex art. 258 del TFUE****"Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini": Violazione della Direttiva 92/43/CEE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 4, par.fo 4, e 6 della Direttiva 92/43/CEE sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali. La stessa Direttiva prevede l'istituzione, in tutti gli Stati membri UE, di particolari aree protette costituenti, nel complesso, la rete "Natura 2000". Le aree, di cui si tratta, sono quelle interessate dalla presenza di "habitat naturali" di diverso genere, tipizzati dalla Direttiva stessa nei suoi allegati. Ai sensi dell'art. 4 della medesima (par.fi 1, 2 e 3), infatti, il singolo Stato UE redige una lista di tali zone, in quanto caratterizzate dalla presenza di uno o di alcuni degli habitat predetti. Nell'ambito di dette liste, la Commissione europea individua i SIC, cioè i "Siti di Importanza Comunitaria", in relazione ai quali lo stesso Stato UE è obbligato ad adottare, dopo averle divise in un preciso "piano di gestione", le misure idonee ad evitare, o eliminare, o ridurre il degrado del relativo habitat. Entro un periodo massimo di 6 anni dall'inclusione dell'area nella lista dei SIC, lo Stato UE deve riqualificare la stessa come ZSC ("Zona Speciale di Conservazione"). Tale riqualificazione impone che, ai fini della tutela degli habitat presenti nell'area in questione, vengano adottate misure ancora più incisive di quelle prescritte per i SIC stessi, sia ai fini della conservazione dell'ambiente, sia ai fini del ripristino degli equilibri naturali già compromessi. Dette misure sono, più specificatamente, individuate al succitato art. 6 della Dir. 92/43/CEE. Con riferimento agli obblighi fin qui rappresentati, la Commissione ritiene che essi siano stati disattesi, dallo Stato italiano, con riferimento allo specifico Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "Brughiera del Dosso", che ospita l'habitat n. 9190 "Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*" menzionato all'Allegato I della stessa Direttiva. Il degrado progressivo del patrimonio boschivo di detto SIC, dovuto principalmente alla vicinanza di esso all'aeroporto di Malpensa, è già stato rilevato dai giudici nazionali. Segnatamente il Tribunale di Milano, con sentenza del 22/9/2008, riconosceva al sig.r Quintavalle, titolare della proprietà "Cascina Tre Pini" – occupante la maggior parte dell'estensione del predetto SIC "Brughiera del Dosso" - un indennizzo per il danno subito dalle piante insistenti sulla propria tenuta, indicandone la causa nella vicinanza, al SIC stesso, del citato aeroporto di Malpensa, in particolare delle zone aeroportuali investite da una maggiore quantità di gas di scarico (zone di decollo degli aeromobili). Nell'aprile 2011, poi, veniva pubblicato uno studio dell'ISPRA, che confermava sostanzialmente l'analisi di cui al verdetto giudiziario. Pertanto, la Commissione imputa all'Italia, in primo luogo, di non avere adottato le misure di salvaguardia dell'ambiente che la Direttiva impone, all'art. 4, in ragione della qualificazione di una zona come SIC: al riguardo, infatti, le competenti Autorità italiane hanno inviato alla Commissione solo un "piano di gestione", peraltro non ancora approvato e recante misure non adeguate ad eliminare il danno ambientale prodottosi. In seconda battuta, si addebita all'Italia di aver disatteso gli artt. 4 e 6 della stessa Direttiva per non aver provveduto, entro il termine di sei anni da essa sancito (vedi sopra), a riqualificare il SIC in oggetto in termini di ZSC, il che avrebbe comportato l'attuazione dei più vigorosi interventi di recupero previsti dalla Direttiva al medesimo art. 6.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti, nonché dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato. Detta “adeguatezza” deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 1 della medesima Direttiva, che indica come scopo della stessa quello di garantire uno smaltimento dei rifiuti che tenga conto “il più possibile” della salvaguardia dell’ambiente. Pertanto, prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, l’Ordinanza 31/12/2010 n. Z0012, del Presidente della Regione Lazio, ingiungeva alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, in modo da assoggettare al relativo trattamento i rifiuti da depositare nella stessa discarica. Rimanendo inattuata tale Ordinanza, la Regione Lazio ne emanava una successiva in data 30/6/2011, con cui reiterava l’ingiunzione ad installare gli impianti predetti. Con ulteriore Ordinanza del 29/12/2011, si sollecitavano gli operatori ad installare impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico), ma si ometteva il riferimento alle succitate unità di tritovagliatura, senza precisare, tuttavia, se le medesime fossero state già installate. Ora, la Commissione rileva che, anche nell’ipotesi in cui gli impianti di trito-vagliatura fossero stati impiantati, ancora non verrebbe soddisfatta l’esigenza di sottoporre i rifiuti, prima del posizionamento in discarica, alle modalità di trattamento più avanzate. Infatti, la tritovagliatura non consente un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti, né la “stabilizzazione” della loro “frazione organica”, operazione, quest’ultima, che riduce le possibilità che le sostanze pericolose in essi contenute si disperdano nell’ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Inoltre si rileva, in base alla documentazione presentata dalle stesse Autorità nazionali (soprattutto il progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017”), che la situazione dello smaltimento dei rifiuti presenta gravi deficienze in tutta la Regione: per quanto riguarda Roma, la carenza di impianti di TMB sussisterebbe non solo a Malagrotta ma anche nelle discariche di Via Salaria e di Roccacencia, mentre, con riferimento alla Regione Lazio in generale, alcune Province presenterebbero un assoluto deficit di impianti TMB, con conseguente sovraccarico degli impianti dello stesso tipo presso le discariche di Province più attrezzate. Infine, in ordine ai measmi provenienti dalla discarica di Malagrotta, viene rilevata la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE, che stabilisce come lo smaltimento dei rifiuti debba avvenire senza provocare, fra l’altro, emissione di odori molesti.

Stato della Procedura

In data 13/06/13 la Commissione ha presentato, presso la Corte di Giustizia UE, un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 13 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un’appropriata applicazione. Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all’azione delle discariche. In particolare, l’art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell’ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche “esistenti” – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all’art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all’Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l’Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull’opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l’immediata chiusura dell’impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l’adozione di un piano di riassetto, un “periodo di transizione”. Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell’adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche “esistenti” (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all’invio di una “messa in mora” da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche “esistenti” non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della “messa in mora”), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l’Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche “esistenti”, stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 23 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 14 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: Applicazione della Direttiva 85/337/CEE (Direttiva V.I.A) sulla valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative alle discariche di rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea eccipisce la violazione della Direttiva 85/337/CEE (c.d. Direttiva V.I.A), come modificata dalle Direttive 97/11/CE e 99/31/CE relative, in particolare, alle discariche di rifiuti.

La Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell’elenco di cui all’allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un impatto dannoso sull’ambiente, come, ad esempio, quello concernente un impianto di discarica dei rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata dalla Direttiva stessa in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale. Inoltre, la successiva Direttiva 99/31/CE stabilisce che, quando il progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una “discarica di rifiuti” – rientrante quindi nell’elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A - si imponga l’adozione di ulteriori misure, procedure ed orientamenti, definiti dalla Direttiva 99/31/CE medesima e finalizzati a prevenire il più possibile le eventuali conseguenze negative sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell’ex ACNA (oggi Sindyal), nel territorio di Cengio (SV), approvava il relativo progetto, che prevedeva la suddivisione del sito in quattro aree, una sola delle quali assegnata al “confinamento” ed “interramento” di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, adducendo che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato della realizzazione di una “discarica di rifiuti”, dal momento che non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e terreno contaminato da altre aree del sito all’area A, trovandosi il materiale inquinante già presente in quest’ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all’art. 2 della Dir. 99/31/CE, si intende per “discarica di rifiuti” anche una zona, adibita al loro interrimento o anche posizionamento sul suolo, interna all’ambito in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto, senza apporto di rifiuti trasportati dall’esterno. Pertanto, qualificandosi l’intervento specifico come “discarica di rifiuti”, l’Italia avrebbe dovuto non solo esperire la procedura V.I.A, ma avrebbe dovuto, altresì, applicare le peculiari metodologie previste dalla Direttiva 99/31/CE per gli impianti di discarica.

Stato della Procedura

Il 14 marzo 2011 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2086 – ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune norme di cui alla Direttiva 85/337/CEE, sulla valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e privati, non siano state correttamente attuate dalle disposizioni di cui alla parte II del Decreto Legislativo 152/2006. Al riguardo, le Autorità italiane avevano comunicato che l'approvanda Legge Europea 2013 bis avrebbe contenuto le richieste modifiche al Decreto in oggetto. Tuttavia, poiché all'inizio del 2014 tale Legge era ancora allo stato di bozza, la Commissione ha ritenuto, il 28/03/2014, di inviare un "parere motivato", il quale riassume non solo i rilievi già rappresentati nell'ambito della presente procedura, ma anche quelli espressi nella procedura n. 2013/2170. Rimangono quindi ferme, fra le altre, le seguenti obiezioni: la succitata Dir. 85/337/CEE assoggetta i "progetti" pubblici e privati, dotati di maggior impatto sull'ambiente, a valutazioni più o meno penetranti ("Valutazione di Impatto Ambientale"; "screening"), in modo da verificarne la sostenibilità dal punto di vista ecologico. L'applicabilità di tali controlli dipende quindi, in primo luogo, dalla qualificabilità di un intervento in termini di "progetto". Ora, il succitato D. Lgs 152/2006 fornisce una nozione di "progetto" che si discosta da quella di cui all'art. 2 par. 1 della Direttiva. Infatti, l'art. 1 del Decreto distingue un "progetto preliminare" ed uno "definitivo", con ciò introducendo categorie estranee al disposto della Direttiva stessa e ingenerando confusione. Un'ulteriore censura riguarda l'attuazione degli artt. 3, 4 e 6 della Direttiva, per i quali i progetti, rientranti nell'elenco di cui all'allegato I della stessa, debbono essere sottoposti all'incisiva procedura di V.I.A, mentre i progetti rientranti nelle tipologie di cui all'allegato II sono assoggettati ad un esame preliminare volto a verificare l'opportunità di applicare, o meno, la stessa VIA (procedura di "screening"). Ora, il Decreto Legislativo 152/2006, che traspone l'Allegato II della Direttiva nel proprio Allegato IV, elenca all'interno di quest'ultimo, come soggetti a "screening", non tutti i progetti menzionati dal suddetto allegato II della Direttiva stessa, ma solo quelli che, fra di essi, presentano dimensioni eccedenti determinate "soglie", mentre esonera dallo "screening" i progetti che, pur rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato II della Direttiva, rimangono "sottosoglia". Ciò a dispetto della Direttiva, che, se pure inserisce le "dimensioni" fra i criteri cui è necessario informare lo "screening", stabilisce altresì che lo standard "dimensionale" debba contemperarsi con gli altri pure previsti dal medesimo allegato III. Il Decreto di attuazione, inoltre, indebitamente non avrebbe ripreso dalla Direttiva tutti i dati che, secondo la stessa, dovrebbero essere resi noti al pubblico riguardo ad un progetto sottoposto a VIA. Lo stesso Decreto, altresì, escluderebbe dall'obbligo di VIA i progetti di cui al combinato disposto dell'art. 2, par. 1, e 4, par. 1, con l'Allegato I della Direttiva, e, altresì, sottrarrebbe all'obbligo di "screening" quelli di cui al combinato disposto dell' art. 4, par. 2 e 3 con gli allegati II e III.

Stato della Procedura

Il 28/03/14 è stato emesso un parere motivato ex art. 258 TFUE. A superamento della procedura, le Autorità italiane hanno approvato il D. L. 24/06/14, n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 116

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte - ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradiscad'Isonzo, Grado, Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE**

“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha violato l’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, nell’intento di prevenire e ridurre l’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l’esercizio dei medesimi vada soggetto ad “autorizzazioni ambientali integrate”, le quali suppongono un’attenta disamina, da parte delle Autorità all’uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti “esistenti”, indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L’art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli “impianti esistenti”, già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni “ambientali integrate”. Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti “esistenti”, sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti “esistenti” non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest’ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 “impianti esistenti”, le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le “autorizzazioni ambientali integrate” - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell’assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell’art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l’imprescindibilità dell’assoggettamento degli “impianti esistenti” ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l’esistenza di 262 impianti “esistenti” privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l’Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbe configurarsi l’eventualità di un impatto in termini di una maggiore spesa pubblica

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

"Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 11, paragrafo 3, lettera h) della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come successivamente modificata. La Commissione stessa ritiene che molti dei rilievi, sollevati nell'ambito della "messa in mora" e del "parere motivato", siano stati superati dall'Italia con le disposizioni della Legge Europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n. 97). Tuttavia, ancora non sarebbero state correttamente recepite le disposizioni in principio menzionate. Si precisa come il paragrafo 1 del medesimo art. 11 imponga, agli Stati membri, di approntare un "programma di misure" per ciascun distretto idrografico o parte di esso. Detto programma deve necessariamente indicare alcune "misure di base", descritte al par.fo 3 e riguardate come "requisiti minimi". In particolare, alla lettera h) di esso par.fo 3 – lettera su cui verte la presente procedura – si stabilisce che gli Stati UE debbono assumere, "per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento", delle "misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti". Tale disposto, come è evidente, impone la "misura base" consistente nell'adozione di misure di contrasto a "tutte" le fonti diffuse di inquinamento che impattano sui corpi idrici, non ad alcune soltanto di tali fonti. Le Autorità italiane hanno indicato, a recepimento delle medesime norme, gli artt. 93 e 112 del Decreto Legislativo 152/2006, nonché il Decreto 7/04/06. Al riguardo, tuttavia, la Commissione ha eccepito che la succitata legislazione interna impone l'obbligo, allo Stato italiano, di assumere soltanto le misure di contrasto all'inquinamento dovuto a nitrati e a prodotti fitosanitari provenienti da fonti agricole. La medesima legislazione nazionale, dunque, restringerebbe penetrantemente gli obblighi stabiliti dalla Direttiva, per non prevedere: 1) in primo luogo, l'obbligo di inserire, nei "programmi di misure", le azioni "di base" contro le immissioni inquinanti provenienti da fonti diverse dall'"agricoltura". A tal proposito la Commissione cita diverse "Linee Guida" emesse dalle Autorità europee, con le quali sono state espressamente indicate, come "fonti di inquinamento diffuso" incidenti sui corpi idrici, il "traffico su strada", l'"urbanizzazione", la "deposizione atmosferica", "le foreste", le quali immettono nell'ambiente dosi massicce di metalli pesanti, fosforo, biocidi, cloruri, prodotti chimici acidificanti e idrocarburi; 2) in seconda battuta, l'obbligo di contrastare, nello stretto ambito dell'inquinamento proveniente dall'agricoltura, le immissioni di sostanze diverse dai nitrati, quali, ad esempio, quelle di fosforo. In proposito, le Autorità italiane hanno replicato che, nell'intero corpo del succitato D. Lgs 152/2006, si troverebbero sparse singole disposizioni contenenti tutte le "misure di base" (controlli di natura autorizzatoria) adeguate a contrastare le varie forme di inquinamento diffuso sui corpi idrici, per cui l'art 11, par. 3, lett. h) sarebbe stato recepito dalla legislazione nazionale nella sua interezza. A tale eccezione, la Commissione ha ribattuto che tali singole disposizioni si riferiscono a tipologie specifiche di impianti inquinanti, per cui sarebbero troppo circoscritte per coprire tutte le fonti di inquinamento diffuso sui bacini idrografici, cui si riferisce il più volte citato art. 11, par. 3, lett. h.

Stato della Procedura

In data 23 gennaio 2014 è stato emesso un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione ritiene che l’Italia non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 04/03/2010, in cui le veniva imputata la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere apprestato, nella Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell’ambiente e della salute dell’uomo. Per ovviare a tale situazione, la Commissione ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento delle discariche, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risultano assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall’Autorità giudiziari, con la conseguenza del frequente accumulo di migliaia di tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli e di altre città campane. Le Autorità italiane, in proposito, non hanno dato seguito alle intenzioni di amplificare le discariche esistenti e di aprirne di nuove. Peraltro, non potrebbe supplire, alla mancanza di capacità delle discariche esistenti, la delocalizzazione dei rifiuti verso altre regioni italiane e altri Stati della UE. Tale prassi potrebbe, tuttalpiù, essere applicata in via assolutamente provvisoria e non potrebbe, per le difficoltà che vi si oppongono, sopperire sistematicamente alle esigenze di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Quanto ai termovalorizzatori, attualmente l’unico in funzione è quello di Acerra, mentre non sembrano nemmeno iniziati i lavori di costruzione di quelli, pur divisi da tempo, di Salerno, Napoli e Caserta. Ne deriva che, allo stato attuale, milioni di tonnellate di ecoballe giacciono ancora nei siti di stoccaggio sparsi per tutta la Regione Campania – spesso illegali e quindi privi delle necessarie cautele in difesa dell’ambiente - in attesa di essere trattati. Quanto agli impianti di recupero dei rifiuti organici, la Commissione osserva che, a fronte dell’esigenza di una capacità pari a circa mezzo milione di tonnellate annue, l’impianto di digestione anaerobica di Salerno – l’unico, attualmente in funzione, che garantisca il trattamento biologico dei rifiuti – garantisce una capacità di mere 30.000 tonnellate annue. Al riguardo, la Commissione constata che i lavori di realizzazione degli altri impianti di digestione anaerobica, programmati dalla Campania, sono tutti ancora in corso, eccetto quelli dell’impianto di Eboli, che tuttavia non è ancora operativo.

Stato della Procedura

Il 14 gennaio 2014 è stato notificato all’Italia un ricorso ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel suo ricorso, la Commissione ha proposto alla Corte UE di irrogare nei confronti dell’Italia: 1) una sanzione “forfettaria” di € 28.089,6 per ogni giorno dalla data della sentenza resa dalla Corte ex art. 258 TFUE fino alla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE; 2) una sanzione “penale” così articolata: a) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE fino alla data in cui saranno pienamente in servizio discariche con capacità di 1.829.000 tonnellate; b) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella in cui saranno pienamente in servizio termovalorizzatori con capacità annua di 1.190.000 tonnellate; c) € 85.606,4 per ogni giorno dalla data dell’eventuale sentenza ex art. 260 TFUE a quella in cui saranno pienamente in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici con capacità annua di 382.500 tonnellate.

Scheda 20 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 21 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente**Violazione**

La Commissione europea lamenta la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche). Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, la sentenza in questione aveva accertato la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di 5.000 discariche illegali distribuite sul territorio italiano. Infatti, il fenomeno dell'esistenza di discariche non autorizzate ai sensi di legge e, pertanto, sottratte all'applicazione delle cautele previste normativamente, contrasta con tutti i sopra citati articoli e, distintamente: 1) con l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo modalità compatibili con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) con l'art. 8, il quale impone che ogni detentore di rifiuti (e le discariche illegali sono tali) ne faccia consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato dalla legge; 3) con l'art. 9, che stabilisce come gli impianti, i quali svolgano attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, debbano essere debitamente autorizzati dalle Autorità competenti. La Commissione precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata semplicemente programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe al momento impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche in questione contengono rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione della sentenza anche in ordine al capo in cui si dichiara la violazione della Direttiva 91/689/CEE, che prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe posto in essere le annunciate misure rivolte ad evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti non risulterebbe ancora operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, né sarebbe stata adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Commissione, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda la parte enunciante l'avvenuta violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, risultassero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, qualora non si dotassero di un piano di riassetto conforme ai criteri della Direttiva stessa 31/99, o tale piano non venisse approvato dalle Autorità.

Stato della Procedura

Il 16/04/13 la Commissione ha iscritto un ricorso ex art. 260 del TFUE, deciso dalla Corte UE, il 02/12/2014, con sentenza di condanna dell'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un rilevante aumento della spesa pubblica, in parte per l'obbligo di messa in regola delle discariche illegali, in parte per l'obbligo di pagare le pesanti sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE: € 40.000.000 di sanzione forfettaria, € 42.800.000 (salvo possibili riduzioni) per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014)

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell’autostrada Civitavecchia - Livorno”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all’avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di “concessione”, un operatore economico si impegna, nei confronti della pubblica Amministrazione, a realizzare un lavoro, o ad eseguire un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei proventi, variabili, ricavati dalla stessa gestione del lavoro o del servizio nei confronti dei terzi. In proposito, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando una pubblica Amministrazione intende individuare un operatore cui affidare una “concessione”, deve farlo mediante procedure di selezione che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori eventualmente interessati. Ne discende che, normalmente, l’operatore affidatario di una concessione pubblica deve essere selezionato tramite una procedura di “pubblica gara”, come quella che, più di ogni altra, garantisce il trattamento equanime dei concorrenti, senza ingiusti privilegi. In rafforzamento del criterio dell’eguaglianza dei concorrenti, l’indizione di tale gara deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE, affinché tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non alcuni soltanto di essi – possano parteciparvi. Dalle considerazioni che precedono deriva che, quando una “concessione” della pubblica Amministrazione viene in scadenza, non è possibile procedere ad una proroga automatica della stessa in favore dell’affidatario uscente, poiché, in tal caso, verrebbe aggirato l’obbligo, sopra descritto, di affidare la medesima concessione attraverso la “pubblica gara”. Infatti, anche se lo stesso affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, possono essere, nel frattempo, intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro di riferimento dell’affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell’affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) risultava aver ottenuto, dall’ANAS, un contratto di “concessione” relativo alla costruzione e gestione dell’autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il contratto in argomento con un nuovo contratto, il quale prorogava automaticamente la scadenza del rapporto dal 31/10/2028 al 31/12/2046. Chiamate a chiarimenti dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell’affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. Poiché, ad oggi, gli impegni presi risultano ancora inattuati, la Commissione ripropone i rilievi di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell’insorgenza di nuove spese, relative all’indizione di una nuova gara di affidamento e all’assistenza legale in eventuali contenziosi con l’affidatario attuale.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che coonesterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima dell' 01/10/2003, alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto tramite una “pubblica gara”, ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, quest'ultima partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Pertanto, superando lo schermo societario della A2A, risulta evidente che, dal 2009, la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, dalle norme UE in apice, si desume che, quando un'Amministrazione intende affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa deve, di regola, selezionare detto operatore con una procedura di “evidenza pubblica”, la quale, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners privati dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e libera concorrenza degli operatori. Ora, detto obbligo, operante quando l'affidatario è un privato, non sussiste quando lo stesso è un organismo “in house” rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, detto rapporto “in house” – che consente di evitare la “pubblica gara” – richiede, tra l'altro, che l'affidatario sia “interamente” pubblico. Quindi, la Commissione ritiene – seguendo la giurisprudenza UE - che quando, nel 2009, il 90% dell'affidataria Aspem è stato “privatizzato”, i Comuni coinvolti avrebbero dovuto risolvere l'affidamento stesso e riassegnare il servizio a mezzo di pubblica gara, o, altrimenti, fare oggetto di una “pubblica gara” la vendita stessa della quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna delle operazioni predette è stata espletata dai Comuni di Varese e Casciago. Di conseguenza l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per essere riassegnato correttamente. Al riguardo, tuttavia, i Comuni interessati hanno addotto l'ostacolo rappresentato dalla normativa nazionale di cui all'art. 34 co. 22 del Decreto Legge 179/2012. La disciplina in esso contenuta si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Nell'ambito di tale “situazione tipo” rientra anche il caso di specie, in quanto Aspem, successivamente all'1/10/2003 e precisamente nel 2009, è passato sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti come sopra descritto, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di detta scadenza, sino al 31 dicembre 2020. In virtù di dette norme interne, pertanto, il Comune di Casciago non può risolvere l'affidamento prima del 2015, mentre quello di Varese, addirittura, prima del 2030, in violazione delle suddette norme UE.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento genererebbe probabili spese di contenzioso legale con l'affidataria Aspem. Nessun impatto, invece, quanto alla modifica dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/04/04 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L’applicazione dei suddetti principi implica, fra l’altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell’affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L’impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un’organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un’individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un’ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l’affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall’Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l’Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest’ultimo risulti “in house” all’Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest’ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l’attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell’attuale Convenzione, potrebbe addossare all’Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A.”, come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specificino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4020	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Direttiva autorizzazioni)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2013/4020 – ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/20/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che gli artt. 6 e 12, della Direttiva 2002/20/CE, non siano stati recepiti nella normativa italiana. Il predetto art. 12 regola la quantificazione dei "diritti amministrativi", il cui pagamento viene richiesto dai singoli Stati UE alle imprese autorizzate a collocare, sul mercato, reti o servizi di comunicazione elettronica. A norma di tale art. 12, dunque, i medesimi "diritti amministrativi" debbono essere: a) quantificati in modo da coprire solo i costi amministrativi sopportati dall'Amministrazione per gestire il regime delle medesime autorizzazioni o concessioni; b) proporzionati, obiettivi e trasparenti. Più in generale, poi, il predetto art. 6 stabilisce che tutte le "condizioni" (fra cui i "diritti" già considerati), concernenti le predette concessioni o autorizzazioni generali, debbano informarsi alla non discriminatorietà, proporzionalità e trasparenza. Onde meglio garantire il rispetto di tali parametri, l'art. 12 par. 2 impone alle "Autorità nazionali di regolamentazione", che nei singoli Stati applicano alle imprese i suddetti "diritti amministrativi" - a copertura dei costi sopportati per gestire il sistema concessorio o autorizzatorio - di pubblicare un rendiconto annuo sia degli stessi costi amministrativi sostenuti, sia dei diritti amministrativi riscossi. Sul punto, la Commissione ritiene che il Decreto Legislativo 259/03, che ha recepito in Italia la predetta Dir. 2002/20/CE, non abbia trasposto tali prescrizioni. Infatti, le due Amministrazioni cui, in Italia, sono state intitolate le funzioni dell'"Autorità di regolamentazione nazionale", cioè il MISE e l'AGCOM, non sono provviste di un'adeguata rendicontazione: il MISE, infatti, risulta vincolato ad una mera rendicontazione generale, come tale inidonea ad evidenziare analiticamente, come dall'art. 12 par. 2 della Direttiva, i soli costi amministrativi concernenti le funzioni di "regolamentazione" (le stesse funzioni, peraltro, spettano solo a singole unità del MISE); quanto all'AGCOM, i diritti da questa esigiti verrebbero destinati a remunerare le funzioni esplicate dal MISE, per cui si riproporrebbe il problema della non rilevazione analitica dei costi coperti da detti diritti. Inoltre, la Commissione ritiene che il combinato disposto dell' art. 34, co. 2 e dell'Allegato 10 del D. Lgs 259/03 predetto, relativo alla quantificazione dei "diritti amministrativi", non soddisfi le esigenze di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione fatte presenti sopra. In virtù di tali disposizioni, infatti, i "diritti amministrativi" vengono modulati in esclusivo rapporto alla consistenza numerica della popolazione "potenzialmente" destinataria dell'offerta dell'impresa, e non anche in relazione a circostanze concrete e specifiche come il numero dei clienti effettivi, il fatturato e le dimensioni dell'impresa stessa. In breve, tali diritti sono determinati in modo quasi forfettario, per cui essi risultano: 1) assolutamente proibitivo per le piccole-medie imprese e tale da inibire loro l'ingresso sul mercato (a dispetto del dettame di "non discriminazione"); 2) maggiormente gravoso per le imprese di modeste dimensioni, piuttosto che per quelle più grandi (ad onta del criterio di "proporzionalità")

Stato della Procedura

In data 26 aprile 2013 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, come da richiesta della Commissione, i "diritti amministrativi" fossero adeguati alle dimensioni delle imprese "autorizzate", potrebbe ingenerarsi una riduzione delle pubbliche entrate.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Leg

ge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C- 496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione - gli "aiuti di Stato" concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni - delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievoli per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni dei beneficiari; 4) nei casi di fallimento (o assoggettamento a procedura concorsuale) di alcune imprese beneficiarie, l'INPS ha talvolta omesso di insinuare, al passivo del fallimento, il credito al rimborso degli aiuti, o comunque di far valere tempestivamente il credito stesso. Altre volte tale credito, pur ritualmente fatto valere, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Inoltre, nessuna impresa, già versante in stato di insolvenza, è stata interdetta, da parte delle competenti Autorità, dall'ulteriore prosecuzione della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21/11/2012 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, le pubbliche entrate vengono ad accrescersi. Tuttavia, la Commissione ha già deciso, il 20/11/2014, di chiedere alla Corte di Giustizia UE una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie. Tale decisione non si è ancora tradotta in un formale ricorso.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti - che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana - l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte in evase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero considerato prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari, senza che successivi controlli amministrativi intervenissero ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229** – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accredito, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2229	Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2013/2229 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Ai sensi dell’art. 15 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 23 agosto 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all’attuazione della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali disposizioni attuative non sono state, a tutt’oggi, ancora comunicate, la Commissione ritiene che le stesse non siano state ancora adottate, concludendo che la Direttiva in oggetto non è ancora stata attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/70/Euratom mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non produce effetti finanziari, nel senso che il succitato Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che costituisce la normativa nazionale di attuazione della Direttiva 2011/70/Euratom, ha provveduto a finanziare le attività pubbliche, da esso istituite, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest’ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2027	Regime fiscale delle persone “non residenti Schumacker” che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE (“Exit tax”) in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 12 2007/4147	Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale – Durata ragionevole del procedimento giudiziario	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 13 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Detta imposta, a rigore giuridico, colpisce tutti gli operatori che, dietro corrispettivo, si rendono "cedenti" di un bene o "prestatori" di un servizio in favore di una controparte, nell'esercizio di un'attività economica. Tuttavia, il cedente o il prestatore "scaricano" l'IVA, rispettivamente, sul cessionario e sul destinatario del servizio, maggiorando il prezzo della transazione di un importo pari all'IVA stessa. Ora, si supponga che l'acquirente del bene/fruttore del servizio - che ha subito lo "scarico" dell'IVA incombente al cedente o al prestatore - eserciti a sua volta un'attività economica di cessione di beni e/o prestazioni di servizi, dietro corrispettivo. Su queste ultime transazioni, tale operatore risulta, ai sensi di legge, gravato da un proprio debito IVA. Ora, la citata Direttiva prevede che, ove i beni e/o i servizi, acquistati da un operatore, siano da esso finalizzati all'esercizio della propria attività imprenditoriale di cessione/ prestazione di servizi, il medesimo operatore possa "detrarre", dal debito IVA da cui è gravato per legge (c.d. IVA a debito), la stessa IVA che gli è stata "scaricata" dal soggetto da cui ha acquistato detti beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA a credito). Se, poi, l'ammontare dell'IVA a credito eccede quello dell'IVA a debito, l'art. 183 della predetta Direttiva consente al contribuente di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso". Al riguardo, la Corte di Giustizia ha precisato che un rimborso procrastinato di oltre tre mesi, rispetto al momento in cui si ingenera il relativo diritto, sarebbe inaccettabile. Ora, dal combinato disposto degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, risulta che la previsione di un periodo non eccedente i suddetti 3 mesi, per il rimborso di cui si tratta, sarebbe concesso in Italia non a tutti gli aventi diritto al rimborso stesso, ma solo a quelli, tra loro, che: 1) prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale, a garanzia di un'eventuale restituzione dei rimborsi al Fisco, ove gli stessi risultino, in seguito, indebiti; 2) ovvero siano contribuenti c.d. "virtuosi", cioè muniti di una serie di requisiti, compreso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività. Al riguardo, la Commissione osserva che il termine finale di 3 mesi concerne categorie troppo ristrette di contribuenti (laddove dovrebbe coinvolgere la totalità dei medesimi) e, in relazione alle stesse, risulta subordinata alla sussistenza di requisiti troppo onerosi (si pensi al procacciamento di una fideiussione che abbia durata triennale). Per gli altri contribuenti non rientranti nelle categorie suddette, quindi, il termine del rimborso sarebbe, illegittimamente, prolungato oltre il trimestre. Peraltro, la Commissione osserva che, anche per i contribuenti "virtuosi" o prestanti cauzione, il termine di 3 mesi rimarrebbe, di fatto, non rispettato.

Stato della Procedura

Il 27 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che - in contrasto con l'art 8 della Decisione 88/376/CE e gli artt. 2,6,10,11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 - l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su del tabacco importato di contrabbando. L'anno 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che essi avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", l'obbligazione in questione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro, per l'importo predetto. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale- il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, successivamente condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti, dopo aver premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei due Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata", l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, detto momento iniziale dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Il vizio, in particolare, riposerebbe sul fatto che l'accertamento sarebbe stato puramente congetturale, poichè la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo ove contenuta in una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore"(in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Sussiste impatto finanziario: obbligo di versamento alla UE di dazi doganali per € 2.120.309,50

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE**

"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui infra, il trattamento fiscale applicato agli operatori definiti "non-residenti Schumacker", vale a dire coloro che, residenti fiscalmente in uno Stato della UE, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato della stessa Unione. In base, infatti, ai principi della "libera circolazione delle persone" e della "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE), i medesimi soggetti dovrebbero godere, nello Stato UE di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. Al pari di questi ultimi, in particolare, dovrebbero poter godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti – posto che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Pertanto, se gli stessi non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante", sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi, essendo pertanto meno "liberi" di esercitarvi un'impresa, di quanto non lo siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Questi ultimi, infatti, potrebbero godere del privilegio, sconosciuto ai primi, della detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Ora, l'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, i carichi familiari rientranti in tutte le tipologie di cui agli articoli precedenti lo stesso art. 24, consente ai "non residenti" di detrarre solo i "carichi familiari" corrispondenti ad alcune delle suddette tipologie. La Commissione contesta poi la Legge 24/12/2007, n. 244, la quale nega, ai soggetti "non residenti" (quindi anche ai "non residenti Schumacker"), la possibilità di adire al regime fiscale di favore previsto per i c.d. "contribuenti minimi", laddove ammette a tale regime i residenti che si trovino nelle stesse condizioni dei primi.

Stato della Procedura

Il 25/04/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. A tacitazione delle richieste UE, gli artt. 5 e 6 del disegno di "Legge europea 2013 bis" prevedono: 1) estensione degli sgravi per tutti i carichi familiari (artt. 1 – 23 D.P.R. 917/86) anche ai "non residenti in condizione "Schumacker" ove risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un buono scambio di informazioni, risultando titolari in Italia di almeno il 75% del reddito complessivo e non essendo ammessi, negli Stati di residenza, alle stesse detrazioni. 2) estensione del regime "de minimis" anche ai "non residenti in condizione Schumacker" che risiedano in uno Stato UE o in uno Stato SEE con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni, producendo in Italia almeno il 75% del loro reddito.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'estensione ai "non residenti in condizione Schumacher" delle detrazioni per carichi familiari, si verificherà una perdita Irpef pari a € 5 milioni annui; con l'estensione, agli stessi soggetti, del regime "de minimis", si verificherà una perdita di gettito pari a circa € 2 milioni annui.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0043- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nell’ordinamento nazionale, la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE.

Ai sensi dell’art. 29 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° gennaio 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni.

Il 4 febbraio 2013, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una “messa in mora” con la quale ha invitato lo stesso a comunicare le misure di attuazione predette.

Poiché tali misure non sono state rese note alla Commissione, quest’ultima ritiene di non poter disporre di dati sufficienti a ritenere che la presente Direttiva è stata attuata nell’ordinamento italiano.

Di conseguenza, la Commissione stessa ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento nazionale, la predetta Direttiva 2011/16/UE.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2011/16/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente procedura non presenta ricadute finanziarie

Scheda 5 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2157- ex art. 258 del TFUE**

“Disciplina in materia di imposta di successione –Regime dei Titoli di Stato”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l’art. 63 del Trattato TFUE e l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi al principio della “libera circolazione dei capitali”, con riferimento, in particolare, all’area dei Paesi dell’Unione europea (art. 63 TFUE), e a quella dei paesi aderenti al SEE (art. 40 SEE). Tale principio obbliga ciascuno Stato della UE, o del SEE, a non adottare normative nazionali che rendano la circolazione dei capitali, che avvenga esclusivamente all’interno del territorio del medesimo Stato, più vantaggiosa di quanto non sia la circolazione di tali capitali fra il territorio dello stesso Stato e quello di altri Stati appartenenti o alla UE o al SEE stessi. Con tale principio, la Commissione ritiene confliggere il disposto dell’art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Detto articolo attiene all’“imposta di successione”, che normalmente colpisce la trasmissione ereditaria di beni da una persona deceduta ad un altro soggetto. La stessa imposta, che grava l’attivo ereditario, presenta un ammontare proporzionale a quello degli stessi beni relitti. Ora, la predetta normativa del Testo Unico stabilisce che i titoli del debito pubblico – compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro – nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l’“attivo ereditario”, cioè non entrano a far parte della massa colpita dalla suddetta imposta di successione. Al riguardo, la Commissione ritiene detta normativa suscettibile di porsi in contrasto con il principio della “libera circolazione dei capitali”, qualora venisse interpretata nel senso che gli unici titoli pubblici, esenti da imposta di successione, siano quelli emessi solo dallo Stato italiano, e non anche quelli degli altri Stati della UE o del SEE. Se, infatti, fosse accettata una tale lettura della normativa in oggetto, i soggetti residenti in Italia potrebbero essere scoraggiati dall’investire i loro capitali in titoli emessi dagli altri Stati UE o SEE, per timore che, una volta deceduti, i loro eredi debbano soggiacere all’imposta di successione, laddove, ove l’investimento si riversasse in titoli pubblici emessi dallo Stato italiano, detta imposta non verrebbe applicata. Quindi, i soggetti residenti in Italia sarebbero meno liberi (perché scoraggiati dalla prospettiva dell’imposta di successione sui loro eredi) di investire in titoli emessi da altri Stati UE o SEE, di quanto non siano liberi di investire in titoli di Stato italiani. Di conseguenza, poiché l’investimento in titoli rappresenta un trasferimento (o circolazione) di capitali, si deve concludere che il legislatore italiano avrebbe reso la circolazione di capitali italiani, in direzione di altri Stati UE o SEE, più difficoltosa di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali, ove fosse del tutto interna ai confini dello Stato italiano

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In ossequio alle richieste della Commissione, l’art. 6, co. 1, lett. b) del disegno di Legge europea 2013 bis ha escluso dall’imposta di successione, al pari dei titoli dello Stato italiano, anche i titoli di altri Stati UE o SEE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’esclusione, dalla massa ereditaria imponibile e quindi dall’imposta di successione, dei titoli di Stato emessi dagli altri Stati UE o SEE, si verificherebbe una diminuzione delle entrate pari a 1, 6 milioni di Euro annui.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2156 - ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina in materia d'imposta di successione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 63 del Trattato TFUE e 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico europeo (SEE), sulla "libera circolazione dei capitali" riferita, rispettivamente, all'area di tutti gli Stati dell'Unione europea (art. 63 TFUE) e a quella di tutti gli Stati aderenti al SEE (art. 40 SEE). Per il principio suddetto, i singoli Stati UE o SEE non possono disporre in modo da rendere più difficile la migrazione dei capitali dal proprio territorio verso altri Stati UE o SEE (o viceversa), di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali nel perimetro del loro medesimo territorio. Al riguardo, la Commissione ritiene che confligga con il principio in questione l'art. 3, commi 1, 2 e 4 del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990, che stabilisce, in favore di alcuni enti con scopo non lucrativo ("fondazioni" e "associazioni riconosciute" operanti per vari fini di pubblica utilità, Onlus e fondazioni bancarie ex L. 461/1998), l'esenzione dall'imposta di successione sui lasciti per testamento. Sono esentati, altresì, i trasferimenti dello stesso tipo in favore di enti diversi dai suddetti, purchè i lasciti vengano finalizzati agli stessi scopi istituzionali di questi ultimi. Tuttavia, il co. 4 stabilisce che detto beneficio fiscale, concesso agli enti non lucrativi residenti in Italia, operi, nei confronti degli enti analoghi aventi sede all'estero (compresi gli altri Stati UE e SEE), solo "a condizioni di reciprocità". Quindi, per tali enti esteri, l'esenzione dall'imposta non sarebbe automatica, ma verrebbe concessa solo ove lo stato straniero (anche UE o SEE), nel quale risiede l'ente, prevedesse la stessa esenzione sulle successioni in favore degli enti non lucrativi analoghi residenti in Italia. Pertanto, ove la normativa dello Stato UE o SEE non esentasse espressamente, dall'imposta di successione, i lasciti in favore di enti non profit italiani, l'ente appartenente a tali Stati sopporterebbe, in Italia, l'imposta di successione sui lasciti successori in Italia. Quindi gli operatori italiani sarebbero maggiormente invogliati, confidando su un trattamento fiscale di favore, a testare in favore di organismi non lucrativi italiani, piuttosto che di enti similari residenti in altri Stati UE o SEE. Atteso, inoltre, che la Corte di Giustizia (C-31/11), ha definito i trasferimenti "a causa di morte" come rientranti nella categoria del "movimento di capitali", si deve concludere che la legislazione fiscale italiana finisce per scoraggiare la circolazione, verso gli altri Stati UE o SEE, dei capitali relitti "a causa di morte". Da ultimo la Commissione, pur riconoscendo che tutti gli Stati UE e SEE debbono garantire la "libera circolazione dei capitali", ha precisato che solo le Autorità UE possono attivarsi per garantire la generale applicazione di tale principio, non essendo consentito agli Stati UE di provvedere, in tal senso, con l'inserimento di clausole di reciprocità nella normativa nazionale.

Stato della Procedura

Il 21/02/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. In risposta alle richieste UE, l'art. 6, co. 1, lett. a) del disegno di Legge europea 2013 bis ha esonerato, dall'imposta di successione, anche gli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'ammissione, anche degli organismi non lucrativi stabiliti in altri Stati UE o SEE, al godimento dell'esenzione dall'imposta di successione, si verificherà una perdita di gettito fiscale. Tuttavia, essendo la stessa assolutamente trascurabile, non merita di essere rilevata.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2088 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 143 e 144 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Dir. IVA), l’art. 9 del D.P.R. n. 633/72. L’IVA è un’imposta che grava le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ove effettuate dietro corrispettivo. Essa opera mediante applicazione di un’“aliquota” ad una “base imponibile”, quest’ultima costituita dall’importo del corrispettivo della relativa cessione o prestazione. In particolare, l’art. 86 della suddetta Direttiva indica come quantificare la “base imponibile”, nel caso specifico dell’IVA sui beni importati, in uno Stato UE, da uno stato terzo. Nel caso di specie, dunque, l’art. 86 stabilisce che in tale base imponibile – relativa ai beni importati - vengano conteggiati, oltre al corrispettivo, anche gli importi delle “spese accessorie”, fra cui quelle dovute al trasporto dello stesso bene importato. Ora, in caso di importazione di un bene da uno stato terzo, il diritto UE stabilisce che l’IVA può essere pagata dall’importatore immediatamente alla dogana, cioè all’ingresso nello Stato membro dell’Unione. Quindi, anche quando l’IVA viene pagata secondo tali modalità, è necessario conteggiare nella base imponibile, relativa al bene importato, anche le spese di trasporto del medesimo, come sancito dal predetto art. 86. Proprio in forza di tale presupposto, l’art. 144 della stessa Direttiva, sopra citato – pur ponendo per ferma la regola che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, sono di per sé soggetti ad IVA – ammette l’eccezione relativa alla circostanza che gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base imponibile dell’IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest’ultima alla dogana (scopo della norma è di evitare che lo stesso servizio, già gravato dell’IVA alla dogana, venga nuovamente tassato, individualmente, durante il trasporto nello Stato dell’Unione). Veniamo, dunque, all’art. 143 della Direttiva in questione, che, in combinato disposto con l’art. 23 della Dir. 2009/132/CE e l’art. 1 della Dir. 2006/79/CE, stabilisce che certe importazioni di beni nell’Unione, da paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a € 10 innalzabile fino a € 22 dallo Stato membro, o quelli oggetto di “piccole spedizioni prive di carattere non commerciale” – siano esenti da IVA. Ora, le Autorità UE hanno più volte ribadito che, di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, debbano beneficiare, sempre, della medesima esenzione. Per converso le Autorità italiane, applicando il predetto art. 144 e non il combinato disposto di norme da ultimo menzionato, trattano tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA: pertanto, di regola sottopongono gli stessi servizi ad IVA, esentandoli solo se l’IVA stessa sia stata già pagata, su di essi, alla Dogana. La situazione italiana come sopra descritta – che la Commissione ritiene in conflitto con la disciplina UE - si fonda su un’interpretazione sia amministrativa che giudiziaria del sopra menzionato art. 9 del D.P.R. 633/72 in coordinamento con l’art. 69 dello stesso Decreto.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato, ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove il Fisco italiano, come richiesto, rinunciasse all’imposizione sulle prestazioni accessorie alle importazioni di modesto valore dagli stati terzi, si verificherebbe una riduzione delle entrate.

Scheda 8 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2011/4175 - ex art. 258 del TFUE**

“Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene incompatibile, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE e con lo scopo ad essa sotteso, la normativa di cui all’art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. La Direttiva sopra menzionata intende eliminare, nel settore dei tabacchi lavorati, le discriminazioni che i singoli Stati UE potrebbero applicare nei confronti dei prodotti importati da altri Stati dell’Unione. Pertanto, onde creare un’uniformità di trattamento anche a livello fiscale, i succitati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa: 1) un’accisa “ad valorem”, operante mediante applicazione di un’unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi; 2) un’accisa “specificata”, fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall’entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile. Al riguardo, la normativa italiana già menzionata prevede l’applicazione, e alle sigarette e al tabacco tagliato “fino”, di un’accisa definita “minima”, la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituisce un tipo particolare di accisa “specificata”. Detta accisa minima non è applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato “a taglio fino” – il cui prezzo risulta inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta – sopportano un’accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all’accisa riferita alla predetta classe più richiesta. Ne deriva che, in quanto l’accisa produce una lievitazione del prezzo del prodotto e si scarica pertanto sul consumatore, i prodotti più economici finiscono per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore. Di conseguenza, poiché i prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE, la normativa italiana finisce per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l’obiettivo della disciplina UE. Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai summenzionati artt. 7 e 14, l’applicazione dell’accisa “specificata” (di cui l’accisa “minima” italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi. Inoltre, a rigore terminologico e giuridico, un’accisa “minima” supporrebbe che, nell’ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venga stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall’accisa “minima” stessa. Non potrebbe pertanto definirsi “minima” l’accisa in questione, in quanto di importo superiore a quella applicata ai prodotti tabacchieri più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, come richiesto dalla Commissione, l’accisa sul prodotto transfrontaliero venisse ridotta sino all’importo applicato al prodotto domestico, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.

Scheda 9 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE**

"Exit tax" in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE), sulla "libertà di stabilimento" delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l'art. 31 dell'Accordo SEE, che estende lo stesso principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Il riconoscimento di tale libertà verrebbe inficiato dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall'Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell'attività di una sua organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l'art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle fattispecie della "cessione" dell'azienda ad altro titolare o della "liquidazione" della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come quando, nel caso di cessione o di liquidazione dell'impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. "plusvalenze" date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell'impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all'estero della sede o delle attività dell'impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le "plusvalenze" generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono "effettive", ma "latenti". Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell'impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. In proposito, la Commissione ha considerato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, le imprese italiane verrebbero disincentivate dall'espandersi nel mercato estero, in quanto sopporterebbero, in tal caso, gravami fiscali più pesanti di quelli gravanti analoghe operazioni, ove iscritte nel solo territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una limitazione della libertà di "stabilimento", intesa come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche italiani), di trasferire, in altro Stato UE o SEE, componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

Il 24/11/10 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'art. 91 del Decreto Legge 24/1/2012, per tacitare le richieste della Commissione, ha previsto la sospensione, a richiesta delle società interessate, dell'imposta in oggetto, in base ai criteri di cui alla sentenza della Corte UE C-371/10, del 29/11/11. E' prevista, tuttavia, la decadenza da detta sospensione, qualora si verificino le circostanze che dovranno essere indicate in un apposito Decreto Regolamentare.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, fossero abolite in generale le exit tax su trasferimenti di impresa (o assimilati) verso Paesi UE o SEE, si verificherebbe la diminuzione di entrate fiscali.

Scheda 10 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.**

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul loro territorio. Per converso, la Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante stesso, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina - e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione. D’altra parte, le stesse norme prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nel territorio regionale. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei prezzi applicati nei confronti del consumatore medesimo. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa già gravante su di essi, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27/11/2008 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Con note del 27/01/2010 e 12/05/2011, la Commissione ha chiesto chiarimenti sul “coordinamento” tra la L.R. 47/1996, di cui alla presente procedura, e il nuovo sistema di contribuzione sull’acquisto di carburanti per autotrazione (L.R. 14/2010). La Regione FVG, con il contributo del MEF – Dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, ha risposto alla Commissione con note del 2010 e 2011, comunicandole poi, nel febbraio 2012, che il suddetto sistema di contribuzione è stato applicato dall’ 1/11/2011. A tutt’oggi si è in attesa di risposta da parte della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il ripristino per intero dell’accisa sui prodotti energetici, come richiesto dalla Commissione, determinerebbe un aumento delle pubbliche entrate.

Scheda 11 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112/CE, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero o andarne soggette o, quantomeno, andarne "esenti". L'art. 2 di essa Direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto "passivo", inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della Direttiva prevede, al massimo, che "determinate" attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo "pubblico" (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non "tutte" le attività di interesse pubblico), possano essere "esenti", ma non "escluse" (quindi, in quanto meramente "esenti", tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dal principio UE - per cui, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, sarebbe irrilevante la natura dello scopo perseguito dall'imprenditore - si porrebbe l'art. 4, co. 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società "commerciali" (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, essendo la loro attività principale, per converso, non orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale non lucrativa. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - in cambio dell'aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico. Tali operazioni - che per il diritto UE sarebbero sempre "commerciali" (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di "commercialità") e, dunque, soggette ad IVA - per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità "pubblica". Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere "escluse" dall'IVA, potendo tuttalpiù essere considerate "esenti", sempre, in quest'ultimo caso, a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente allo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità "pubblica" dell'ente sia riconducibile ad una delle ipotesi di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto il 10/11/2009 ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 30/09/2010. Il 4/06/2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, cui il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle entrate hanno dato riscontro con nota prot. n. 5934 del 13/07/2012.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 12 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2007/4147 – ex art. 258 del TFUE.

“Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato il principio unionale per cui un diritto, attribuito ai singoli da una norma della stessa UE, deve godere di “effettività”. La Legge 20/12/79, n. 1239, prevede l’applicazione, alle importazioni di carni bovine in Italia da altri Stati della UE, di “diritti di visita sanitaria”, quantificati in base ai tassi di cui alla tabella allegata alla L. 30/12/70, n. 1239. Essi diritti, per la disciplina nazionale, trovano il loro fondamento nei controlli sanitari cui la merce in questione viene assoggettata. Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha precisato che i prelievi in oggetto - laddove non vengano adeguati al costo del servizio pubblico prestato (il predetto controllo sanitario) - contrastano con il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE (artt. 34 – 36 del TFUE). Giusta detto principio, le merci, che fanno ingresso da uno Stato UE in un altro, non possono subire misure che scoraggino la loro importazione e circolazione nel secondo Stato, avvantaggiando in tal modo le merci analoghe prodotte internamente. Tale assunto generale trova, naturalmente, un limite nei casi in cui dette misure siano funzionali alla tutela di esigenze generali impretermisibili, come la “salute pubblica”. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, le misure in questione non possono risultare eccessive rispetto a quanto necessario alla protezione delle istanze pubbliche sopra descritte. Nel caso di specie, dunque, la Corte UE ha asserito che i succitati “diritti di visita sanitaria”, in linea di principio, scoraggiano le importazioni UE che ne vengono incise, ledendo, pertanto, il principio della “libera circolazione delle merci” nella stessa misura di un dazio doganale. Tuttavia, la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto detti diritti conciliabili con l’ordinamento UE, laddove si dimostri, nel singolo caso concreto, che gli stessi sono esigiti in funzione di superiori ragioni di igiene pubblica, in quanto fissati a corrispettivo di un controllo sanitario e adeguati al costo del medesimo servizio. A questo punto, però, la Corte di Cassazione italiana ha più volte sottolineato che spetterebbe al soggetto percosso da tali prelievi (l’importatore delle merci) dimostrare, per ottenerne il rimborso, che gli stessi non sono quantificati in modo proporzionato al costo del controllo prestato. Secondo la Commissione, invece, tale inversione dell’onere della prova - dall’Amministrazione al contribuente - renderebbe estremamente difficile i rimborsi in oggetto, dal momento che solo la stessa Amministrazione potrebbe fornire, in modo plausibile, una ricostruzione dei costi effettivamente connessi ai controlli espletati. Pertanto, il diritto del contribuente al rimborso, in quanto subordinato ad un onere probatorio “diabolico”, verrebbe praticamente svuotato della sua “effettività”. Ora, tale diritto – al rimborso di un prelievo incompatibile con la disciplina UE – è, a sua volta, un diritto sancito dall’ordinamento UE. Quindi la Commissione ritiene che la normativa italiana, compromettendo l’effettività di un diritto individuale sancito dall’ordinamento UE, ha violato, di rimando, il principio fondamentale dell’Unione che è stato menzionato in apice.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Se, come richiesto dalla Commissione, venissero ridotti i “diritti di visita sanitaria”, di cui è causa, si verificherebbe una riduzione del gettito delle pubbliche entrate.

Scheda 13 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0398	Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2013/0228	Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	PM	Si	Stadio invariato
Scheda 5 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	MM ex 260 C-379/10	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2014/0134 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0398 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Ai sensi dell’art. 9 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 27 ottobre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2010/64/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo di attuazione della sopra menzionata Direttiva 2010/64/UE comporta un aumento della spesa pubblica, precisamente nella misura di € 6.084.833,36 annui. Per il triennio 2014-2016, detti oneri faranno carico al Fondo di Rotazione istituito con l’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; a partire dal 2017, la copertura verrà assicurata dalla riduzione delle “spese rimodulabili” di cui all’art. 21, comma 5, lett. b) della Legge 31/02/2009, n. 196.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/0228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

Ai sensi dell'art. 22 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 6 aprile 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in quanto non ha ancora ricevuto la comunicazione in oggetto, ritiene che dette misure non siano state ancora adottate, per cui la presente Direttiva non sarebbe stata ancora recepita nel sistema ordinamentale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. LE Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/36/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'attuazione della Direttiva in oggetto non implica un aumento della spesa pubblica, pur istituendo nuovi diritti di indennizzo (nella fattispecie in favore delle “vittime della tratta di esseri umani”). Infatti, il citato Decreto di attuazione ha stabilito che gli aventi diritto a tali indennizzi siano ammessi a concorrere – come precisato dall'art. 6 del Decreto stesso – sul Fondo già istituito con la Legge 1 agosto 2003, n. 228, entro i limiti del medesimo.

Scheda 4 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.**

"Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2004/80/CE, sull'indennizzo pubblico alle vittime di reato, non sia stata attuata correttamente. Detta Direttiva è rivolta alla difesa delle vittime "transfrontaliere", cioè di quelle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato della UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato della stessa Unione, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest'ultimo Stato. Poiché la giurisdizione, in ordine ad un reato, spetta allo Stato nel cui territorio detto reato si è consumato (anche se la vittima è straniera), il legislatore UE ha voluto, con la Direttiva in questione, evitare che il transfrontaliero si trovi esposto, nello Stato di realizzazione del reato, ad una latenza di protezione, rispetto ai profili "risarcitori" collegati al reato medesimo. Quindi, la Direttiva stessa ha imposto, a tutti gli Stati dell'Unione europea, l'adozione di un nucleo di norme minime, relative alla "tutela civile" delle vittime di reati intenzionali e violenti. Si precisa che la "tutela civile" della vittima, di cui si tratta, non attiene alla persecuzione penale dell'autore del reato, la quale opera in funzione del ristoro di un interesse generico di tutta la collettività, ma è finalizzata a proteggere, invece, gli interessi particolari dell'offeso, fornendo la "riparazione" dei danni che il reato ha inferto a quest'ultimo. Tale tipo di riparazione consiste nell'erogazione, in favore della vittima del reato, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, come già sottolineato, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo di offrire al transfrontaliero un'adeguata "tutela civile" nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l'estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest'ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell'Unione, le vittime di "tutti" i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l'autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione dallo Stato di un "equo indennizzo". Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione ritiene che detta Dir. 2004/80/CE sia stata trasposta in Italia soltanto in parte, in quanto l'indennizzo pubblico è stato ammesso, dal legislatore nazionale, non con riguardo a "tutti" i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che, in quanto la Direttiva si ricollega alla Convenzione di Bruxelles dell'83, il legislatore italiano dovrebbe, quanto meno, ritenere indennizzabili dallo Stato i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la predetta Convenzione ha, espressamente, menzionato tali categorie criminose come giustificanti l'intervento compensativo da parte dello Stato.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'estensione del novero delle fattispecie, per le quali è previsto l'indennizzo pubblico nei confronti della vittima, a tutti i reati intenzionali e violenti o, comunque, ad ulteriori ipotesi di reato intenzionale e violento, implicherebbe un notevole aumento degli oneri finanziari dello Stato.

Scheda 5 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia, a tutt'oggi, non abbia ancora eseguito la sentenza della Corte di Giustizia del 24/11/2011, con la quale si riteneva in contrasto, con il diritto UE, l'art. 2, commi 1 e 2 della legge 13/4/1988 n. 117. Tale articolo, prima della modifica di cui appresso, prevedeva infatti che un soggetto – al quale un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse inferto un danno ingiusto - non godesse di un incondizionato diritto di rivalsa nei confronti dello Stato italiano, ma potesse essere indennizzato, da quest'ultimo, solo in casi estremamente circoscritti. In primo luogo, infatti, lo Stato veniva esentato da tale responsabilità ove la cattiva amministrazione della giustizia si fosse risolta, nello specifico, in un errore nell'interpretazione delle norme giuridiche o nella valutazione dei fatti o delle prove. Inoltre, anche al di fuori di tali ambiti, nessuna responsabilità statale sarebbe potuta seguire ad una mancanza del giudice, commessa nell'esercizio delle sue funzioni, che non fosse riconducibile ai casi - di rarissima evenienza e quasi impossibili da dimostrare - del dolo o della colpa grave. In proposito, la Corte aveva osservato che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità statale fossero state estese anche al caso, in cui il giudice avesse sbagliato non nell'applicazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si sarebbe posto il problema della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE si ingenera, quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – legislativo, amministrativo o, come nel caso di specie, giurisdizionale – venga a violare una norma dell'Unione. E' pur vero, d'altronde, che una tale responsabilità, per la giurisprudenza comunitaria, è subordinata alla condizione che la violazione della norma europea risulti "manifesta". Ciò significa che: 1) la norma violata deve essere in primo luogo attributiva, in via diretta, di diritti a favore di singoli soggetti, oltre che precisa e chiara; 2) l'errore del giudice, nell'applicare la stessa norma, deve essere inescusabile; 3) l'interpretazione erronea e quella corretta della stessa norma siano state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. In conclusione, dunque, la Corte UE aveva ritenuto, con la suddetta sentenza, che il diritto italiano finiva per concedere - al soggetto danneggiato da un giudice che avesse scorrettamente applicato, nei confronti del primo, il diritto unionale - delle chance di indennizzo, da parte dello Stato, molto più ristrette di quelle che, nelle stesse circostanze, sarebbero state previste dalla giurisprudenza UE, che è parte integrante del diritto UE. E' stata rilevata, pertanto, una violazione di detto diritto unionale.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE. Nel disegno di Legge europea 2013 bis era stato inserito l'art. 23, a tacitazione delle richieste della Commissione. Tale articolo è stato poi soppresso. Attualmente non è stato ancora sottoposto al Parlamento alcun provvedimento normativo in superamento della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'introduzione, nell'ordinamento nazionale italiano, di una più estesa responsabilità dello Stato per errore del magistrato nell'applicazione della normativa dell'Unione europea, comporta un aumento della spesa pubblica.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	RC C-124/14	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 3 2011/2098	Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	SC (C-596/12)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)
Scheda 7 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	SC (C-312/11)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata l'art. 157 del Trattato TFUE e gli artt. 5, 7 e 14 della Direttiva 2006/54/CE. L'art. 157, stabilendo che la "retribuzione" dei lavoratori deve essere uguale per gli uomini e per le donne, include nel concetto in questione non solo il salario, ma tutti i "vantaggi" economici che il datore corrisponde al lavoratore in ragione "dell'impiego di quest'ultimo". La Corte UE ha poi precisato (C-262/88) che la "retribuzione" ricomprende anche le erogazioni pensionistiche, purchè relative a regimi "professionali" e non legali. I primi ricorrono quando: 1) i beneficiari della pensione siano considerati come una particolare categoria di lavoratori; 2) la pensione sia rapportata al periodo di servizio prestato; 3) l'importo della pensione sia calcolato in base all'ultimo stipendio del lavoratore. Ora, il predetto art. 5 della Direttiva ribadisce il divieto di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali". L'art. 7, poi, qualifica regime pensionistico "professionale" quello dei dipendenti pubblici, quando la pensione trovi la sua ragione direttamente nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione stessa. Infine, l'art. 14 sottolinea, ancora, che non sono ammesse discriminazioni, da un sesso all'altro, per quanto riguarda la "retribuzione", intesa in senso estensivo come sopra. Con tale normativa, la Commissione ritiene contrastare l'art. 24, co. 10 del Decreto Legge convertito con Legge 22/12/11, n. 214. Detto articolo collega il diritto alla pensione "anticipata" – quella, cioè, pagabile prima che il titolare raggiunga l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" – a condizioni diverse, in relazione al sesso del percipiente. In particolare, le donne possono accedere alla suddetta pensione "anticipata" con il pagamento dei contributi per 41 anni e 3 mesi, laddove agli uomini è richiesto il più impegnativo requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi. Una tale discriminazione contrasterebbe con le sopra menzionate norme UE, in quanto le pensioni dei dipendenti pubblici atterrebbero a regimi "professionali" e, come tali, dovrebbero soggiacere al principio di uguaglianza, anche con riguardo, come nella fattispecie, ai presupposti per l'accesso al trattamento pensionistico. Per converso, le Autorità italiane hanno replicato che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici, come definito attualmente dall'ordinamento italiano, risulta di tipo "generale" e non "professionale", in quanto: 1) per l'art. 21 della stessa L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12, i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP – già ente per le pensioni dei pubblici dipendenti – sono state assorbite dall'INPS, che risulta attualmente investito di una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo").

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

"Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE sulla durata "massima" dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Detto art. 3 prevede che, per ogni 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo, mentre l'art. 6 stabilisce che la durata massima del lavoro settimanale non possa essere, in media, superiore a 48 ore (straordinari inclusi). L'art. 17 della Direttiva medesima, tuttavia, consente che tali regole possano essere derogate, dalla normativa nazionale, quando il lavoro abbia caratteristiche oggettive tali che la sua durata non possa essere fissata normativamente. E' tale il caso - rappresentato emblematicamente dalla condizione dei lavoratori con compiti "dirigenziali" - in cui il lavoratore stesso, stante la natura peculiare della sua attività, può trovarsi obbligato a rendere le sue prestazioni oltre i massimali orari "normali", avendo comunque la facoltà di riequilibrare il sovraccarico di lavoro, subito per uno o più giorni, con la decurtazione dell'orario di servizio del giorno o dei giorni successivi. In questo senso dispone il succitato art. 17 della stessa Direttiva, che prevede come il lavoratore, sottoposto ad un orario giornaliero superiore al massimale suddetto (in quanto la sua posizione lo esige), abbia diritto ad un periodo di riposo "immediatamente successivo". In Italia, i predetti limiti di orario sono stati recepiti dagli artt. 4 e 7 del Decreto Legislativo 2003/66. Tuttavia, l'art. 41 del successivo Decreto Legge 112/2008 stabilisce che nè il massimale dell'orario giornaliero, né quello del lavoro settimanale, si applichino ai medici del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Una tale eccezione è stata prevista al fine di garantire la reperibilità del personale per le "guardie mediche". Ora, la Commissione ritiene che tale deroga non sia compatibile con la succitata Dir. 2003/88/CE. Infatti, anche se per la legge italiana tutti i medici del servizio pubblico sono formalmente dei "dirigenti", di fatto solo una parte di essi versa nella condizione sostanziale corrispondente a tale qualifica. I dirigenti effettivi, infatti, ove siano tenuti, per la loro peculiare responsabilità organizzativa, a prolungare l'attività lavorativa oltre i limiti di orario predetti, possono riequilibrare la richiesta di tale maggiore impegno concedendosi dei riposi compensativi. Per converso, i medici reclutati in Italia per le "guardie mediche" non sono effettivamente dirigenti, come dimostra, oltre al fatto di ricevere un trattamento economico inferiore a quello connesso a tale "status", il fatto che i medesimi medici non possono, dopo aver affrontato un carico lavorativo oltre i limiti previsti dalla Direttiva, concedersi dei riposi immediatamente successivi all'espletamento della loro prestazione. Per tali medici, quindi, la Commissione chiede una rigorosa applicazione dei limiti di orario previsti dalla Dir. 2003/88/CE.

Stato della Procedura

Il 17 marzo 2014 è stato presentato un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un impatto finanziario, in quanto la continuità del servizio sanitario - messa in forse dalla riduzione, richiesta dalla UE, dell'orario lavorativo dei medici non "dirigenti" reclutati per le guardie mediche - verrà di nuovo garantita non mediante l'assunzione di nuove unità di personale, ma da una più efficace organizzazione delle risorse esistenti.

Scheda 3 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2011/2098 - ex art. 258 del TFUE**

"Prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – Direttiva 93/103/CE "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 93/103/CE, la quale verte in tema di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca, non sia stata ancora correttamente recepita, in modo del tutto corretto, nell'ordinamento interno italiano. Con la precedente "messa in mora", la Commissione aveva avanzato perplessità circa il puntuale recepimento delle disposizioni contenute, nella Direttiva, rispettivamente agli artt. 2, lett. g); 3, par. 1, lett. a); 3, par. 2; 8; 9; 11; Allegato I, punto 4.4, comma 1; Allegato II, punto 4.3, comma 1; Allegato I, punto 5.3, comma 1; Allegato II, punto 5.3, comma 1; Allegato II, punto 15; definizione del campo di applicazione dell'Allegato II della Direttiva. Al riguardo, le Autorità italiane hanno dimostrato in modo persuasivo, nelle risposte alla "messa in mora", che il complesso della normativa italiana vigente - costituito, in primo luogo, dal Decreto Legislativo di recepimento n. 298/1999, quindi dal D. Lgs 81/2008, dai D. Lgs.vi 271/99 e 272/99 e, infine, dagli artt. 292 e ss. del Regio Decreto 327/1942 (Codice della Navigazione) – ha introdotto nell'ordinamento italiano quasi tutte le disposizioni della Dir. 93/103/CE che la Commissione riteneva scorrettamente recepite. Tuttavia, la Commissione rimane del parere che la legislazione italiana non si sia uniformata ancora alla predetta Direttiva, per quanto attiene alla definizione, contenuta all'Allegato II di quest'ultima, del campo di applicazione delle prescrizioni di cui all'Allegato stesso. Infatti, nell'Osservazione Preliminare contenuta nel citato Allegato, gli obblighi in esso stabiliti vengono imposti ".....ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente". Ora, nell'Osservazione Preliminare dell'Allegato II del Decreto Legislativo 298/1999 – detto Allegato corrisponde al suddetto Allegato II della Direttiva – le succitate "caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività e "condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente" divengono, da circostanze che impongono l'adempimento degli obblighi prescritti nell'Allegato, elementi che, viceversa, impongono dei limiti e delle eccezioni ai medesimi obblighi. Di ciò costituisce evidenza il disposto della già menzionata Osservazione Preliminare all'Allegato II al D. Lgs. 298/1999, secondo il quale gli obblighi previsti dallo stesso allegato devono applicarsi "..... nella misura consentita dalle caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente". Ciò significa, in altri termini, che le norme di cui all'Allegato II della Direttiva risultano vincolanti, in Italia, solo nei limiti in cui, all'adempimento, non facciano ostacolo le "caratteristiche del luogo di lavoro", le "caratteristiche dell'attività", le "condizioni" ed un eventuale "rischio a bordo di una nave da pesca esistente". Per converso, come già sottolineato sopra, il tenore dell'Osservazione Preliminare all'Allegato II della Dir. 93/103/CE depone nel senso che le predette circostanze non operano quali limiti agli obblighi di cui all'Allegato medesimo, ma anzi sono considerate come fatti generatori di tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 20/02/14 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno superato i rilievi espressi nella presente procedura di infrazione, tramite l'art. 15 della Legge europea 2013 bis.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il Decreto Legislativo 81/08, come in seguito modificato, non abbia attuato correttamente la Direttiva 89/391/CE, relativa alle misure concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro. In particolare, la Commissione ritiene che l'istituto della "delega" di funzioni dal datore di lavoro ad un terzo, come disciplinato dall'art. 16 di cui al predetto Decreto ed in combinato disposto con altre norme nazionali, finirebbe per sollevare indebitamente il datore di lavoro "delegante" da gran parte delle sue responsabilità circa la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il predetto art. 16, in verità, stabilisce che il datore di lavoro, per il fatto della delega, deve sempre "vigilare" sul corretto svolgimento delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che un tale assunto sia troppo debole e non chiarisca che, come dalla Direttiva 98/931/CE sopra indicata, la responsabilità originaria del datore di lavoro in materia di tutela dei lavoratori, pur in caso di delega, deve rimanere "integra", come quando non vi sia stato deferimento di funzioni. Di seguito, le obiezioni della Commissione: 1) l'Italia adduce che l'art. 2087 c.c. sarebbe una norma "di chiusura" di applicazione generale, la quale fonderebbe perentoriamente la piena responsabilità del datore di lavoro in ogni circostanza (quindi anche in caso di "delega"). In proposito, la Commissione ribatte che gli obblighi, pur generali, stabiliti da tale articolo, non sono imputati al datore di lavoro ma all'"imprenditore", per cui non coinvolgerebbero il datore di lavoro che non fosse "imprenditore" ai sensi dell'art. 2082 c.c.; 2) l'Italia ha prodotto una copiosa giurisprudenza che dilata rilevantemente la responsabilità datoriale anche in caso di delega, allineandola ai dettami UE. Tuttavia, la Commissione sottolinea che le sentenze citate connettono tale responsabilità alla circostanza che sussista un "reato". Pertanto, la responsabilità in questione sarebbe aleatoria, in quanto dipende dalla scelta pressochè arbitraria del legislatore nazionale qualificare un fatto come reato o come illecito civile; 3) quanto all'obbligo di vigilanza che il datore di lavoro, secondo il predetto art. 16 del Decreto, dovrebbe osservare in caso di delega, la Commissione ritiene lo stesso particolarmente tenue, in quanto, come dal medesimo art. 16, co. 3, secondo periodo, si esaurirebbe nella mera adozione del "modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4" Ora, circa detto modello - la cui applicazione renderebbe il datore in regola con il suo dovere di controllo e, quindi, definitivamente esente da responsabilità - l'art. 30 dispone che esso si sostanzia, fra l'altro, nell'attuazione di un sistema di controllo del modello stesso, il quale controllo, a sua volta, conduca alla modifica dell'organizzazione ogni qual volta "siano scoperte violazioni significative" delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro. Ciò dimostrerebbe che, in Italia, il datore di lavoro verrebbe ritenuto adempiente alle prescrizioni di cui al suddetto art. 30 e, quindi, in regola con i suoi obblighi di vigilanza, anche quando modifichi il modello organizzativo della sua azienda solo dopo, che lo stesso sistema si sia rivelato inadeguato a sventare le già menzionate "violazioni significative" della normativa antinfortunistica e di salute del lavoratore".

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato", allegato alla Direttiva 1999/70/CE inerente alla stessa materia. Il lavoratore a tempo determinato gode di diritti più limitati, rispetto a quelli connessi al rapporto "a tempo indeterminato". Per queste sue peculiarità, il contratto "a termine" può prestarsi ad un impiego "abusivo", qualora i datori di lavoro ricorrano a tale schema di contratto non in quanto adeguato, per la sua particolare flessibilità, a rispondere ad obiettive esigenze aziendali, ma per eludere le maggiori tutele previste per i lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, i datori di lavoro - anziché assumere i lavoratori con contratti a tempo indeterminato - potrebbero stipulare, in successione di tempo, distinti contratti di lavoro a tempo determinato, in tal modo ottenendo le stesse prestazioni relative ad un contratto a tempo indeterminato, senza concederne, tuttavia, le garanzie. Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo consente, al datore di lavoro, di ricorrere al contratto a termine (come tale comportante garanzie più tenui per il lavoratore), solo ove sussistano precise condizioni, prima quella per cui, in caso di rinnovo successivo di più contratti a tempo determinato, ricorrano le ragioni "obiettive" a motivazione del rinnovo stesso (una di esse ragioni è, ad esempio, la natura "stagionale" del lavoro, che necessariamente implica, per le variazioni rilevanti del carico di lavoro in rapporto alle condizioni climatiche, assunzioni successive e limitate a determinati periodi dell'anno) In Italia il D. Lgs. 368/2001, attuativo della Direttiva in questione, ha previsto all'art. 5, par. 4, per scoraggiare l'abuso del contratto a termine, la sanzione per cui - risultando una successione di contratti a termine in difetto dei requisiti giustificativi - il lavoratore deve essere considerato giuridicamente come parte di un unico rapporto a tempo "indeterminato", con la tutela ad esso pertinente. La stessa normativa italiana, tuttavia, esclude che il suddetto art. 5 del D. Lgs 368/2001 si applichi al personale docente, tecnico e amministrativo assunto "a termine" nella scuola pubblica. Detti dipendenti pubblici - c.d. "precari" - vengono resi parte di distinti contratti a termine stipulati in successione di tempo, che attribuiscono loro una posizione lavorativa fortemente svantaggiata rispetto a quella spettante ai loro colleghi "di ruolo", cioè assunti a tempo indeterminato e svolgenti mansioni identiche. Quindi, per i lavoratori a termine della scuola pubblica, ogni ennesimo contratto di lavoro viene considerato come fosse il primo, nel senso che gli stessi lavoratori non godono degli scatti di anzianità e dei correlativi avanzamenti stipendiali. Tale situazione, secondo le Autorità UE, contraddice la clausola n. 5 del sopra menzionato Accordo quadro, in quanto, nel caso di specie, la segmentazione del rapporto di lavoro in molteplici e successivi contratti a termine non sarebbe fondata su ragioni obiettive (come la sopra ricordata stagionalità del lavoro), ma risulterebbe assolutamente artificiosa e preordinata all'elusione delle garanzie tipiche del lavoro "a tempo indeterminato".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, nella scuola pubblica, i rapporti di lavoro a termine divengano a tempo indeterminato, con l'acquisto degli annessi diritti soprattutto economici, aumenterebbe la spesa pubblica.

Scheda 6 - Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

"Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva che, in Italia, la Direttiva 98/59/CE in materia di "licenziamenti" non sia stata correttamente recepita, avendo il legislatore italiano illegittimamente escluso, dall'applicazione della procedura del licenziamento "collettivo" – e quindi dai connessi benefici – i lavoratori inquadrati come "dirigenti". Al riguardo, si precisa che il licenziamento "collettivo", in base alla predetta Dir. 98/59/CE, si applica in presenza di due condizioni: 1) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti; 2) l'estraneità, del motivo di tali licenziamenti, alla persona dei lavoratori licenziati. La prassi del "licenziamento collettivo" prevede particolari garanzie per i lavoratori: infatti non solo l'azienda deve previamente consultare i loro rappresentanti, per negoziare la sospensione o la riduzione dei divisati licenziamenti, ma, ove vi proceda, i lavoratori dismessi hanno diritto a particolari misure di sostegno sociale. Tale speciale procedura non si applica, in ogni caso, quando ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Tuttavia, nell'ambito di tali eccezioni, non è compresa la circostanza che i licenziamenti abbiano coinvolto, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, in Italia, la Legge 223/1991, come modificata, ha negato ai dirigenti la possibilità di avvalersi della procedura del "licenziamento collettivo". Ora, si ponga attenzione alla circostanza per cui il licenziamento collettivo viene applicato, per la Direttiva, ove in un certo periodo convenzionale venga licenziato un certo tot di lavoratori (vedi sopra). Ne deriva che in Italia, non essendo i dirigenti conteggiati nel novero dei licenziamenti "rilevanti" ai fini dell'applicazione del "licenziamento collettivo", gli stessi dirigenti dismessi verranno esclusi dai benefici di tale procedura e, peraltro, anche i lavoratori non dirigenti licenziati troveranno più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto la soglia dei licenziamenti rilevanti sarà più difficilmente raggiungibile. Ciò vanificherebbe lo scopo essenziale della Dir. 98/59/CE, che è quello di estendere al massimo le forme di tutela sociale dei lavoratori. L'Italia ha obiettato che il trattamento giuridico di un dirigente non può essere assimilato a quello degli altri lavoratori, in ragione della specialità del suo ruolo: egli, infatti, sarebbe una sorta di "alter ego" del datore di lavoro, godendo di un'autonomia decisionale tale da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Pertanto non avrebbe senso estendere, ad un soggetto responsabile di un licenziamento, le stesse garanzie apprestate nei confronti dei lavoratori licenziati. Al riguardo, la Commissione replica che è necessario operare un distinguo tra dirigenti "apicali", i quali godono effettivamente di una sostanziale autonomia, e quelli che, pur formalmente qualificati come "dirigenti", in concreto sono preposti soltanto a settori limitati dell'impresa, in condizioni di subordinazione, fra l'altro, ai citati dirigenti apicali. Ritiene dunque la Commissione che, riguardo a tali tipologie di "dirigenza" non apicale, l'esclusione dall'ammissione alla procedura del "licenziamento collettivo" sarebbe ingiustificata.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha dichiarato che l'Italia ha disatteso gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Lavoro e affari sociali**Procedura di infrazione n. 2006/2441 - ex art. 258 del TFUE .**

"Recepimento non corretto ed incompleto della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato il non corretto recepimento di alcune disposizioni della Direttiva 2000/78, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La stessa è stata trasposta in Italia, in generale, per Decreto Legislativo 216/2003, con l'eccezione di alcune sue prescrizioni - come quelle contenute ad esempio nell'art. 5 - che sono state recepite con la Legge 12 marzo 1999, n. 68. Detto art. 5 attiene, in particolare, all'applicazione del principio della parità di trattamento - che coimplica quello della soppressione di ogni discriminazione - alle condizioni di lavoro della speciale categoria dei "disabili" (salvo che la discriminazione non sia imposta dalla stessa natura della mansione esercitata e che, inoltre, la finalità con essa perseguita sia legittima ed il mezzo discriminatorio proporzionato). In proposito, la Corte sottolinea come la Direttiva in questione contenga una disciplina attinente, indifferentemente, non solo a "tutti" i datori di lavoro pubblici e privati, ma anche a "tutti" i disabili e a "tutti" i momenti del rapporto di lavoro. Per converso, la normativa italiana di attuazione non avrebbe una portata generale, coinvolgendo nelle garanzie, previste dalla legislazione europea, soltanto alcune categorie di datori e di disabili, senza coprire peraltro tutti gli aspetti dell'esperienza lavorativa. Ad esempio, laddove la Direttiva pone a carico di tutti i datori l'obbligo di non richiedere al disabile prestazioni incompatibili con il suo stato, la normativa nazionale impone lo stesso obbligo soltanto a quei datori che abbiano, alle proprie dipendenze, dei disabili assunti in base alle procedure di assunzione obbligatoria regolate dall'art. 3 della stessa Legge 68/1999. La delimitazione della sfera dei lavoratori disabili ammessi a far valere un tale obbligo, peraltro, implica di riflesso un'ulteriore limitazione della cerchia dei datori vincolati all'obbligo medesimo: infatti il regime di assunzione obbligatoria, predetto, si applica solo nei confronti delle imprese che abbiano almeno 15 dipendenti. Ne deriva che solo dette imprese, in Italia, soggiacciono all'obbligo di non applicare il disabile a mansioni incompatibili con le sue condizioni. Altresì, la Direttiva prevede che ai lavoratori disabili debbano essere offerte "soluzioni ragionevoli", cioè misure adeguate di sostegno, in ordine a tutti gli aspetti attinenti al lavoro, nessuno escluso. Al contrario, nella normativa interna italiana manca qualsiasi riferimento all'applicazione di tali misure al momento della "formazione" dei lavoratori disabili stessi. Infine, la Corte di Giustizia rileva che molte norme di cui alla legislazione nazionale non sono immediatamente vincolanti, ma abbisognano, per divenire tali, dell'integrazione di ulteriori atti emananti dalle Autorità nazionali, rimanendo peraltro, l'attuazione di queste ultime, puramente eventuale.

Stato della Procedura

Il 4/07/2013 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE (C-312/11). Le Autorità italiane, con la Legge 9/98/2013, n. 99, di conversione del D. L. 28/06/2013, n. 76, hanno adattato la normativa nazionale ai rilievi della Commissione, segnatamente mediante l'art. 9, co. 4 ter del suddetto Decreto Legge.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali**Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE**

"Esercizio di poteri speciali".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a.", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0289	Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0404	Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/0400	Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4064	Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2008/4541	Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2014/0289 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013, che modifica la Direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Ai sensi dell'art. 3 della stessa Direttiva 2013/10/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro il 19 marzo 2014, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non siano state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 27 maggio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2013/10/UE, nell'ordinamento nazionale, mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Salute, in data 24 giugno 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2013/0404 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l’Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non sono state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

In data 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la presente Direttiva, nell’ordinamento interno, tramite Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture emesso in data 27 gennaio 2014

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2013/0400 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Italia non ha ancora recepito, nel suo ordinamento nazionale, la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Ai sensi dell'art. 2 della stessa, gli Stati membri pongono in essere, entro il 28 ottobre 2013, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto tali misure di attuazione, come sopra descritte, non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che esse non sono state ancora adottate, per cui la Repubblica italiana non avrebbe ancora recepito, nel proprio sistema giuridico nazionale, la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 28 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/12/UE, in oggetto, mediante il Decreto Legislativo del 19 febbraio 2014, n. 20.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4064 – ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della UE in materia di ascensori. In particolare, sarebbe in contrasto con tale normativa europea la legislazione italiana di cui al Decreto Ministeriale 11/01/2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolato “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Esso Decreto non si applica a tutte le tipologie di ascensori né a tutte le fattispecie di trasporto, ma solo agli ascensori destinati al trasporto di persone “in servizio pubblico” e agli ascensori verticali nei quali la cabina presenta un’inclinazione minore di 15° rispetto alla verticale. Tali tipologie, tuttavia, rientrano comunque nell’ambito coperto dalla sopra menzionata Direttiva comunitaria, stante la portata generale di quest’ultima, per cui è pacifico che la normativa nazionale in questione non possa recare disposizioni configgenti con quelle contenute nella medesima Direttiva. Tuttavia, la Commissione sostiene che il Decreto Ministeriale, di cui sopra, contenga numerose prescrizioni non coerenzabili con la disciplina dell’Unione europea. Quest’ultima ha inteso garantire che gli ascensori, prodotti in qualsiasi Stato membro della UE, possano liberamente circolare negli altri Stati membri, senza venirne ostacolati dalla difformità dei requisiti tecnici diversi per essi eventualmente richiesti dalle rispettive normative interne degli stessi Stati. A tal fine, l’art. 5 par. 1 della Direttiva in oggetto ha disposto che i momenti dell’“installazione”, nonché della “messa in servizio” di tali ascensori, siano considerati a norma solo per il fatto di rispondere positivamente alla valutazione tecnica di conformità come disciplinata al capitolo II della Direttiva stessa 95/16/CE. Pertanto, il legislatore comunitario esclude che la normativa nazionale, vigente nei singoli Stati membri, possa subordinare l’autorizzazione all’impianto e alla messa in servizio degli ascensori a procedure di valutazione ulteriori, rispetto a quella informata ai parametri previsti dalla Direttiva al succitato allegato II della stessa. Tuttalpiù, l’art.2 par. 4 di tale Direttiva consente agli Stati membri, onde tutelare l’incolumità delle persone, di imporre controlli di tipo successivo, da applicarsi pertanto ad ascensori già in servizio. In proposito il D.M. 11/1/10, sopra menzionato, sottopone l’installazione e la messa in servizio della tipologia di ascensori, ivi considerata, alla previa valutazione tecnica di un’apposita Autorità interna (l’USTIF): tale prescrizione duplicherebbe illegittimamente, ad avviso della Commissione, la procedura autorizzativa già disciplinata dalla Direttiva al suo Allegato II. Un altro punto di difformità della normativa italiana, rispetto alla Dir. 95/16/CE, concernerebbe la circostanza per cui, ai fini del parere di “conformità” dell’ascensore ai parametri di cui all’Allegato II suddetto, il D. M. menzionato impone necessariamente l’applicazione delle norme europee EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2. In proposito, la Commissione ritiene che la Direttiva stessa non verrebbe contraddetta ove la disciplina nazionale consentisse che la suddetta conformità potesse essere certificata anche per mezzo dell’applicazione di strumenti alternativi, rispetto a quelli rappresentati dalla predette norme EN 81-28, EN 81-70 ed EN 81-1/2, ed egualmente efficaci.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2011/4030 – ex art. 258 del TFUE**

"Commercializzazione dei sacchetti di plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 16 e 18 della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi, nonché l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE, che applica una procedura di informazione alle norme tecniche adottate dai singoli Stati membri. La normativa nazionale contestata è contenuta all'art. 1, commi 1129 e 1130 della Legge n. 296/06 (Legge Finanziaria 2006), che prevede, dal 1° gennaio 2011, il divieto di commercializzare in Italia i sacchi di plastica da asporto merci, i quali non presentino i requisiti di "biodegradabilità" indicati dalla stessa Legge. Nella "messa in mora", si lamentava che le Autorità italiane avrebbero disatteso precisi obblighi informativi previsti dalla legislazione UE. In particolare, a norma del suddetto art. 16 della Direttiva 94/62/CE (Direttiva "imballaggi"), gli Stati membri sono tenuti, ove adottino misure incidenti nel settore degli imballaggi medesimi - come quelle concernenti le caratteristiche tecniche imposte agli stessi - a darne comunicazione alla Commissione prima di dare loro applicazione. Tale obbligo è rivolto a consentire, alle Autorità UE, di scrutinare tempestivamente la normativa nazionale, onde evitare che, all'interno dei singoli Stati membri, determinati prodotti siano ammessi in commercio solo se rivestiti di caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui alla legislazione dell'Unione. Una tale difformità, infatti, renderebbe il mercato interno di un singolo Stato inaccessibile al prodotto transfrontaliero che, pur in regola con le prescrizioni unionali, non risultasse conforme ai dettami del legislatore nazionale. Sempre in vista dello stesso scopo, l'art. 8 della Direttiva 98/34/CE stabilisce, in generale, che alla Commissione debbano essere comunicate, ancora allo stadio di "progetto", tutte le misure adottate da uno Stato membro le quali indichino una specificazione tecnica, o un altro requisito, o comunque una regola, la cui applicazione viene imposta come condizione imprescindibile per l'ammissione in commercio di determinati servizi o prodotti. Con la presente "messa in mora complementare", la Commissione rileva che in ragione del divieto, sopra menzionato, di immettere in commercio gli imballaggi risultanti non biodegradabili in base alle regole fissate dalla stessa normativa italiana, sono state effettivamente introdotte regole tecniche diverse da quelle imposte in sede UE, violando l'art. 18 della Direttiva. Quest'ultimo, infatti, ha stabilito che gli Stati membri debbano consentire la commercializzazione degli imballaggi di plastica, quando i medesimi rechino i requisiti di cui alla Direttiva stessa. Per converso, la normativa italiana finirebbe, indebitamente, per escludere dal commercio anche gli imballaggi in regola con le prescrizioni della Direttiva in questione, ove non presentassero i requisiti di biodegradabilità di cui alla Legge Finanziaria 2006. La Commissione ritiene che anche il testo di cui all'art. 2 del D. L. 2/2012, convertito nella L. 24/3/2012, n. 28 ed emesso dall'Italia in seguito all'invio della "messa in mora", risulti in contrasto con il predetto art. 18. Il suddetto art. 2, infatti, pur prevedendo delle eccezioni al divieto di commercializzazione di cui alla Finanziaria 2006, tuttavia collega tali deroghe alla sussistenza, nel prodotto, di ulteriori requisiti tecnici che risultano, anch'essi, diversi da quelli che la Direttiva 94/62/CE ritiene idonei a consentire la stessa immissione in commercio.

Stato della Procedura

In data 24 ottobre 2012 è stata inviata un messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci**Procedura di infrazione n. 2008/4541** - ex art. 258 del TFUE.

"Ostacoli alla commercializzazione in Italia dei camini o dei condotti in plastica".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 89/106/CEE sulla fissazione di regole uniformi per tutta l'area UE in ordine ai materiali da costruzione, della Direttiva 2009/142/CE sui requisiti uniformi per gli apparecchi a gas e, infine, dell'art. 36 del Trattato TFUE, che vieta, fra l'altro, le restrizioni che uno Stato UE ponga alla commercializzazione, sul proprio territorio, di prodotti fabbricati in conformità alla legislazione vigente in un altro Stato dell'Unione europea. Il primo degli atti normativi succitati, ovvero la Dir. 89/106/CE, stabilisce che possono essere commercializzati, in tutti i Paesi membri della UE, i prodotti recanti il marchio CE. Quest'ultimo può senz'altro essere apposto a tutti i prodotti rispondenti ai requisiti previsti, alternativamente, dall'art. 4 par. 2 della Direttiva medesima, che indica, a tal proposito: 1) i requisiti stabiliti dalle norme nazionali che riprendano le regole tecniche fissate, in proposito, da organismi tecnici europei come il CEN e/o il CENELEC; 2) il requisito consistente nel rilascio di un "benestare tecnico europeo" (ETA), secondo la procedura stabilita al capitolo III della Direttiva stessa. Tuttavia, all'art. 4 di essa Direttiva, si precisa che, quando certi prodotti esulano dall'ambito di applicazione del marchio CE – per cui non possono obiettivamente esibire detto marchio – gli stessi sono legittimati a circolare ugualmente sul mercato interno di tutti gli Stati UE, purchè conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente in uno di questi Stati. Pertanto, nessuno Stato UE può impedire l'ingresso, nel proprio mercato nazionale, dei prodotti da costruzione non rientranti nella sfera di applicazione del marchio CE, i quali risultino comunque conformi alla relativa legislazione tecnica dello Stato UE di provenienza. Di conseguenza, lo stesso Stato UE di importazione non può subordinare l'ingresso di tali prodotti, nel proprio territorio, all'apposizione ai medesimi di un marchio CE, quando essi presentino tutti i requisiti richiesti dalla legislazione interna del Paese UE di provenienza. Tuttavia, le Autorità italiane hanno emanato un atto normativo (Decreto Legislativo n. 152/06 del 3/4/2006), il quale, precisamente all'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, conterrebbe previsioni incompatibili con le succitate norme UE: 1) in primo luogo lo stesso Decreto imporrebbe che tutti i condotti, specialmente se utilizzati in funzione di caldaie a condensazione, fossero metallici: ciò impedirebbe la commercializzazione, in Italia, dei camini e dei condotti in plastica, anche se muniti del marchio CE; 2) in seconda battuta, esso Decreto subordinerebbe la circolazione, sul mercato italiano, di tutto il materiale da costruzione – anche quello non ricompreso, dalla Dir. 89/106/CE, nell'ambito di riferimento del marchio CE – all'apposizione, sul medesimo materiale, dello stesso marchio.

Stato della Procedura

Il 29/09/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 3 del disegno di Legge europea 2013 bis ha modificato l'Allegato IX, parte V, sezione II, punto 2.7, primo periodo, del D. Lgs 152/06, sostituendo, al requisito costituito dall'apposizione della marcatura CE, quello relativo all'"idoneità" rispetto "all'uso previsto".

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE**

"Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori "domestici". Diversamente, i primi sarebbero meno "liberi" di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano "formati sul posto". In proposito, si precisa che può qualificarsi "giocatore formato sul posto", in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli "transfrontalieri". Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della "libera circolazione dei lavoratori". In ogni caso, le violazioni alle "libertà" riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino "necessarie" al soddisfacimento di istanze di rilevanza "generale", sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti "formati sul campo" (in prevalenza "domestici"), soddisferebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote "riservate", mediante l'accollo allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori "formati sul campo" - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore "formato sul campo", costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con l’art. 45 del Trattato TFUE e con l’art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell’ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall’Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell’Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l’Italia ha addotto che anche l’art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l’esigenza generale che verrebbe tutelata, con l’obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l’opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro (avvocati stabiliti)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/4202	Regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e modelli (Direttiva 98/71/CE)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2013/0405	Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2014/0130 – ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea rileva che non è stata ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

In base all’art. 12 della medesima, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi - necessari all’attuazione nei rispettivi ordinamenti nazionali degli artt. 1-8 e dell’art. 10 della stessa - entro il 16 marzo 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, in quanto i suddetti provvedimenti di recepimento non le sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati neppure adottati, per cui conclude che la Direttiva 2011/7/UE non è stata ancora attuata nell’ambito dell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 22.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4215 – ex art. 258 del TFUE**

"Iscrizione all'albo professionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia**Violazione**

La Commissione europea ritiene che il trattamento, in Italia, delle richieste di iscrizione presso gli Ordini forensi - presentate da operatori muniti di titoli abilitanti alla professione di avvocato, rilasciati in altri Stati della UE, c.d. "Stati di origine" – contrasti con le Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE. Le criticità si pongono, in particolare, per i titoli di avvocato rilasciati in Spagna, ove l'avvocatura può essere esercitata dai laureati in giurisprudenza senza ulteriore qualificazione, mentre in Italia si richiede, all'uopo, anche un tirocinio presso uno studio legale e il superamento di un apposito esame di Stato. Ora, gli ordini forensi italiani rifiutano l'iscrizione automatica di tali titoli esteri, esigendo, per l'iscrizione stessa, requisiti ulteriori come il trascorso esercizio della professione nello Stato conferente il titolo, o l'esistenza di un domicilio professionale nel medesimo Stato. Sul punto, la Commissione ha distinto tre diverse fattispecie. La prima di esse vede un operatore che, conseguito in uno Stato UE il titolo abilitante all'avvocatura ed iscritto lo stesso titolo presso le Autorità dello stesso Stato, chiede di essere iscritto in un altro Stato UE (l'Italia nel caso concreto) con lo stesso titolo rilasciato all'estero e di esercitare sotto lo stesso titolo, senza convertirlo nel corrispondente titolo in vigore nello Stato "ospitante". In tal caso dovrebbe applicarsi l'art. 3 della Dir. 98/5/CE, per il quale l'operatore ha diritto ad un'iscrizione "automatica" presso lo Stato UE "ospitante. Diverso il caso in cui lo stesso operatore, munito di titolo per l'avvocatura e di iscrizione transfrontalieri, voglia esercitare in un altro Stato UE con il titolo previsto, all'uopo, in quest'ultimo Stato. In tale evenienza, l'operatore deve soddisfare i requisiti non già dell'art. 3, ma dell'art. 10 della predetta Dir. 98/5/CE: deve, quindi, iscriversi con il titolo straniero presso il competente organo dello Stato ospitante (l'Italia nella fattispecie) e, quindi, sotto lo stesso titolo, esercitare effettivamente l'avvocatura, per tre anni, nel secondo Stato. Atteso ciò, lo "Stato ospitante" dovrà, senza pretendere ulteriori requisiti, concedere l'uso del proprio titolo nazionale per l'avvocatura. Ciò, a condizione che i presupposti, cui l'ordinamento dello Stato "di origine" del titolo subordina il rilascio dello stesso (come la frequenza del corso di laurea), siano stati integrati completamente nello stesso Stato. Altrimenti, ricorrerebbe la terza ipotesi indicata dalla Commissione, soggetta alla disciplina del XII Considerando della predetta Dir. 98/5/CE e alla sentenza "Cavallara" (C-311/06): in essa ipotesi ricadono quanti, laureati in giurisprudenza in Italia, si rechino in un altro Stato UE il cui ordinamento consenta l'esercizio dell'Avvocatura in base alla mera laurea, ed in quest'ultimo Stato iscrivano il loro titolo. Quindi, ritornano in Italia per avviare la procedura di cui al predetto art. 10 (iscrizione presso l'organo forense italiano ed esercizio triennale dell'avvocatura). In tale ultima fattispecie, dunque, l'art. 10 non può trovare applicazione, ricorrendo una forma di abuso del diritto UE (utilizzato per mero "shopping" della normativa più favorevole e non per reali esigenze di libera circolazione dei servizi). Ne deriva che lo Stato ospitante può, al riguardo, denegare la concessione del titolo nazionale o subordinarla alla prova degli ulteriori elementi già indicati sopra.

Stato della Procedura

Il 20/11/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), debbano presentare requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4202 – ex art. 258 del TFUE**

“Regime transitorio per la protezione del diritto d’autore dei disegni e dei modelli”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 17 della Direttiva 98/71/CE, relativa ai “disegni” e “modelli”. Questi, come elementi estetici attinenti ad un prodotto, sono oggetto di apposita “registrazione” presso gli Uffici competenti dei singoli Stati UE. Il soggetto, in favore del quale è eseguita la registrazione, acquista un’esclusiva sulla loro utilizzazione, che decade decorso un certo numero di anni da detta registrazione. Con tale decadenza, il modello/disegno cade “in pubblico dominio”, nel senso che anche i terzi, diversi dal titolare della vecchia registrazione, possono utilizzare gli elementi estetici, di cui si tratta, senza il consenso di quest’ultimo. Ora, la Direttiva 98/71/CE – poichè le varie normative nazionali attribuiscono, alla registrazione, periodi di efficacia diversi da uno Stato UE ad un altro - ha scelto di ovviare a tale difformità estendendo un diritto similare a quello sul modello/disegno, cioè il “diritto d’autore”, a tutti i modelli/disegni che abbiano ricevuto una registrazione efficace in almeno uno degli Stati UE. Tale “copertura” ricomprende anche quei modelli/disegni che, già registrati come tali, siano caduti, prima dell’entrata in vigore della Direttiva nel singolo Stato, “in pubblico dominio” per decadenza della registrazione. Sul disegno/modello caduto in pubblico dominio, dunque, il diritto esclusivo, già attribuito dalla registrazione scaduta, viene rivitalizzato nella forma del “diritto d’autore”. Detta reviviscenza è retroattiva, in quanto inizia ad operare dal momento in cui il disegno/modello (già registrato) è stato “creato”, prolungandosi per i 70 anni di tutela tipici del diritto di autore (anche se, nel frattempo, il disegno/modello è caduto in pubblico dominio). Ora, può darsi che alcuni terzi, prima che la Direttiva stessa acquistasse vigenza nello Stato UE della registrazione - e, quindi, nell’incolpevole ignoranza di detta protezione retroattiva - abbiano utilizzato, senza il consenso dei titolari della registrazione medesima, dei modelli/disegni che erano divenuti, all’epoca, di pubblico dominio. Per questo, l’art. 17 predetto, intendendo tutelare la buona fede di tali soggetti, consente ai singoli Stati UE di limitare l’estensione temporale del “diritto di autore”, nel senso di prevedere – per quei disegni/modelli i quali, prima che la Direttiva acquisisse efficacia nello Stato UE, erano stati utilizzati da terzi in quanto caduti in pubblico dominio– la “sospensione” della copertura temporale garantita dal diritto di autore. La sospensione può anche perdurare dopo l’entrata in vigore della Direttiva, ma solo, in tal caso, entro i ristretti limiti temporali idonei a consentire - ai terzi che hanno iniziato a commerciare o fabbricare il prodotto (recante il modello/disegno) poco prima dell’entrata in vigore della Direttiva – di smaltire le loro scorte o di esaurire la stessa attività. Pertanto, la Corte UE ha stabilito che la sospensione di detto diritto d’autore - dopo l’attuazione della Direttiva nello Stato UE - per un periodo pari o superiore a 10 anni, sarebbe eccessiva. Quindi si ritiene contrario, all’art. 17 della Dir.98/71/CE, l’art. 239 del D. L. 29/12/11, n. 216 (convertito in Legge 24/02/12, n. 14), in quanto, ferme restando le condizioni di cui sopra, ha sospeso detto diritto di autore fino a 13 anni successivi all’entrata in vigore, in Italia, della suddetta Direttiva.

Stato della Procedura

Il 18/10/13 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 5 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/0405 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, in Italia, la Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate Direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2013/25/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro la data dell’adesione della Croazia all’Unione, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che le medesime non siano state nemmeno adottate, per cui rileva il mancato recepimento della Direttiva 2013/25/UE nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2013/25/UE, mediante l’art. 28 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 “Legge europea 2013 bis”

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di ogni Stato UE possano, in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, operare mediante stabilimento di una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui tale opportunità è consentita alle imprese interne al secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, impone alle Amministrazioni dello stesso Stato, quando cerchino un partner contrattuale, di scegliere quest'ultimo, di regola, attraverso una "pubblica gara": quest'ultima, infatti, è aperta alla partecipazione sia degli operatori domestici che transfrontalieri, garantendo l'aggiudicazione del contratto al partecipante titolare dell'offerta oggettivamente più valida, senza subire discriminazioni in base alla sua nazionalità. L'indefettibilità della pubblica gara comporta che i contratti della pubblica Amministrazione non possano essere automaticamente prorogati: una volta scaduto, infatti, il contratto deve essere riassegnato mediante la predetta gara pubblica (affinchè il nuovo affidatario, fosse anche quello "uscente", risulti portatore dell'offerta "migliore" in base alle circostanze del momento, eventualmente mutate rispetto a quelle della precedente stipula). Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso non solo ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", ma aggiunge, peraltro, che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Con la descritta disciplina UE, contrasterebbero le sopra citate Leggi Provinciali laddove prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche menzionate nelle medesime Leggi. Contestata è, inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999. Ora, la Commissione osserva che l'attuale tenore di esso art. 12, come sopra modificato, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonché di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del suo contratto.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2013/2096	Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2268	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 1992/5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti	MM ex 260 C-249/08	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2013/2096 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1967/2006"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea rileva l'avvenuta violazione dell'art. 19 del Regolamento n. 1967/2006/CE, rivolto ad incoraggiare uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo. In particolare, detto art. 19, al par.fo 2,, obbliga gli Stati membri dell'Unione europea ad adottare, entro il 31/12/2007, dei "piani di gestione" – redatti a norma dell'art. 6, par.fi 2 e 3 e par.fo 4 primo comma del Regolamento n. 2371/2002 – delle attività di pesca esercitate, nelle rispettive acque territoriali, con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe. Il par.fo 5 dello stesso art. 19 dispone che le misure, che gli Stati UE debbono indicare nei piani in questione, debbano essere definite con riguardo a fattori come lo stato di conservazione degli stock, le caratteristiche biologiche dei medesimi, le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati e l'impatto economico eventuale, sulle attività di pesca coinvolte, delle medesime misure previste. Per i par.fi 7 e 9 del medesimo art. 19, i "piani di gestione" in oggetto dovevano essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione ed entro il 30/09/2007. Ove il piano presenti delle criticità, la Commissione è tenuta a chiederne la modifica allo Stato UE, o a chiedere, al Consiglio UE, pertinenti misure a contrasto. Quanto alla situazione dell'Italia, in proposito, la Commissione rileva che: 1) circa le attività di pesca condotte con "reti da traino", nonché con le "sciabiche da natante" e le "reti da circuizione", i relativi piani di gestione esistono e sono stati giudicati, dalla Commissione stessa, conformi al predetto art. 19 del Reg. 1967/2006/CE; 2) quanto al piano di gestione per l'esercizio della pesca con "sciabiche da spiaggia", la Commissione invita l'Italia, che ad oggi non risulta avere elaborato nessun piano di questo tipo, a confermare che non intende adottarlo, atteso che nelle sue acque non viene praticato un siffatto tipo di pesca; 3) in ordine ai piani di gestione per la pesca con "draghe", una prima relativa bozza è stata comunicata nel settembre 2010. Respinta dalla Commissione stessa, è stata sostituita da un'altra versione che è incorsa in un ennesimo parere sfavorevole della Commissione, in quanto le informazioni, in essa contenute, non erano ritenute adeguate né a rappresentare le condizioni effettive degli stock sfruttati, né a quantificare il potenziale impatto che la pesca con draghe avrebbe avuto sull'habitat e sulle risorse sfruttate. Nonostante detti rilievi, quest'ultima versione è stata adottata, dall'Italia, nel dicembre 2010. Quindi la Commissione apriva, in proposito, la procedura Eu Pilot (28/75/MARE). Dopo ulteriori infruttuosi tentativi, le Autorità italiane, pur essendosi impegnate a predisporre un nuovo piano di gestione entro e non oltre il 1° settembre 2012, comunicavano, il 2/07/2012, di non poter rispettare la data predetta, stante la non disponibilità dei dati scientifici richiesti dal piano stesso: Pertanto, a tutt'oggi, l'Italia non ha ancora comunicato un piano di gestione per la pesca con le draghe, contravvenendo in tal modo all'art. 19 del succitato Reg. 1967/2006/CE.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 2 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2009/2268 - ex art. 258 del TFUE**

“Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia e Egitto”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 3, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e gli artt. 1 e 2 della Decisione 74/393/CEE del Consiglio, per aver stipulato una serie di accordi, in materia di pesca, con Libia, Tunisia ed Egitto. Il sopra menzionato art. 3 stabilisce, al par. 1, che l'Unione europea vanta, nel settore relativo alla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, una competenza esclusiva, per cui i singoli Stati UE non hanno il potere di regolare la materia in questione. Il paragrafo 2 del medesimo art. 3 aggiunge, inoltre, che all'Unione europea spetta una competenza del pari esclusiva in ordine alla conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, nei casi in cui tale potestà esclusiva è espressamente prevista in un atto legislativo dell'Unione stessa, o quando la medesima è imprescindibile per consentire alla UE di esercitare le sue attribuzioni al livello interno o, infine, quando tali accordi internazionali avessero un impatto su norme unionali e non puramente interne ai singoli Stati membri. Di conseguenza, la Decisione 74/393/CEE stabilisce che, ogni qualvolta gli Stati dell'Unione stipulino o rinnovino accordi di cooperazione economica ed industriale con paesi terzi od organizzazioni internazionali, debbano notificarne il contenuto alla Commissione, in modo da porre in condizione quest'ultima di verificarne tempestivamente la conformità alle politiche comuni ed evitare, quindi, che contraddicano la competenza esclusiva della UE. Tale disciplina unionale riproduce, sostanzialmente, l'assetto normativo comunitario così come risultava all'epoca in cui gli Accordi contestati, stipulati dall'Italia, sono stati conclusi. Precisamente, la legislazione comunitaria vigente all'epoca dei suddetti Accordi - che la Commissione ritiene essere stata violata in ragione degli stessi - prevedeva, all'art. 3, par. 1, lettera e) del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 32 e con l'allegato I del medesimo Trattato, che la Comunità europea (ora sostituita dalla UE) avesse competenza esclusiva a stipulare convenzioni con soggetti terzi nel settore della pesca. Successivamente, tale spettanza esclusiva veniva ribadita con la Decisione del Consiglio del 3/11/76. Pertanto, la Commissione ritiene incompatibili con il regime UE, sopra delineato, una serie di memoranda of understanding, protocolli e intese per l'attuazione di accordi bilaterali in materia di pesca, che l'Italia ha concluso con alcuni paesi terzi mediterranei. In forza di detti accordi, l'Italia si è vista riconoscere forme di accesso, per le navi italiane, nelle acque territoriali dei paesi succitati, ai fini dell'esercizio della pesca. In proposito, la Commissione europea sostiene che l'Italia, ai sensi del sopra menzionato art. 3 del TFUE, non aveva il potere di negoziare tali accordi, dal momento che gli stessi incidono sulla politica unionale in materia di pesca. Inoltre, si addebita all'Italia l'ulteriore violazione degli obblighi di notifica imposti dalla Decisione 3/11/76 di cui sopra, in quanto la Commissione non sarebbe stata edotta delle intese in questione.

Stato della Procedura

Il 27/9/2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari

Scheda 3 – Pesca**Procedura di infrazione n. 1992/5006 - ex art. 260 del TFUE**

“Mancato controllo circa l’impiego di reti da posta derivanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza del 29/10/2009, C-249/2008, con la quale la Corte di Giustizia UE ha constatato l’inottemperanza dello stesso Stato membro agli obblighi di cui all’art. 1 del Reg. 2241/87/CEE e agli artt. 2 e 31 del Reg. 2847/93/CEE, sul divieto di detenzione ed uso di “reti da posta derivanti”, come responsabili del depauperamento del patrimonio ittico mediterraneo. I punti sottolineati dalla sentenza suddetta sono due: 1) mancanza di controlli, ispezioni e attività di sorveglianza in genere - efficaci e frequenti - sull’esercizio della pesca, onde individuare le infrazioni ai divieti comunitari di detenzione e uso di reti da posta come quelle sopra indicate; 2) difetto – una volta individuate le violazioni – di applicazione di provvedimenti sanzionatori effettivamente incisivi, in grado di neutralizzare il vantaggio economico derivante dalla violazione. Circa il primo punto, la Commissione deriva, dalle informazioni fornite dalle Autorità italiane, che il compito di eseguire i compiti suddetti pertiene essenzialmente al Corpo della Guardia Costiera. Quest’ultimo, oberato da una molteplicità di altre funzioni (soccorso in mare, sicurezza marittima, protezione dell’ambiente marino e, da ultimo, controllo dei poderosi flussi migratori facenti seguito alla c.d. “primavera araba”), considera il monitoraggio sulla legalità della pesca come ufficio puramente secondario, cui non sono dedicate né risorse materiali specifiche né razionali programmazioni dei relativi interventi. Peraltro, si ravvisano: la mancanza di coordinamento della Guardia Costiera con altre strutture competenti (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato), nonché la scarsa qualità delle verifiche (il personale preposto ai controlli ignora le procedure di valutazione c.d. volume/lunghezza, essenziali ad un’efficiente monitoraggio). Peraltro, il taglio al bilancio della Guardia Costiera ha comportato, per il 2011, la decurtazione di un terzo delle già insufficienti ispezioni. I controlli esistenti, inoltre, non vengono condotti su tutta la filiera della pesca (ad esempio sull’immissione del pescato sul mercato), ma solo sulle attività espletate in mare, per cui la loro efficacia risente un’ulteriore menomazione. Quanto al secondo punto evidenziato dalla sentenza, relativo all’inesistenza di sanzioni efficaci contro i trasgressori, la Commissione riconosce che il sistema repressivo italiano, se pure attualmente adeguato in via astratta, è nel concreto deficitario e non vanifica il prodotto della violazione: si rilevano solo 41 procedimenti attivati nel 2010, nessuno di tipo penale, culminati per lo più nell’irrogazione della modesta sanzione amministrativa di € 2000 (a fronte di una previsione normativa nazionale oscillante dai 1000 ai 6000 Euro), in nessun caso accompagnata dalla confisca degli strumenti vietati né dalla sospensione della licenza di pesca.

Stato della Procedura

Il 29/9/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 260 TFUE (Causa C-249/08).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario negativo, in quanto impone un incremento notevole delle attività di monitoraggio richieste dalla Commissione

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0256	Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/0141	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2014/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2013/0401	Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 6 2013/0147	Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/0042	Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 8 2011/2231	Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole	SC (C-339/13)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0287 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

L’art. 9 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10/04/2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/25/UE mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 24 giugno 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0256 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2013/46/UE che modifica la Direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.

L’art. 3 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 febbraio 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 28 marzo 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0141 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

L’art. 5 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/52/UE mediante il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014, n. 38.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura. Infatti l’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 04/03/2014, n. 38, che ha dato attuazione alla Direttiva in questione, ha stabilito che l’applicazione delle misure, dalla medesima previste, dovrà essere garantita, da parte della pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Scheda 4 – Salute**Procedura di infrazione n. 2014/0129 – ex art. 258 del TFUE.**

“Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

L'art. 21 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 25 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/24/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura. Infatti l'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 – attuativo della Direttiva in oggetto – dispone che l'esecuzione delle disposizioni dello stesso Decreto dovrà essere garantita con le risorse stanziare in base alla vigente legislazione.

Scheda 5 – Salute**Procedura di infrazione n. 5 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la Direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 28 ottobre 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

Con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, le Autorità italiane hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5, e 12 della Direttiva in oggetto, dandone comunicazione alla Commissione in data 25 marzo 2014.

Tuttavia la Commissione, non avendo a tuttoggi ricevuto comunicazione dei provvedimenti nazionali di piena attuazione dell’art. 1, paragrafi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 di essa Direttiva, ritiene che i medesimi provvedimenti non siano stati ancora adottati, per cui è addivenuta alla conclusione che la Direttiva 2012/26/UE non abbia ancora ricevuto piena trasposizione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 aprile 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane, con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42, hanno attuato nell’ordinamento nazionale l’art. 1, paragrafi 1, 5 e 12 della Direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0147 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

L’art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 2 gennaio 2013, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 22 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/62/UE mediante il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 17

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura, in quanto, nell’ambito del suddetto Decreto Legislativo 19/02/2014, n. 17, che ha dato attuazione alla Direttiva di cui è causa, l’art. 3 ha stabilito che le disposizioni contenute nel Decreto stesso debbano essere attuate mediante impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Scheda 7 – Salute**Procedura di infrazione n. 2013/0042 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

L'art. 61 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 10 novembre 2012, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto non le sono stati comunicati i provvedimenti attuativi di cui sopra, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 27 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto, n. 2010/63/UE, mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura produce effetti finanziari negativi sul bilancio dello Stato, nella forma di un aumento della spesa pubblica, per quanto attiene le misure di cui all'art. 37 del suddetto Decreto Legislativo n. 26/2014, di attuazione della Direttiva 2010/63/UE, di cui è causa. In particolare, l'art. 41 individua le risorse che seguono: sulla base di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. i), della L. 06/07/2013, n. 96, con i fondi di cui all'art. 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca degli approcci alternativi; con € 52.500,00 a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; con un importo annuale pari ad € 1.000.000 per gli anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1997, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, con Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

Scheda 8 – Salute**Procedura di infrazione n. 2011/2231 – ex art. 258 del TFUE.**

“Non corretta applicazione della Direttiva 1999/74/CE relativa alle condizioni minime per la protezione delle galline ovaiole”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato che l'Italia non si è ancora uniformata interamente alla Direttiva 1999/74/CE, in quanto, non garantendo che, al 1° gennaio 2012, sul suo territorio le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie “non modificate”, ha violato gli artt. 3 e 5, par.fo 2 della stessa Direttiva. In forza di tali disposizioni, alla data predetta gli allevatori avrebbero dovuto sostituire “in toto” le gabbie “non modificate” con quelle “modificate”. Queste ultime corrispondono ad una tipologia di gabbia dotata di requisiti ulteriori, rispetto a quelli delle gabbie “non modificate”, allo scopo di garantire una maggiore attenzione alla salute animale. In particolare si precisa, a titolo di esempio, che le gabbie “modificate” devono presentare una superficie, per ovaiole, di almeno 750 cmq a fronte del minimo di 550 richiesto per le gabbie “non modificate” e che le mangiatoie debbono avere una lunghezza minima di 12 cm, a fronte di quella minima di 10 per le gabbie “non modificate. Quanto allo Stato italiano, lo stesso avrebbe dovuto farsi garante che, a partire dall'01/01/12, tutti i proprietari o detentori di ovaiole si trovassero a norma rispetto a quanto sopra indicato. La Corte ha rilevato tuttavia, d'accordo con la Commissione e senza contestazione da parte italiana, che all'01/01/2012 la situazione dello Stato UE risultava ampiamente difforme rispetto a quella imposta dalla predetta Direttiva UE. In particolare, al 1° gennaio 2012 risultavano ancora in uso, in Italia, presso 369 aziende e per un totale di 18 milioni di ovaiole, gabbie del tipo “non modificato”. In propria difesa, l'Italia ha sottolineato che, comunque, la Direttiva in oggetto è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 267/2003 e che, prima della scadenza del 1° gennaio 2012, non essendo le prescrizioni comunitarie ancora vincolanti, il Governo ha potuto soltanto esprimere ripetuti richiami, nei confronti degli allevatori, all'introduzione delle nuove gabbie, non essendo consentito, ancora, comminare sanzioni ai renitenti l'Italia ha quindi comunicato alla Commissione, a più riprese nel prosieguo della presente procedura di infrazione, che il numero degli allevamenti non a norma stava costantemente e sensibilmente diminuendo. Infine, nell'ambito dello stesso giudizio di fronte alla Corte UE – esitato nella sentenza di cui si tratta – l'Italia ha depositato una difesa in cui ha affermato che, al momento, non sussistevano più, nel suo territorio, allevamenti che facessero uso di gabbie “non modificate”, fatta eccezione per un allevamento in Veneto. La Corte UE, tuttavia, come insegna una solida giurisprudenza, non può giudicare la posizione di uno Stato UE, rispetto agli obblighi unionali, avendo riguardo alla situazione dello stesso Stato come risultante al momento del giudizio stesso. Quest'ultimo, infatti, deve considerare la posizione dello Stato come si precisava alla scadenza del termine per replicare al “parere motivato”. Ora, poichè al 4/12/12 - e, quindi, oltre la scadenza del termine per la replica al “parere motivato” - esistevano ancora, in Italia, 239 aziende che allevavano n. 11.729.854 galline in gabbie “non modificate”, l'Italia è stata dichiarata inadempiente.

Stato della Procedura

Il 22 maggio 2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0140	Mancato recepimento della Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l'allegato II della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/0139	Mancato recepimento della Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/0138	Mancato recepimento della Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2014/0137	Mancato recepimento della Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2014/0131	Mancato recepimento della Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	MM	Si	Nuova procedura

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 6 2013/4122	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Mancate risposte dell'ENAC alle denunce dei passeggeri	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2260	Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 181/2011	MM	Si	Nuova procedura
Scheda 8 2013/2258	Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per le vie navigabili interne – Mancato rispetto dell'obbligo di notificare alla Commissione le misure nazionali di attuazione richieste dal Regolamento (UE) n. 1177/2010	MM	No	Nuova procedura
Scheda 9 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo	MM	No	Stadio invariato
Scheda 11 2013/2074	Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario	PM (Decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 12 2013/2069	Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani – Direttiva 2009/12/CE e accordo UE-USA e UE-Svizzera	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 13 2013/0399	Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture	MM	No	Stadio invariato
Scheda 14 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 15 2008/2097	Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario	SC (369/11)	Si	Stadio invariato
Scheda 16 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0140 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l’allegato II della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l’allegato II della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell’art. 2 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono adottare, entro il 1° dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che dette misure non siano state adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva 2012/49/UE non ha ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0139 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Ai sensi dell’art. 2 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono adottare, entro il 1° dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che dette misure non siano state adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva 2012/48/UE non ha ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva in oggetto, mediante il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0138 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ambito dell'ordinamento italiano, la Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

Ai sensi dell'art. 2 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono adottare, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che dette misure non siano state adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva 2012/46/UE non ha ancora ricevuto attuazione nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2012/46/UE, in oggetto, mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 17 aprile 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 4 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0137 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo.

Ai sensi dell’art. 3 di essa, gli Stati membri debbono adottare, entro il 30 novembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che dette misure non siano state adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva 2012/32/UE non ha ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2012/32/UE mediante Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2014.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2014/0131 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Ai sensi dell’art 12 di essa, gli Stati membri debbono adottare, entro il 7 novembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione, dal momento che non ha ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che dette misure non siano state adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva 2011/82/UE non ha ancora ricevuto attuazione nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2011/82/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 37, adottato in vista del superamento della presente procedura, comporta un aumento della spesa pubblica, con effetto pregiudizievole per il pubblico bilancio. In particolare, l’art. 17 del Decreto in oggetto dispone: a) al comma 1, che gli oneri indicati dall’art. 5, comma 2, dello stesso Decreto, dell’importo di € 270.840,00 per l’anno 2014, verranno finanziati tramite il Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della Legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato; 2) al comma 2, che gli oneri di cui all’art. 10 del medesimo Decreto, pari ad € 202.825,00 per l’anno 2014, saranno finanziati a carico dello stesso Fondo di Rotazione, con corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/4122 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violato il Regolamento n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. In particolare, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 16 par. 2 di detto Regolamento, che attribuisce ai passeggeri il diritto di presentare reclamo avverso eventuali trattamenti contrari alle norme del Regolamento stesso. Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 16, ogni Stato membro della UE deve istituire un "organismo" deputato a ricevere ed evadere tali reclami. Tale prescrizione implica che gli Stati membri siano obbligati, altresì, a mettere a punto una precisa procedura di inoltro, esame e decisione dei reclami stessi. L'applicazione di tali prescrizioni, in Italia, sarebbe attualmente gravemente deficitaria, come dai seguenti rilievi. Al riguardo, l'Italia avrebbe già provveduto a designare l'Autorità deputata a trattare i reclami in oggetto, individuandola nell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Le norme nazionali prevedono, poi, che i ricorsi presentati all'ENAC debbono essere successivamente inviati, secondo le relative procedure interne, all'Autorità aeroportuale, e che l'ENAC invii una lettera raccomandata al titolare del reclamo, rendendolo edotto del fatto che riceverà una risposta. Tuttavia, la Commissione rileva, in primo luogo, che l'ENAC ha messo a disposizione dei passeggeri, intenzionati ad inoltrare il proprio reclamo tramite posta elettronica, un indirizzo di posta risultato poi errato. Aggiunge peraltro la Commissione che, dal momento che tale indirizzo afferiva sempre ad uffici ENAC, anche se non preposti alla bisogna, gli stessi avrebbero dovuto avvertire i consumatori che i loro reclami non sarebbero stati evasi, se proprio non avessero potuto trasferire i reclami alle unità effettivamente competenti. Per quanto riguarda, inoltre, i reclami pervenuti all'indirizzo dei servizi ENAC davvero competenti, la Commissione ha rilevato che detti uffici, in molti casi, non hanno provveduto ad inviare i reclami stessi alle Autorità portuali, come di dovere (vedi sopra). In alcuni casi, anzi, l'invio è stato effettuato solo dopo sollecitazione della Commissione, allertata dal ricorrente rimasto a lungo senza risposta. Il punto di maggiore criticità, tuttavia, è quello per cui i reclami sarebbero evasi in tempi inaccettabilmente lunghi (contrariamente al fondamentale principio UE della "buona amministrazione"). In proposito, la Commissione sottolinea che la comunicazione di una tempestiva risposta, da parte dell'ENAC, sarebbe opportuna al fine di garantire una più robusta tutela giudiziaria del passeggero. Infatti, se è pur vero che la pendenza di un reclamo presso l'ENAC non pregiudica la possibilità, per il passeggero, di agire allo stesso tempo presso l'Autorità giudiziaria, è evidente che una previa decisione ENAC favorevole al passeggero, pur non essendo vincolante nei confronti di un giudice, potrebbe comunque influenzarlo positivamente. Ovviamente tale opportunità verrebbe compromessa ove il verdetto del giudice, per la lunghezza dei tempi ENAC, sopravvenisse prima del parere di detto ente. Viceversa, il caso opposto di un tempestivo pronunciamento dell'ENAC sfavorevole al passeggero, potrebbe vantaggiosamente trattenerlo dall'intentare un ricorso giudiziario verosimilmente infruttuoso. Infine, la Commissione rileva che, in numerosi casi, l'ENAC, pur avendone l'obbligo, non ha comunicato ai passeggeri l'esito del reclamo.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari rilevanti per il bilancio pubblico.

Scheda 7 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2260 - ex art. 258 del TFUE**

"Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 12, 28 e 31 del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 ed attiene ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Gli articoli predetti, in particolare, impongono agli Stati membri della UE di assumere determinati provvedimenti, dandone notizia alla Commissione europea. Segnatamente, il succitato art. 12 prevede che, in favore dei viaggiatori disabili o a mobilità ridotta, vengano istituite delle stazioni di autobus nelle quali venga fornita, a tali categorie di utenti, l'assistenza di cui alla parte a) dell'allegato I del Regolamento stesso. Al riguardo, l'art. 3, lett. m) sottolinea che dette "stazioni di autobus" debbono essere provviste di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria. Il già citato art. 12 prevede poi l'obbligo, per gli Stati membri della UE, di comunicare alla Commissione quali stazioni di autobus hanno individuato per la bisogna. L'art. 28 sopra menzionato, inoltre, fa obbligo agli Stati UE di designare un Organismo, nuovo o esistente, il quale abbia la funzione di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento medesimo e, altresì, di trattare i reclami presentati dai passeggeri in relazione ad eventuali violazioni di esso Regolamento. Il par. 2 del medesimo art. 28 obbliga quindi gli Stati UE a dare comunicazione, alla Commissione, dell'avvenuta designazione del predetto Organismo, ovvero degli Organismi deputati alle funzioni di cui sopra. L'art. 31 del citato Regolamento, infine, stabilisce che gli Stati dell'Unione europea debbano predisporre un apparato di misure sanzionatorie contro le violazioni delle norme del Regolamento stesso, mettendo al corrente la Commissione anche di tali provvedimenti repressivi. Ora, la Commissione ritiene che, in Italia, tali disposizioni non abbiano avuto ancora attuazione. In particolare, il 26/11/2012 la Commissione stessa ha contattato le Autorità italiane affinché queste ultime le comunicassero, entro il 1° marzo 2013, le misure nazionali assunte in adempimento agli obblighi sopra descritti. Con risposta dell'11 settembre 2013, l'Italia comunicava: 1) di stare elaborando un nuovo Decreto Legislativo, il quale avrebbe dovuto dare attuazione alle disposizioni in oggetto; 2) di avere già individuato il futuro Organismo - preposto al controllo sull'esecuzione del Regolamento e ad evadere i reclami degli utenti - nell'Autorità dei Trasporti, e di averne, provvisoriamente, attribuito le funzioni alla "Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità" del Ministero dei Trasporti. Il 13/01/2014, quindi, le Autorità italiane comunicavano alla Commissione la bozza di un Decreto Legislativo, che a tuttoggi, tuttavia, non è stato ancora adottato. La Commissione osserva, inoltre, che la Direzione Generale sopra indicata, cui, in via temporanea, compete di agire in veste di Organismo ai sensi del succitato art. 28, è posta, di fatto, nell'impossibilità di agire, in quanto: 1) il trattamento dei reclami presentati dai passeggeri non sarebbe consentito, mancando, al riguardo, norme che disciplinino il relativo procedimento; 2) il controllo, sull'applicazione del Regolamento in questione, verrebbe svuotato di efficacia per l'impossibilità di irrogare sanzioni non ancora previste dall'ordinamento.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adozione delle misure richieste, come quelle relative all'istituzione delle stazioni richieste dal Regolamento n. 181/2011 per i disabili, potrebbe determinare un aumento della spesa pubblica

Scheda 8 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2258 - ex art. 258 del TFUE****“Diritti dei passeggeri nel trasporto”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione degli artt. 25 e 28 del Regolamento 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per vie d'acqua. In particolare, la Commissione ritiene violati gli artt. 25 e 28 di tale Regolamento. L'art. 25, in particolare, prevede che ciascuno Stato della UE istituisca un Organismo, nuovo o anche già esistente, che assicuri un controllo sull'osservanza del Regolamento stesso, nonché l'adeguato trattamento dei reclami presentati dai passeggeri in ordine ad eventuali violazioni del medesimo. Inoltre, è previsto che la Commissione riceva la notifica del "nome" dell'Organismo in questione, dell'atto formale con il quale lo stesso è stato individuato e, infine, delle competenze specifiche di cui è stato investito per assicurare lo svolgimento delle attività predette (vigilanza sull'attuazione del Regolamento e trattamento dei reclami dei passeggeri). In proposito, le Autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver designato, come titolare del ruolo dell'Organismo predetto, l'"Autorità italiana di regolazione dei Trasporti", la quale, tuttavia, pur essendone già stati individuati la dotazione economica, la sede centrale e i componenti, non sarebbe ancora operativa. Per tale motivo, l'Italia ha aggiunto di aver devoluto tale ufficio, in via provvisoria, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)". In proposito, la Commissione osserva che non solo la struttura preposta in via definitiva a svolgere le mansioni dell'Organismo in questione, ma anche l'AGCOM, risulterebbero nell'impossibilità di agire concretamente. Riguardo in particolare all'AGCOM, infatti, non risulta né un atto formale di investitura, né l'attribuzione di specifici poteri che le consentirebbero di vigilare sull'applicazione del Regolamento in questione e di trattare i reclami di cui sopra. Al riguardo, l'Italia ha replicato che un atto di designazione formale e di intitolazione di competenze, nei confronti dell'AGCOM, sarebbe superfluo, in quanto il Decreto Legislativo 2/08/07, n. 146/2007, ha già designato l'AGCOM stessa, con attribuzione delle pertinenti funzioni, come Organismo deputato ad esercitare la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del Regolamento 2006/2004. Al riguardo, la Commissione osserva che detto Reg. 2006/2004 – inerente alla tutela dei consumatori – presenta senza dubbio delle connessioni con il Reg. 1177/2010 in oggetto, come è reso evidente dal fatto che quest'ultimo è contenuto nell'allegato al primo, costituendo in effetti, gli utenti dei servizi di viaggio, una specifica categoria di consumatori. L'esistenza di una tale relazione, tuttavia, lascia impregiudicato il fatto che il Reg. 1177/2010 appresta una difesa rafforzata nei confronti di particolari fasce di utenti, come i viaggiatori disabili, riconoscendo loro peculiari diritti non presenti nel Reg. 2006/2004. Di conseguenza, un'Autorità incaricata di vegliare sull'applicazione del Reg. 2006/2004, nonché di trattare i reclami circa la violazione dei diritti in esso sanciti, non può ritenersi, per ciò stesso, dotata delle competenze adeguate ad assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti dal diverso Regolamento 1177/2010. La Commissione obietta, infine, che nonostante l'impegno, da parte del legislatore italiano, a predisporre un sistema di sanzioni a conforto delle prescrizioni del Reg. 1177/2010, come prescritto dall'art. 28 di esso, tale intervento normativo non è stato ancora attuato

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 9 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE**

“Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato l'art. 9 bis, paragrafi 1 e 3, del Regolamento modificato n. 550/2004/CE. Lo stesso Regolamento è finalizzato a creare un'armonizzazione della gestione dello spazio aereo europeo, affinché vengano affrontati a livello di Comunità europea (ora Unione europea) i problemi specifici di seguito elencati. Sussiste infatti l'esigenza, in Europa, di rispondere, in modo adeguato ed efficiente, ad una crescita sempre più sostenuta della domanda di servizi di trasporto aereo, nonché di garantire che le imprese di trasporto aereo dei vari Stati della UE, ormai operanti in condizioni di sempre maggiore indipendenza e autonomia rispetto alle loro Autorità nazionali, non omettano di rispettare, nella loro attività, alcuni ineludibili interessi di pubblica rilevanza. Nel novero di tali interessi rientrano, ad esempio, quello relativo al soddisfacimento di requisiti minimi di sicurezza nei voli, o quello concernente, in parallelo con il crescente sviluppo del traffico aereo, la prevenzione o la riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. Allo scopo di raggiungere tali obiettivi di gestione, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs, acronimo che sta ad indicare i c.d. "Functional Airspace Blocks", ovvero Blocchi Funzionali di Spazio Aereo. Tale suddivisione in blocchi è rivolta a migliorare l'utilizzo dello spazio aereo secondo i canoni di cui sopra: infatti i singoli FABs vengono assegnati alla competenza di alcuni Stati soltanto (i quali sono Stati membri della UE o anche stati terzi ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione). Per "attuare" (quindi per istituire, nonché per rendere operativi in concreto) i FABs, onde "consequire la prescritta capacità ed efficienza della rete di gestione del traffico aereo nell'ambito del cielo unico europeo", gli Stati membri sono tenuti, a norma del suddetto art. 9 par. 1, ad adottare "tutte le misure necessarie". Tali misure, in base allo stesso articolo, debbono essere assunte, da tutti gli Stati dell'Unione europea, entro il 4 dicembre 2012. Quanto all'istituzione dei FABs e, quindi, alla compartimentazione dello spazio aereo europeo, essa è possibile, come recita il paragrafo 3 dello stesso art. 9, solo attraverso un Accordo reciproco tra tutti gli Stati membri della UE ed, eventualmente, gli Stati terzi interessati. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato l'Accordo di cui si tratta, ma di non averlo ancora "ratificato". Si precisa che solo con la "ratifica" un Accordo internazionale, come quello nella fattispecie, diviene effettivamente vincolante per gli Stati che vi hanno aderito. Peraltro, quanto alla materia specifica in questione, la ratifica è condizione necessaria affinché gli stessi Stati UE possano procedere, come è fatto loro obbligo, alla "notifica" dell'Accordo medesimo alla Commissione europea (art. 9, paragrafo 7 del predetto Regolamento). Attualmente, la Commissione europea non ha ricevuto nessuna notifica dell'avvenuta ratifica, per cui è dell'opinione che quest'ultima non sia stata ancora apposta all'Accordo sopra menzionato. Di conseguenza, detto Accordo non sarebbe ancora, per l'Italia, pienamente vincolante, ad onta delle disposizioni UE sopra ricordate.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 10 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2122 - ex art. 258 del TFUE**

"Violazione della Dir. 2009/18/CE - Inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione di alcune prescrizioni di cui alla Direttiva 2009/18/CE, la quale stabilisce i principi fondamentali, che informano la disciplina delle inchieste sugli incidenti occorsi nel settore del trasporto marittimo. Il legislatore italiano ha attuato la Direttiva in questione con il D. Lgs. 06/09/2011, n. 165. Per l'art. 8 della Direttiva citata, le inchieste suddette spettano ad un Organismo Investigativo "permanente" ed "imparziale", oltre che, naturalmente, competente alla bisogna. In proposito, la Commissione rileva che l'Organismo deputato, in Italia, all'espletamento di tali compiti di indagine e valutazione, non godrebbe del richiesto requisito dell'"imparzialità", essendo costituito da personale del "Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera", posto alle dirette dipendenze del M.I.T. Al riguardo, la Commissione osserva che, in primo luogo, l'imparzialità di un'Amministrazione suppone, in linea generale, che la medesima sia giuridicamente e funzionalmente distinta da altre entità, fossero pure altre Amministrazioni. Quindi, la semplice circostanza per cui il personale, assegnato all'Organismo suddetto, è inquadrato nei ruoli di un altro ente pubblico come il Ministero delle Infrastrutture, deporrebbe già, in linea di principio, per un difetto di imparzialità. Nella fattispecie, peraltro, l'istanza dell'imparzialità risulta viepiù compromessa dal fatto che tale Organismo, nell'esercizio delle funzioni di indagine sopra indicate, potrebbe essere chiamato a scrutinare l'operato della stessa Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Quest'ultima, infatti, svolge compiti di regolamentazione e controllo nel settore del traffico marittimo, per cui il suo operato potrebbe essere esposto ad un sindacato da parte degli stessi soggetti – assegnati all'organismo predetto - che da essa dipendono, in grave pregiudizio della neutralità di un tale giudizio. L'art. 4 della medesima Direttiva, poi, stabilisce che l'indagine dell'Organismo investigativo deve svolgersi indipendentemente da indagini penali o di altro tipo, le quali vengano parallelamente condotte sullo stesso accadimento. In proposito, la Commissione osserva che, pur a seguito dell'attuazione della Direttiva, le Autorità italiane ritengono tuttora vigente il D.P.R. n. 328/1952, in base al quale l'Organismo summenzionato non può iniziare l'attività di indagine che gli compete, prima che l'Autorità portuale avente giurisdizione sul caso concreto (che è poi la locale Guardia Costiera) abbia svolto una propria indagine. Inoltre, lo stesso Organismo deve necessariamente improntare il proprio indirizzo, nonché le proprie valutazioni, alle ipotesi e conclusioni di cui alla predetta indagine preliminare della Guardia Costiera. Con specifico riferimento, poi, all'incidente della nave "Costa Concordia" (13/01/2012), la Commissione rileva che l'Italia, nei 12 mesi successivi al sinistro (quindi prima del 13/01/2013), a dispetto dell'obbligo di cui all'art. 14 della medesima Direttiva, non ha né prodotto un rapporto definitivo sulla vicenda, né un "rapporto provvisorio". Secondo la stessa Commissione, infatti, non potrebbe valutarsi come "rapporto provvisorio" il documento, presentato dall'Italia alla 91° sessione del Comitato per la sicurezza marittima presso l'OMI (28/11/2012), con il quale veniva esposto lo stato di avanzamento dell'indagine sulla Costa Concordia.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 11 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2074 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattiva applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

La Commissione europea sostiene che in Italia sono rimasti disattesi gli obblighi fondamentali, a carico degli Stati membri della UE, sanciti dagli artt. 30 e 32 del Regolamento n. 1371/2007, il quale dispone in materia di diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L' inosservanza degli obblighi di cui agli articoli predetti, peraltro, avrebbe facilitato, da parte italiana, la violazione di ulteriori prescrizioni contenute nello stesso Regolamento. Ai sensi dell'art. 30 sopra menzionato, ogni Stato della UE avrebbe dovuto designare uno speciale "organismo" (o più di uno) preposto a vigilare sul rispetto del Regolamento medesimo. A tal riguardo, risulta alla Commissione europea che il Governo italiano, pur avendo formalmente istituito, alla bisogna, la struttura denominata "Autorità di regolazione dei trasporti", nel Novembre del 2012 non aveva ancora proceduto alla nomina del Presidente e dell'organico di detta Autorità. Attualmente, peraltro, le funzioni spettanti istituzionalmente all'Autorità in oggetto sono ancora, provvisoriamente, imputate alla "Direzione generale per il trasporto ferroviario" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale non soddisferebbe, secondo la Commissione, i requisiti previsti dal Regolamento in questione. Inoltre, la Commissione osserva che non sarebbe stata data ancora applicazione, dalle Autorità italiane, al sopra citato art. 32. Quest'ultimo obbliga gli Stati membri dell'Unione ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, dei regimi sanzionatori avverso le inottemperanze alle norme contenute nel resto del Regolamento stesso. In sintesi, dunque, la Commissione ritiene che, in Italia, in ragione dell'inosservanza alle prescrizioni di cui ai predetti artt. 30 e 32, non sia stato garantito il rispetto, da parte degli operatori, del Regolamento 1371/2007 succitato. In particolare, non sarebbero state adeguatamente individuate, e perseguite, alcune violazioni del Regolamento perpetrate dall'impresa ferroviaria "Trenitalia", nei confronti dei passeggeri disabili o con mobilità ridotta. In primo luogo, Trenitalia applica riduzioni tariffarie non a tutti i disabili, ma solo a quelli titolari di "carta blu". Questi ultimi debbono necessariamente avere la residenza in Italia. In proposito, la Commissione sottolinea che tale discriminazione si pone altresì in contrasto con gli artt. 18 e 21, par. 1, del Trattato TFUE, per i quali ogni cittadino UE è libero di circolare per tutto il territorio dell'Unione stessa. Verrebbero disattesi, altresì, gli obblighi di cui all'art. 19, par. 2, del Regolamento, ai sensi dei quali le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operators sono tenuti ad offrire, alle persone disabili, biglietti e prenotazioni senza "costi aggiuntivi": ora, dal momento che gli spazi per le sedie a rotelle sarebbero presenti, sui vettori Trenitalia, solo in prima classe, gli utenti di tali spazi sarebbero costretti, nonostante il Regolamento lo vieti, a scegliere un biglietto di prima classe con il maggior costo che ne deriva. Infine, sarebbe stato violato anche l'art. 20 del Regolamento in oggetto, che impone, agli operatori del settore, di informare adeguatamente i soggetti disabili circa l'accessibilità dei servizi ferroviari e del materiale rotabile: il sito Internet di Trenitalia, infatti, omette di informare il cliente disabile della necessità, per le anzidette ragioni, di acquistare un biglietto di prima classe.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 12 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/2069 - ex art. 258 del TFUE**

“Diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'art. 3 della Direttiva 2009/12/CE e l'art. 12 dell'Accordo, sui trasporti aerei, concluso fra la UE ed i suoi paesi membri, da una parte, e gli Stati Uniti dall'altra. I diritti aeroportuali sono quelli imposti, alle compagnie aeree, dai gestori degli aeroporti, in corrispettivo della predisposizione di infrastrutture e servizi necessari all'atterraggio e al decollo degli aeromobili. In base all'art. 3 di tale Direttiva, i suddetti “diritti aeroportuali” devono essere definiti in modo da non discriminare i vari utenti delle infrastrutture e servizi aeroportuali. A fronte di tale assunto generale, lo stesso art. 3 ammette la diversa modulazione dei diritti aeroportuali, nel caso in cui la stessa sia imposta da esigenze di interesse pubblico e generale, sempre che vengano fatti salvi i criteri di pertinenza, obiettività e trasparenza. Il suddetto art. 12 dell'Accordo UE-USA, da parte sua, impone che i diritti aeroportuali e tutte le condizioni che le Autorità di una parte contraente (gli Stati Uniti o, dall'altra parte, la UE o i singoli Stati membri di questa) applicano nei confronti delle compagnie aeree dell'altra parte contraente, non siano ingiustamente discriminatorie, non superino i costi sostenuti dalle Autorità stesse e non siano meno favorevoli delle condizioni riservate a qualsiasi altra compagnia aerea. Ora, i diritti aeroportuali, applicati dai gestori aeroportuali italiani, hanno un importo minore se rivolti ad aeromobili, in decollo o in atterraggio, che coprono linee tutte interne all'area degli Stati UE, mentre sono di maggiore ammontare se gli aeromobili, in partenza o in arrivo, compiono voli di collegamento con paesi esterni alla UE. Sul punto, la Commissione osserva che, direttamente, la discriminazione si riferisce al tipo di tratta e non alla nazionalità dell'operatore aereo (infatti gli operatori di Stati UE, che eseguono tratte di collegamento con paesi extraUE, sopportano, decollando dagli aeroporti italiani o atterrando negli stessi, gli stessi diritti maggiorati che subirebbero, per le stesse tratte, vettori di nazionalità extraUE, e viceversa). Tuttavia, precisa la Commissione che tale differenziazione finisce per discriminare principalmente le imprese aeree di paesi terzi alla UE, dal momento che sono soprattutto queste ultime ad organizzare voli di collegamento fra gli Stati UE e gli Stati estranei ad essa. Ritiene peraltro la Commissione che sarebbe oggettivamente priva di fondamento, nonché non attinente a motivi di rilevanza generale, la giustificazione addotta, in proposito, dalle Autorità italiane, per cui la predisposizione dei servizi e delle infrastrutture concernenti il decollo e l'atterraggio sarebbe più onerosa nel caso di voli extraUE. La discriminazione applicata negli aeroporti italiani, dunque, in quanto non inerente a motivi generali, non pertinente e non obiettiva, contrasterebbe con il predetto art. 3 della Direttiva. Essa, inoltre, con riferimento alle tratte colleganti la UE con gli Stati Uniti, imporrebbe alle compagnie USA, in contrasto con le suddette prescrizioni dell'Accordo, di corrispondere diritti non solo di entità superiore ai costi sopportati dai gestori aeroportuali italiani, ma altresì meno favorevoli, per gli stessi operatori nordamericani, di quelli applicati ad altre imprese, cioè quelle che effettuano tratte del tutto interne all'Unione europea.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove i diritti aeroportuali, concernenti le tratte extraUE, fossero allineati a quelli, di importo inferiore, delle tratte interne alla UE stessa, potrebbe determinarsi una diminuzione delle pubbliche entrate.

Scheda 13 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2013/0399 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, nell’ambito dell’ordinamento italiano, la Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture.

Ai sensi dell’art. 2 della stessa Direttiva 2011/76/UE, gli Stati membri pongono in essere, entro il 16 ottobre 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché tali provvedimenti non sono stati ancora comunicati, la Commissione ne deriva che non sono stati adottati, per cui la presente Direttiva, in Italia, rimarrebbe ancora inattuata.

Stato della Procedura

Il 4 dicembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/76/UE mediante il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 43.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 14 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE****“Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 6, par. 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si assumeva che la Direttiva violata fosse la 91/440/CE (artt. 6 e 9). Al riguardo, la Commissione precisa che detta Dir. 91/440/CEE si trova, attualmente, abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Tuttavia, poiché il termine di recepimento, negli Stati UE, di quest'ultima Direttiva non è ancora scaduto (è infatti fissato al 16/06/15), le sole disposizioni della stessa, che risultano applicabili, sono quelle già contenute nella Direttiva abrogata. Si precisa, ora, che nella materia del trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – la quale comporta la concessione, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, dei diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – si distingue dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Al riguardo, il diritto UE impone che le medesime attività, anche se attribuite ad Amministrazioni collegate, vengano comunque esercitate in condizioni di separatezza sostanziale. Tale autonomia reciproca dovrebbe, fra l'altro, evitare che i finanziamenti statali all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Il suddetto art. 6 impone per le attività in questione, pertanto, la redazione di bilanci "distinti", onde consentire l'individuazione di eventuali storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. In Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha disatteso il divieto di dirottare sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Con tale comportamento, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un bilancio distinto. Risulta altresì violato anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale vieta, alle imprese, di trasferire i ricavi del servizio di trasporto pubblico su altre attività: infatti, se venisse rispettato l'obbligo di tenere una contabilità specifica per i ricavi connessi al servizio pubblico, non solo lo Stato eviterebbe sovracompensazioni, ma i sussidi statali non verrebbero a ricadere su attività commerciali. In definitiva, quindi, ad onta delle predette norme UE, rileva che: 1) la RFI ha trasferito a Trenitalia svariati immobili già assegnati per il finanziamento pubblico della gestione stessa 2) Trenitalia ha trasferito i ricavi del "servizio pubblico" ad altre attività proprie, ad esso estranee; 3) Trenitalia non dispone, in ordine alla propria attività commerciale, di una contabilità specifica e separata.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 15 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2008/2097 - ex art. 258 del TFUE**

"Non corretta trasposizione delle Direttive del primo pacchetto ferroviario"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: MIT - MEF- Dipartimento del Tesoro.**Violazione**

La Corte di Giustizia ritiene violati gli artt. 4, par.fo 1, e 30, par.fo 3, della Direttiva 2001/14/CE, sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario. Si precisa che la Commissione europea, nel suo ricorso alla stessa Corte, ha rinunciato alla lagnanza circa la presunta violazione dell'art. 6. Quest'ultimo stabilisce che l'ente cui spettano le "funzioni essenziali" – fra le quali rientra quella di concedere, alle varie imprese commerciali che svolgono servizi di trasporto su ferrovia, l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – debba essere, onde evitare conflitti di interesse, indipendente da dette imprese. Invece, la Commissione ha tenuto fermo l'addebito in base al quale l'Italia violerebbe il succitato art. 4, par.fo 1, della stessa Dir.va 2001/14/CE. Tale rilievo è stato, peraltro, accolto dalla Corte di Giustizia, la quale – condividendo con la Commissione le conclusioni che l'"ente di gestione", cui competono le suddette "funzioni essenziali", non è carente di indipendenza in via generale - ha rilevato un difetto di indipendenza sotto lo specifico riguardo della determinazione, da parte dello stesso ente, delle tariffe di cui al predetto art. 4. Tale articolo, infatti – premesso che l'ente di gestione deve esercitare tutte le proprie funzioni in condizioni di indipendenza - sottolinea che una delle stesse funzioni consiste nello stabilire l'entità dei "diritti" che le imprese di trasporto ferroviario sono tenute a pagare, a fronte della distribuzione delle utenze delle infrastrutture ferroviarie. Ora, quanto alla determinazione di detti "diritti", la Corte ha rilevato che essa, per la legge italiana, verrebbe sostanzialmente rimessa al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sottratta al gestore, il quale, al riguardo, verrebbe privato della sua indipendenza. Infatti, per l'art. 17, co. 1, del Decreto Legislativo 188/2003, è il Ministro che stabilisce la "formula" generale in base alla quale debbono essere calcolati i diritti di cui sopra, mentre al "gestore" residua soltanto la determinazione in concreto, caso per caso, dei singoli diritti, in base ad una meccanica applicazione dei criteri di computo definiti dal Ministro stesso. La Corte UE sottolinea peraltro che il gestore - in quanto, a causa dei vincoli predetti, non può stabilire le tariffe in base alle proprie esigenze finanziarie - non potrebbe utilizzare le medesime tariffe come strumento per una gestione finanziaria ottimale. La Corte accoglie anche il rilievo della Commissione secondo cui l'indebita ingerenza del Ministro, come sopra rappresentata, sarebbe causa della violazione, altresì, dell'art. 30, par.fo 3 della Direttiva. Detto articolo, infatti, attribuisce ad un "organismo di regolamentazione", indipendente, il potere di controllare la determinazione dei predetti diritti in quanto fatta "dal gestore". Scopo di un tale sindacato, è quello di garantire che la stessa determinazione tariffaria non avvenga in modo lesivo della concorrenza delle imprese ferroviarie. A tal proposito, risulta che l'"organismo di regolamentazione" istituito in Italia, pur legittimato ad intervenire sulle determinazioni dell'ente di gestione, non avrebbe nessun analogo potere nei confronti del Ministro dei Trasporti, per cui la funzione di controllo sui "diritti" di cui sopra, spettante a tale "organismo", verrebbe vanificata.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2013 è stata emessa una sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 16 – Trasporti**Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della “libera prestazione dei servizi”. In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli transfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperienza di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/0132	Mancato recepimento della Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2014/0132 - ex art. 258 del TFUE**

“Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora attuata, nell’ordinamento italiano, la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 28 della suddetta Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i provvedimenti predetti non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene che gli stessi non siano stati ancora adottati, rilevando, pertanto, che la Direttiva in oggetto non è stata ancora recepita in seno all’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE**

“Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul “servizio universale”, come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi “minimi” di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l’art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in “contrasto” con la stessa Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali” (nel senso che l’osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L’altra Direttiva di cui sopra, sul “servizio universale”, si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l’art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l’applicazione delle “norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori”. Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale - rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul “servizio universale”, per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d’altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l’obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all’esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle “pratiche commerciali sleali”, non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio universale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell’11/05/12, cui è seguito l’intervento legislativo di cui all’art. 23, co. 12 quinquedecies, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, “aree” commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l’AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull’osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest’ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 3 – Tutela del consumatore**Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE**

"Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", non sarebbe stato attuato. Tale articolo ha stabilito che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali da renderli in grado, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, di assicurare comunque il rimpatrio del cliente e il rimborso dei fondi da esso depositati. Il legislatore italiano ha recepito detto art. 7 mediante il disposto dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e delle norme contenute nel Decreto Ministeriale n. 349/1999. Ai sensi di tale normativa nazionale, gli obblighi sanciti dal predetto art. 7 della Dir. 90/314/CE vengono finanziati dalla pubblica Amministrazione, in particolare da un "Fondo nazionale di garanzia" recentemente trasferito presso il "Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali" (MIBACT). Tale fondo è alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio, che gli operatori del settore turistico pagano per l'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non sia adeguato ad assicurare "effettivamente", ai clienti dei tour operator, il rimpatrio ed il rimborso cui avrebbero diritto ai sensi dell'art. 7 succitato, sia in ragione dell'insufficienza del suo ammontare (attesa la modesta entità del gettito che lo alimenta) sia per la complessità delle procedure di rimborso. Ora, da parte dell'Italia, si rileva che l'inadeguatezza del Fondo in parola potrebbe essere riequilibrata dalla possibilità, per gli operatori del settore, di stipulare assicurazioni "facoltative" per i casi di insolvenza. Al riguardo, tuttavia, la Commissione replica che non sarebbe corretto subordinare la protezione del consumatore ad una previa indagine, da parte del medesimo e prima della stipula del contratto con un tour operator, dell'esistenza di un'assicurazione supplementare in capo alla controparte (oltre a quella obbligatoria), poiché una tale precauzione sarebbe troppo gravosa per il consumatore stesso. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana avrebbe impropriamente limitato la tutela, prevista dall'art. 7 della Direttiva – concernente l'obbligo del rimpatrio del consumatore ed il rimborso al medesimo delle somme già esborsate – al solo caso in cui, per la mancanza di liquidità del tour operator, il cliente stesso rimanesse bloccato all'estero, mentre non istituirebbe la stessa garanzia nel caso in cui il cliente rimanesse bloccato in Italia. Ciò contrariamente alla Direttiva in oggetto, che menziona, a fondamento dei predetti obblighi pecuniari in favore del consumatore, il fatto che, per il fatto dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, senza specificare che egli si trovi nell'impossibilità di ritornare da uno stato necessariamente diverso da quello di residenza.

Stato della Procedura

Il 23/01/14 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove, per rafforzare il "Fondo nazionale di garanzia", fossero stanziati ulteriori finanziamenti statali, si determinerebbe un aumento della spesa pubblica. Tali effetti finanziari negativi potrebbero, tuttavia, essere evitati qualora si optasse per un incremento del gettito, che confluisce nel Fondo stesso, costituito da una quota del premio dell'assicurazione obbligatoria imposta agli operatori.

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII

PREGIUDIZIALI

PER SETTORE

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-378/12	Direttiva 2004/38/CE – Art. 16, par. fi 2 e 3 – Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione – Considerazione dei periodi di detenzione di tali cittadini	sentenza	No

Scheda 1 – Affari Interni**Rinvio pregiudiziale n. C- 378/12** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2004/38/CE – Articolo 16, par.fi 2 e 3 "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno**Violazione**

Un giudice del Regno Unito chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 16, par.fi 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini di ciascuno Stato dell'Unione europea, nonché dei loro familiari ancorchè non aventi la cittadinanza di nessuno Stato dell'Unione stessa, di circolare e soggiornare negli Stati della medesima UE. Il succitato art. 16, par. 1, stabilisce che il cittadino di uno Stato UE, che abbia soggiornato legalmente ed ininterrottamente per almeno 5 anni in un altro Stato della stessa UE (c.d. Stato "ospitante"), acquisti, per questo, il diritto a soggiornarvi permanentemente. La concessione di detto diritto risponde all'esigenza di facilitare l'ulteriore integrazione dei cittadini transfrontalieri che già dimostrino di essersi fortemente assimilati alla cultura dello Stato ospitante: infatti, un cittadino di uno Stato UE può dimorare in un altro Stato UE, per un periodo superiore a tre mesi, solo in presenza di determinati "collegamenti" con quest'ultimo Stato. Pertanto, un soggiorno di almeno 5 anni in uno Stato UE, in presenza di tali collegamenti, dimostra che l'ospite, proveniente da altro Stato UE, si è notevolmente integrato nel primo Stato. Un tale livello di integrazione, inoltre – con l'annesso riconoscimento del diritto di soggiorno permanente - è riconosciuto, dall'art. 16, par. 2, in presenza di determinate condizioni, anche al "familiare" del cittadino di uno Stato UE soggiornante nello Stato ospitante, pur quando il familiare stesso non sia cittadino di uno Stato dell'Unione europea. Le condizioni suddette, alla stregua delle quali tale familiare extraUE può acquisire il diritto a soggiornare permanentemente nello stesso Stato UE ospitante il cittadino di altro Stato, sono: 1) quella per cui il parente, cittadino di Stato UE diverso da quello ospitante, abbia a sua volta i requisiti per acquistare il diritto di soggiorno permanente nel medesimo Paese ospitante; 2) quella per cui il familiare stesso, del soggetto di cui al punto 1), abbia anch'egli soggiornato nello Stato ospitante per almeno 5 anni, ininterrottamente, legalmente e "insieme" all'altro. Tanto premesso, si chiede alla Corte UE se, ove tale "familiare" extracomunitario sia stato trattenuto in detenzione durante alcuni periodi della sua presenza nello Stato ospitante, il tempo della detenzione debba essere conteggiato nei 5 anni di soggiorno richiesti ai fini della concessione, al soggetto stesso, del diritto di soggiorno permanente. Al riguardo, la Corte ha precisato che tale periodo di detenzione non può essere computato, a pena di contraddire sia la lettera dell'art. 16 di cui è causa, sia la "ratio" sottesa allo stesso articolo. Infatti, il tenore letterale di detto art. 16 richiede, ai fini dell'attribuzione al familiare extraUE del diritto in questione, una permanenza quinquennale "insieme" al familiare cittadino di altro Stato UE, resa impossibile dal soggiorno in carcere del primo soggetto. Quanto alla ratio di detto art. 16, la stessa è quella di concedere il diritto di soggiorno permanente al soggetto, che già dimostri di aver soggiornato nello Stato ospitante essendovisi integrato. Un tale requisito, quindi, non è ravvisabile nel soggiorno in stato di detenzione, che dimostra l'avvenuto rifiuto delle regole di convivenza dello Stato ospitante.

Stato della Procedura

Il 16 gennaio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-378/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-155/13	Regolamento (CE) n. 341/2007 – Art. 6, par. 4 – Contingenti tariffari – Aglio di origine cinese – Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti da taluni titoli di importazione – Elusione – Abuso di diritto	sentenza	No
Scheda 2 C-35/13	Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Articolo 2 – Tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine – Ambito di applicazione razione materiae – Protezione nel territorio nazionale – Insussistenza di registrazione comunitaria – Conseguenze – Protezione delle denominazioni concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare fra le loro caratteristiche e la loro origine geografica - Presupposti	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-155/13 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 341/2007 – Art. 6, par. 4 – Contingenti tariffari – Aglio di origine cinese”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Agricoltura; Agenzia delle Dogane.**Violazione**

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia chiede, alla Corte UE, di interpretare il Regolamento n. 341/2007, il quale ha attribuito ai possessori di appositi certificati - c.d. “titoli all’importazione” - il diritto di importare nell’Unione europea, ad un dazio agevolato, determinati prodotti agricoli provenienti da paesi terzi. Onde evitare l’ingenerarsi di situazioni di monopolio lesive della “libera concorrenza”, detto Regolamento proibisce a ciascun importatore di chiedere alle competenti Autorità, in relazione ad un certo periodo, tanti titoli che gli consentano di importare merci oltre un determinato massimale, assegnato allo stesso operatore in base ai criteri dell’art. 8 dello stesso Regolamento. A conforto di tale divieto, l’art. 6 proibisce ancora, all’importatore cui vengano rilasciati titoli del tipo “A” - meglio descritti all’art. 5 - di trasferire gli stessi titoli ad altri, al fine di evitare che, con tale cessione, l’acquirente venga, comunque, in possesso di titoli in eccesso rispetto al suo massimale. Nel caso di specie, un importatore – avendo già sfruttato l’intero massimale di titoli “A” e, quindi, non potendo richiederne altri - acquistava, fuori della UE, una certa quantità di aglio cinese, rivendendolo, sempre extraUE, ad un altro importatore che, quale possessore di titoli “A” non ancora esauriti, poteva immettere tale merce nell’area dell’Unione stessa, godendo del già citato sgravio fiscale. Quindi, in area UE, il primo importatore riacquistava il prodotto. Si chiedeva dunque alla Corte se, nella fattispecie, sussistesse un’unica operazione fraudolenta, finalizzata a consentire ad un importatore, in definitiva, di eludere il divieto (vedi sopra) di acquisto dei titoli tariffari concessi ad un altro, in pratica aggirando il massimale consentito e godendo del correlativo vantaggio tariffario. Si chiedeva, in definitiva, se sussistesse un “abuso” del diritto UE, che ricorre quando un operatore, esercitando facoltà concesse dalle stesse norme dell’Unione, non intende conseguire gli scopi istituzionalmente sottesi alle stesse norme, ma scopi diversi vietati da altre norme dello stesso ordinamento. Così - se pure il Reg. 341/2007 prevede per un importatore non solo il diritto, ma addirittura l’obbligo, di sfruttare i suoi titoli di importazione a dazio ridotto, così come gli consente di alienare ad altri la merce importata - sorge il dubbio che, nel caso di specie, le circostanze dell’affare fossero tali da palesare, soltanto, la volontà di eludere il divieto di acquisto di titoli “A”. Al riguardo, la Corte ha chiarito che tale volontà fraudolenta sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, solo ove, come già indicato, all’utilizzo delle norme UE seguisse solo un risultato pratico vietato dall’ordinamento e non anche, in aggiunta, il lecito effetto istituzionalmente connesso alle norme medesime. Quest’ultimo effetto dovrebbe in ogni caso riscontrarsi, quando le singole transazioni non fossero vuoti simulacri, ma presentassero una reale giustificazione economica: ad esempio, ove la vendita dell’aglio – già introitato nella UE – fosse stata effettuata a condizioni di prezzo tali da garantire, al venditore-importatore, un ragionevole guadagno. Opposte conclusioni si imporrebbero, invece, ove il prezzo concretamente applicato fosse stato trascurabile.

Stato della Procedura

In data 13 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 155/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Agricoltura**Rinvio pregiudiziale n. C-35/13** - ex art. 267 del TFUE

"Prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Articolo 2"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Agricoltura**Violazione**

La Corte di Cassazione chiede, alla Corte UE, di interpretare il Regolamento n. 2081/92 relativo, fra l'altro, alle "indicazioni geografiche" dei prodotti agricoli ed alimentari. Tale nozione è fondata sull'esistenza, nel comune sentire dei consumatori, di un nesso tra un luogo geografico e le peculiari qualità di un prodotto fabbricato nello stesso luogo. In particolare, infatti, ricorre un'"indicazione geografica" ove un nome di luogo sia applicato ad un prodotto che non solo sia realizzato in quello stesso luogo, ma le cui pregiate caratteristiche siano essenzialmente ricondotte, dalla collettività, al fatto stesso di essere prodotto nel medesimo luogo e non in altri, anche se, in quest'ultimo caso, le modalità di fabbricazione fossero uguali (nell'opinione comune, ad esempio, il "Cognac" non sarebbe più tale, ove prodotto fuori dell'omonima regione). L'"indicazione geografica", intesa in tal modo, è protetta dal Reg. 2081/92 contro ogni forma di contraffazione/imitazione, a condizione, tuttavia, che venga "registrata" come dal Regolamento stesso. Si precisa che, in Italia, la normativa recata dal Decreto Legislativo n. 198/1996 protegge il titolare legittimo di "denominazioni di origine", contro eventuali contraffazioni. Ora: il "salame felino" viene tradizionalmente fabbricato, con pura carne suina, nel paese di Felino presso Parma. Al riguardo, alcuni produttori felinesi – che non avevano registrato la dizione "salame felino" a norma del Reg. 2081/92 della UE, di cui sopra - chiedevano che, ad una terza impresa, si vietasse di applicare tale dicitura agli insaccati di propria produzione, in quanto fabbricati in Lombardia e non nella stessa Felino. Il giudice del rinvio, riconoscendo che la ricorrente non poteva valersi, in difesa dei suoi interessi, della tutela di cui al predetto Reg. 2081/92 - in quanto la denominazione "salame felino" non era "registrata" secondo tale Regolamento - ha chiesto alla Corte UE se fosse compatibile, con il diritto UE, che un legislatore nazionale disciplinasse la materia delle "denominazioni di origine", laddove essa è già disciplinata dalla citata normativa UE, offrendo pertanto una propria tutela, rispetto a quella predisposta dall'Unione. In proposito, la Corte ha stabilito che, in materia, una normativa nazionale può legittimamente coesistere con quella unionale, purchè non contrasti con quest'ultima e con il principio della "libera circolazione delle merci" ex art. 28 del Trattato TFUE. Al riguardo, la Corte ha ritenuto che il contrasto con la disciplina dell'Unione non sussisterebbe ove il citato D. Lgs 198/1996 tutelasse (cosa che spetta al giudice del rinvio accertare) non le "denominazioni di origine" nel senso del Reg. 2081/92, ma quelle – e solo quelle – che sono costituite dal nome di un luogo applicato ad un prodotto ivi realizzato, quando il consumatore medio non connetta, ad una tale provenienza, alcuna qualità del prodotto stesso, per cui la denominazione stessa serve solo a garanzia dell'asserita provenienza. Quanto al principio della "libera circolazione delle merci", la Corte sottolinea che una normativa puramente nazionale, posta a protezione delle denominazioni dei prodotti, di per sé è idonea a favorire il prodotto interno rispetto a quello transfrontaliero ed è, quindi, incompatibile con il principio predetto: tale contrasto verrebbe superato ove si dimostrasse che tale sistema potenzialmente discriminatorio è rivolto a tutelare esigenze imperative di ordine generale, come quella della corretta informazione dei consumatori.

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 35/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-537/11	Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI – Inquinamento atmosferico causato da navi – Navi passeggeri che effettuano servizi di linea – Navi da crociera – Tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo - Validità	sentenza	No
Scheda 2 C-319/13	Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 – Responsabilità dei distributori – Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del Regolamento – Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del Regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente	sentenza	No
Scheda 3 C-301/12	Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Siti di Importanza Comunitaria – Revisione dello status di un sito siffatto qualora sopravvengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione – Attribuzione alle Autorità nazionali competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status	sentenza	No
Scheda 4 C-206/13	Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi generali del diritto dell’Unione – Attuazione del diritto dell’Unione – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Collegamento insufficiente – Insussistenza – Incompetenza della Corte	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 537/11 - ex art. 267 del TFUE**

"Trasporto marittimo – Direttiva 1999/32/CE – Convenzione Marpol 73/78 – Allegato VI"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Il Tribunale di Genova chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 2, n. 3 octies e l'art. 4 bis, par.fo 4, della Direttiva 1999/32/CE. Dal combinato disposto delle citate norme risulta l'obbligo, per ciascuno Stato UE, di impedire che, nelle zone marittime di competenza come le proprie acque territoriali, le "navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario" utilizzino combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. In precedenza, l'allegato VI alla Convenzione Marpol sulla protezione dell'ambiente marino, aggiunto nel 1997, stabiliva all'art. 14, n. 1, che i combustibili per uso marittimo non potessero contenere zolfo in misura eccedente il 4,5% in massa. Fra gli aderenti alla predetta Convenzione, come integrata da detto Allegato VI, non risulta, in quanto soggetto autonomo rispetto ai suoi membri, la CE (ora sostituita dall'Unione europea). Essa Convenzione, comunque, è stata sottoscritta da molti Stati attualmente aderenti alla UE, anche se non da tutti. Fra gli stati terzi, risulta firmatario Panama. Nella fattispecie, la Capitaneria del Porto di Genova applicava una multa ad una nave da crociera panamense, approdata nel porto della città ligure, per l'utilizzo di combustibili con un tenore di zolfo eccedente l' 1,5% in massa. Al riguardo, è stato chiesto alla Corte UE di chiarire i seguenti punti: 1) in primo luogo, se una nave da crociera rientri, o meno, nella categoria delle "navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario", poiché solo ad essa si applica il limite, per il tenore di zolfo combustibile, dell'1,5% in massa di cui alla Dir. 1999/32/CE; 2) ove la Corte risponda positivamente al primo quesito, se la citata Direttiva UE, di cui si tratta, debba comunque essere interpretata in modo da non contraddire il predetto Allegato VI alla Convenzione Marpol, vale a dire se il limite dell'1,5% in massa, stabilito dalla Direttiva, debba essere sostituito, nei confronti degli stati terzi aderenti alla predetta Convenzione, con quello del 4,5% in massa di cui alla medesima Convenzione. La Corte UE, in proposito, ha risposto: 1) che, come dalla definizione di cui sopra, una nave da crociera rientra nella tipologia soggetta ai limiti della Direttiva, solo se effettua "servizi di linea". Ora, per l'art. 2, n. 3 octies, ciò si verifica ove la nave passeggeri assicuri il "collegamento" tra "gli stessi due o più porti". In merito, la Corte ha precisato che un "collegamento" ricorre sempre, anche quando il servizio fornito ai passeggeri, come nelle navi da crociera, non è finalizzato al puro e semplice spostamento degli stessi da un luogo ad un altro, ma ad offrire ai medesimi l'opportunità di "visitare" i luoghi di approdo. Ha inoltre precisato la Corte che la "dualità" dei porti collegati deve ritenersi sussistente anche quando, come per le navi da crociera, il porto di partenza coincide con quello di arrivo, poiché anche in relazione a tale ipotesi si afferma l'esigenza – che è il fondamento della Dir. 1999/32/CE – di contrastare le emissioni di anidride solforosa durante la navigazione; 2) sul secondo motivo, la Corte non si ritiene legittimata a chiarire gli effetti di un eventuale impatto, dell'allegato VI alla Convenzione Marpol, sulla Dir. 1999/32/CE, in quanto tale Convenzione, come non sottoscritta né dalla CE né da tutti i suoi membri, non può vincolare la UE. Quindi, il principio "pacta sunt servanda" non è applicabile alla fattispecie.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-537/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C- 319/13 - ex art. 267 del TFUE**

“Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori ”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Ambiente

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l’art. 4, lett. a), del Regolamento delegato 1062/2010, integrante la Direttiva 2010/30/UE. Essa Direttiva impone, ai “fornitori” e ai “distributori” di televisori e di altri prodotti il cui uso implica il consumo di energia, un’etichetta indicante detto consumo. I “fornitori”, in testa alla filiera commerciale, sono coloro che “immettono” il prodotto, per la prima volta, sul mercato della UE in direzione della distribuzione. I secondi sono i dettaglianti che offrono i prodotti medesimi agli utilizzatori finali. Più precisamente, l’art. 5 della stessa Direttiva stabilisce che i fornitori debbono fornire gratuitamente, ai distributori, le etichette relative al consumo energetico che i medesimi distributori dovranno apporre sui prodotti in oggetto. Ora il succitato “Regolamento delegato”, in ordine agli obblighi di etichettatura di cui sopra, indica le date a decorrere dalle quali sussistono detti obblighi. Infatti l’art. 3 di esso Regolamento dispone che, quando i televisori siano stati “immessi sul mercato” dopo il 30/11/2011, i “fornitori” siano obbligati a dotare ogni televisore di un’etichetta caratterizzata da determinati requisiti di cui all’allegato V dello stesso Regolamento. L’art. 4 del medesimo, poi, fa obbligo ai “distributori” di dotare ogni televisore, presso il punto vendita, dell’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’art. 3”. Nella fattispecie, un dettagliante metteva in vendita un televisore che non recava l’etichetta - connotata dai requisiti di cui sopra - recante l’indicazione del consumo di energia. Detta messa in vendita, da parte del dettagliante in questione, si verificava il 20/01/12, mentre la prima immissione sul mercato da parte del fornitore (cioè la sua consegna ad un grossista che l’aveva poi alienata al dettagliante stesso) era stata eseguita prima del 20/11/2011. A tal proposito, pertanto, si era chiesto alla Corte di stabilire se, in base all’interpretazione dell’art. 4 del Reg.to delegato, il distributore del prodotto (cioè il dettagliante) avrebbe dovuto apporre la suddetta etichetta alla merce in oggetto - in quanto da lui messa in vendita dopo la data in argomento - anche se, nella fattispecie, nessun simmetrico obbligo sarebbe stato ravvisabile per il fornitore, dal momento che, come dal predetto art. 3 del medesimo Regolamento, quest’ultimo risulta tenuto all’etichettatura solo per le “immissioni sul mercato” realizzate dopo la medesima data. A tal proposito, la Corte ha chiarito che, come è desumibile dal tenore dello stesso art. 4, sopra riportato, l’obbligo di etichettatura del dettagliante sussiste solo ove sussista un simmetrico obbligo del fornitore. Ora, quest’ultimo incombe al fornitore solo ove questi abbia realizzato il primo atto della catena commerciale (cioè la prima consegna del bene ad un commerciante) dopo la data suddetta del 30/11/2011. Pertanto, ove detta consegna sia stata anteriore alla data in oggetto, nessun obbligo di etichettatura incombe al fornitore. Ne deriva, di conseguenza, che nessun obbligo correlato può ravvisarsi in capo al distributore, quand’anche costui abbia messo in commercio il prodotto, da parte sua, successivamente al termine di cui si tratta, cioè alla data del 30/11/2011.

Stato della Procedura

Il 31 aprile 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-319/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 3 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-301/12 - ex art. 267 del TFUE****“Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 92/43/CEE, che prevede l’istituzione, in tutta la UE, di particolari aree soggette ad una speciale tutela, in quanto ospitanti le tipologie di “habitat naturali” tipizzate dalla Direttiva stessa. L’individuazione di tali aree, dette “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC), compete formalmente alla Commissione europea, la quale, tuttavia, deve al riguardo attenersi a delle liste previamente predisposte, per i rispettivi territori, dai singoli Stati della UE. In rapporto a tali SIC, lo Stato UE deve adottare tutti gli interventi idonei alla conservazione o al ripristino degli equilibri naturali. Entro 6 anni dalla istituzione del SIC, lo Stato UE deve riclassificare il medesimo come “Zona Speciale di Conservazione” (c.d. ZSC), il che comporta che lo Stato stesso, circa il sito in oggetto, venga gravato da obblighi di protezione ambientale ancora più penetranti, descritti all’art. 6 della stessa Direttiva 92/43/CEE. Infine, l’art. 11 impone agli Stati UE di sorvegliare, nel tempo, lo stato di conservazione di detti ZSC, mentre l’art. 9 ammette che - ove tale sorveglianza metta in luce l’avvenuta modifica di un ZSC, in conseguenza di un’“evoluzione naturale” - la Commissione possa “declassificare” il ZSC in questione. Ora, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte UE di chiarire, in primis, se le Autorità nazionali hanno l’obbligo di procedere, stanti certi presupposti, alla “declassificazione” di un SIC. Al riguardo, la Corte UE ha osservato che un tale obbligo può agevolmente dedursi da alcuni indizi presenti nella Direttiva: 1) poichè l’art. 4 di essa “obbliga” gli Stati UE a presentare, alla Commissione, un elenco di siti aspiranti alla classificazione come SIC, è coerente ipotizzare, per gli stessi Stati, un simmetrico obbligo di proporre alla Commissione una “declassificazione” dei SIC già istituiti, ove, compromessi gli habitat in essi presenti, cessino i presupposti di tale denominazione; 2) l’art. 9 di essa Direttiva, ammettendo la “declassificazione” di un ZSC (vedi sopra), consente implicitamente la declassificazione anche di un SIC, in quanto tutti gli ZSC hanno già costituito dei corrispondenti SIC; 3) il già citato art. 4, par. 1, prevede che, in base agli esiti della sorveglianza ex art. 11, gli Stati UE possano proporre, alla Commissione, di “adattare” le liste dei SIC (e, quindi, anche di declassificare i SIC stessi). Nel merito, tuttavia, la Corte precisa che la “declassificazione” di un SIC suppone necessariamente che il danno verificatosi, circa l’habitat in esso presente, sia irrimediabile, e che sia, peraltro, riconducibile ad un naturale processo (vedi sopra art. 11) e non all’inosservanza degli obblighi previsti dalla Direttiva per gli Stati UE (sopra). In mancanza di dette condizioni, il danno, pur grave, non potrà consentire una “declassificazione” del SIC, ma solo giustificare l’applicazione, nei confronti delle Autorità nazionali renitenti, di diversi strumenti di coazione ad adempiere gli obblighi disattesi (nel caso di specie, infatti, le lagnanze della proprietà “Cascina tre pini”, ubicata nel SIC “Brughiera del Dosso” e danneggiata dall’assenza di adeguati interventi pubblici a protezione di quest’ultimo, sono state recepite nella procedura di infrazione 2012/4096 aperta dalla Commissione europea contro l’Italia)

Stato della Procedura

Il 3 aprile 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-301/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 4 – Ambiente**Rinvio pregiudiziale n. C-206/13** - ex art. 267 del TFUE

"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi generali del diritto dell'Unione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente**Violazione**

Il TAR per la Sicilia ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 17 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" – che sancisce l'intangibilità della proprietà privata – e il principio generale di "proporzionalità". Nella fattispecie, il proprietario di un'area, soggetta a vincolo paesaggistico per la legge italiana, realizzava su di essa alcuni nuovi volumi, senza la prevista autorizzazione amministrativa. Chiesta, in seguito, la sanatoria dell'opera abusivamente realizzata, si vedeva opporre un rifiuto dalla competente Amministrazione, con l'ingiunzione a rimettere in pristino i luoghi, conformemente al combinato disposto degli artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. 22/01/2004. Tali norme, infatti, vietano ai proprietari di immobili sotto vincolo paesaggistico di eseguire, su di essi, modifiche non previamente autorizzate. I lavori abusivi, tuttavia, possono essere successivamente sanati, sempre che l'Amministrazione li ritenga compatibili con i valori paesaggistici tutelati. Tuttavia, la sanatoria può concernere solo quegli interventi abusivi che, fra l'altro, non determinino la creazione di nuovi volumi nell'immobile vincolato. Di qui il rifiuto di sanatoria nel caso di specie. Si chiedeva quindi alla Corte UE se l'art. 167, comma 4, lett. a), del succitato D. Lgs n. 42/2004 - escludendo automaticamente la sanabilità degli interventi della tipologia sopra indicata, invece di valutarne caso per caso la compatibilità con i valori paesaggistici – non contrasti sia con il succitato art. 17 della Carta, sia con il principio generale di proporzionalità (in quanto respinge un approccio casistico alla materia di cui si discute). La Corte ha negato di essere competente a pronunciarsi sul punto. Infatti, quanto alle disposizioni contenute nella Carta stessa (comprese quelle che, all'art. 17, riconoscono la proprietà privata), l'art. 51 della medesima chiarisce che esse possono essere assunte a criteri, cui le legislazioni interne degli Stati della UE debbono improntarsi, soltanto quando le stesse legislazioni rientrano "nell'attuazione del diritto dell'Unione". Vale a dire, quando: 1) o le legislazioni nazionali stesse intendano attuare preesistenti disposizioni unionali; 2) o quando il legislatore UE abbia già predisposto una normativa che incida direttamente sulla stessa materia su cui verte la legislazione nazionale. Al riguardo, la Corte precisa che la normativa italiana considerata né fornisce attuazione a norme UE, né verte su una materia direttamente disciplinata da queste ultime. Infatti, la legislazione unionale in materia di "ambiente" non intende tutelare direttamente i valori paesaggistici, diversamente dalla disciplina italiana "de qua" (è indubbio, infatti, che la tutela dei valori paesaggistici non coincide, "tout court", con quella dei valori ambientali, come dimostra il fatto che la Direttiva UE n. 2011/92, in materia di ambiente, considera l'attenzione ai valori paesaggistici come uno soltanto dei numerosi parametri che improntano la "Valutazione di Impatto Ambientale"). Pertanto, la Corte UE non può giudicare della compatibilità dell'art. 17 della Carta con la normativa italiana in questione, in quanto mancano i presupposti indicati dall'art. 51 di essa Carta. Identiche considerazioni possono estendersi al principio, sopra menzionato, di "proporzionalità".

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-206/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 15/13	Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Affidamento dell'appalto senza procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Affidatario giuridicamente distinto dall'Amministrazione aggiudicatrice – Condizione di "controllo analogo" – Amministrazione aggiudicatrice e affidatario non aventi tra loro una relazione di controllo – Autorità pubblica terza che esercita un controllo parziale sull'amministrazione aggiudicatrice e un controllo sull'affidatario che potrebbe essere qualificato come "analogo" – "Operazione in house orizzontale"	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti**Rinvio pregiudiziale n. C-15 /13** - ex art. 267 del TFUE

“ Appalti pubblici di forniture – Direttiva 2004/18/CE – Affidamento appalto senza procedura gara”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 2004/18/CE, che definisce "l'appalto pubblico" come il contratto scritto, con il quale un'Amministrazione conferisce ad un operatore l'incarico di eseguire lavori/opere - o forniture, o servizi - dietro corrispettivo. Ora, un'Amministrazione che voglia aggiudicare ad un operatore un "appalto pubblico", il cui valore economico sia pari o superiore ad una certa "soglia", deve identificare l'operatore stesso - come vuole la medesima Direttiva 2004/18/CE - nel vincitore di una procedura di concorso detta "di evidenza pubblica". In ogni caso, poiché la nozione di appalto suppone l'esistenza di almeno due soggetti distinti (l'Amministrazione e l'operatore), non ricorrerebbe un appalto pubblico - e, pertanto, neppure l'obbligo della pubblica gara per individuarne l'affidatario - quando un'Amministrazione acquistasse beni/servizi da un operatore che costituisca, essenzialmente, un tutt'uno con l'Amministrazione stessa. Affinchè ricorra detta precisa ipotesi, tuttavia - che si definisce indicando l'operatore come "in house" alla stessa Amministrazione aggiudicatrice - occorre che l'operatore stesso: 1) sia "in toto" posseduto da Amministrazioni o organismi pubblici; 2) sia sottoposto, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, ad un controllo così penetrante da essere assimilabile a quello che essa esercita sui propri servizi; 3) svolga la propria attività, almeno prevalentemente, con l'Amministrazione aggiudicatrice stessa. Ora, un'Università tedesca, senza gara pubblica, acquistava un sistema informatico da un'impresa che ne svolgeva il grosso della propria attività con l'Università medesima, né era soggetta al controllo di quest'ultima. Tuttavia, sia l'Università che l'impresa - fra le quali non esisteva, chiaramente, un rapporto "in house" secondo la descrizione predetta - soggiacevano ad una certa influenza da parte della Città di Amburgo, cui, infatti, non solo competeva il potere di annullare gli acquisti effettuati dall'Università con i finanziamenti della città medesima, ma anche il possesso del 4,16% dell'impresa in questione. Ora, si chiedeva alla Corte se sussistesse un rapporto "in house" - nella forma atipica dell'"in house orizzontale" - ove, come nel caso di specie, l'operatore non si compenetrasse con l'Amministrazione aggiudicatrice e, tuttavia, entrambi soggiacessero all'incisivo controllo di un'altra Amministrazione, con la quale intrattenevano la maggior parte della loro attività. A tal proposito, la Corte ha chiarito che - costituendo la "pubblica gara" il metodo "normale" di aggiudicazione di un appalto pubblico - le eccezioni ad esso debbono essere mantenute entro stretti limiti. Ne deriva, pertanto, che l'ipotesi del rapporto "in house" potrà sussistere solo ove l'operatore si immedesima nell'Amministrazione aggiudicatrice, e non in una terza Amministrazione che controlli (ammesso che li controlli effettivamente) entrambi i soggetti. Precisa la Corte, inoltre, che l'"in house orizzontale" - pur ammesso dalla giurisprudenza - sarebbe estraneo al presente caso, in quanto imperniato su una struttura trilaterale differente, che collega un'aggiudicatrice, un operatore aggiudicatario e un terzo operatore, cui il secondo abbia subappaltato la commessa stessa.

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-15/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-557/12	Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un'intesa vietata da tale articolo – Danni risultanti dal più elevato prezzo applicato da un'impresa a seguito di un'intesa vietata, cui essa non ha aderito.	sentenza	No
Scheda 2 C-435/12	Proprietà intellettuale – Diritti d'autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Art. 5, par. fi 2, lett. b) e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per un uso privato – Carattere legale dell'origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione	sentenza	No
Scheda 3 C-110/13	Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE – Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese – Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari – Imprese collegate – Nozione di "gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto"	sentenza	No
Scheda 4 C-52/13	Direttiva 2006/114/CE – Nozioni di "pubblicità ingannevole" e di "pubblicità comparativa" – Normativa nazionale che prevede la pubblicità ingannevole e la pubblicità illegittimamente comparativa come due illeciti distinti	sentenza	No
Scheda 5 C-409/12	Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) – Decadenza – Marchio divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato – Percezione del segno denominativo "KORNSPITZ" da parte dei venditori, da un lato, e degli utilizzatori finali, dall'altro – Perdita del carattere distintivo dal punto di vista dei soli utilizzatori finali	sentenza	No
Scheda 6 C-314/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto di autore – Articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di "intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o un diritto connesso" – Fornitore di accesso a Internet – Provvedimento nei	sentenza	No

	confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l'accesso a un sito Internet – Bilanciamento tra diritti fondamentali		
Scheda 7 C-65/12	Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Diritti conferiti dal marchio – Marchio notorio – Tutela estesa a prodotti o servizi non simili – Utilizzo da parte di un terzo senza giusto motivo di un segno identico o simile al marchio notorio – Nozione di “giusto motivo”	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 557/12 - ex art. 267 del TFUE****“Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’intesa vietata da tale articolo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE l’interpretazione dell’art. 101 del Trattato TFUE, che vieta tutti gli accordi tra imprese i quali pregiudichino la concorrenza nell’area UE, quali, in particolare, quelli diretti a determinare – anche indirettamente – i prezzi di vendita dei prodotti. Nel caso di specie, diverse imprese UE convenivano, con un “intesa”, di spartirsi i 2/3 del mercato europeo relativo all’installazione e alla manutenzione di ascensori, impegnandosi, fra l’altro, a fissare i rispettivi prezzi ad un medesimo livello piuttosto elevato. Tale “intesa” veniva sanzionata, perchè contraria al succitato art. 101 TFUE, dalle competenti Autorità unionali e nazionali. Ora, un’Amministrazione austriaca che aveva concluso dei contratti, nel settore commerciale considerato, con un’impresa estranea all’intesa di cui sopra, sosteneva che quest’ultima aveva influenzato il prezzo applicato dalla sua controparte: infatti, dal momento che le imprese riunite in tale “patto” - controllanti i due terzi del mercato - applicavano prezzi notevolmente elevati, alle poche imprese estranee sarebbe stato concesso di rimanere competitive pur innalzando anch’esse i propri prezzi. In definitiva, l’“intesa” predetta avrebbe condizionato, al rialzo, l’evoluzione generale dei prezzi di tale fetta di mercato (c.d. “umbrella pricing”). Di qui, l’Amministrazione chiedeva che le imprese riunite nell’“intesa” le risarcissero il danno, subito per aver dovuto accettare un prezzo più elevato di quello che la controparte avrebbe applicato, se l’intesa non fosse esistita. I giudici dei primi due gradi negavano detto risarcimento, adducendo: 1) che, ai sensi della normativa austriaca, l’art. 101 TFUE tutelerebbe i singoli solo avverso gli operatori aderenti alle intese vietate dallo stesso articolo, e non anche avverso gli operatori ad esse estranei; 2) non vi sarebbe nesso causale tra un “intesa” sui prezzi, ancorchè illecita per l’art. 101 TFUE, e la politica dei prezzi di un’impresa estranea a tale intesa. Al riguardo, la Corte ha riconosciuto che, effettivamente, spetta ai legislatori dei singoli Stati UE definire i termini di attuazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, del principio di cui all’art. 101 TFUE predetto. Purtroppo, la stessa disciplina attuativa interna non potrebbe atteggiarsi in modo tale da sottrarre, al principio medesimo, la sua “effettività”. Quest’ultima verrà garantita solo ove la stessa legislazione nazionale ammetta che il divieto, sancito dall’art. 101 TFUE, possa essere fatto valere anche da soggetti che, pur non avendo contrattato con gli operatori stretti nell’“intesa”, in qualsiasi modo abbiano ricevuto un danno, riconducibile al pregiudizio alla concorrenza determinato da tale impresa. Fra l’altro, la Corte afferma che, fra l’esistenza del predetto “cartello” e il prezzo applicato da un’impresa terza rispetto al cartello stesso, non può escludersi a priori un nesso causale, considerato che, nella definizione dei propri prezzi, un’impresa, pur valutando una molteplicità di fattori, ha riguardo essenziale al “prezzo di mercato”. Quest’ultimo, nel caso di specie, potrebbe ben essere rappresentato dal prezzo applicato dalle imprese aderenti al “cartello” in questione, atteso che esse controllavano i 2/3 del mercato di riferimento.

Stato della Procedura

Il 5 giugno 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 557/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 435/12 - ex art. 267 del TFUE****“Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare il par.fo 2, lett. b, nonché il par.fo 5, dell’art. 5 della Direttiva 2001/29/CE, che attiene al “diritto di autore” nella società dell’informazione. Tale diritto assume ad oggetto un bene immateriale, in quanto attribuisce, al suo intestatario, determinati poteri su un’opera letteraria, scientifica o artistica, cioè su un’entità non fisicamente rilevante, anche se provvista di valore economico. Per l’art. 2 della stessa Dir. 2001/29/CE, dunque, soltanto il titolare del “diritto di autore” ha il potere di autorizzare o vietare la riproduzione dell’opera stessa. Tale potere incontra tuttavia dei limiti, affinché non nuoccia eccessivamente alla diffusione della cultura e alla libertà del mercato: l’art. 5 della stessa Dir.va 2001/29/CE, infatti, consente ai singoli Stati UE di introdurre delle “eccezioni” alla tutela del diritto di autore, a condizione che le stesse: 1) siano concesse solo ai terzi che versino nelle situazioni-tipo individuate dallo stesso art. 5 (vedi infra); 2) non ostacolino il “normale” esercizio del “diritto di autore”; 3) non infliggano un danno ingiusto agli interessi legittimi del titolare di esso diritto. Una delle eccezioni – tipo, ammesse dall’art. 5, riguarda la riproduzione dell’opera, per uso puramente privato, fatta da una persona fisica. Questa è poi tenuta a corrispondere, al titolare del “diritto di autore”, un equo compenso. Si precisa, infine, che l’art. 6 stigmatizza le riproduzioni “abusive” (cioè eseguite senza il consenso del titolare del “diritto di autore” e senza che sussistano le suddette “eccezioni”), imponendo agli Stati UE di contrastarle. Si chiedeva pertanto alla Corte se fosse compatibile con le predette disposizioni UE, una normativa che – come quella dei Paesi Bassi - ammettesse come eccezione, alla “esclusività” del “diritto di autore”, la riproduzione di un’opera (letteraria, scientifica, artistica) da parte di una persona fisica per un uso soltanto privato, senza specificare se tale eccezione valga solo ove la riproduzione sia stata possibile a partire da una fonte legale, o anche nel caso in cui sia stata consentita in grazia di una fonte illegale. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la Dir.va 2001/29/CE offre numerosi indizi nel senso della non ammissibilità di un’eccezione, la quale interessi anche le riproduzioni rese possibili a partire da una fonte illegale (quand’anche eseguite per un uso puramente privato). Infatti, i Considerando della Direttiva stabiliscono che la promozione della cultura è effettiva solo ove si tuteli anche la “proprietà industriale”, tanto è vero che il predetto art. 6 impone agli Stati UE di lottare contro le riproduzioni “abusive”. Inoltre, ove fosse liceizzata – come fa la normativa nazionale in oggetto – anche la riproduzione ad uso privato consentita da una fonte illegale, tale eccezione al “diritto di autore” sarebbe contraria ai requisiti di cui al succitato art. 5 (vedi sopra). A tale riguardo, infatti, la Corte spiega come, consentendo anche una riproduzione resa possibile da un’originaria fonte illegale, il mercato delle riproduzioni abusive verrebbe incentivato, con conseguente pregiudizio economico del titolare del “diritto di autore” che vedrebbe, pertanto, ostacolato il “normale” esercizio dello stesso diritto, nonché lesi i suoi legittimi interessi.

Stato della Procedura

Il 10 aprile 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 435/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 110/13** - ex art. 267 del TFUE

"Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 3, co. 4, dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, la quale distingue i concetti di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa, rispetto alla "grande impresa", ricorrendo a "soglie" quantitative. Infatti, un'impresa rientra nella tipologia complessiva della micro, piccola o media impresa (PMI), quando non impiega più di un certo numero di dipendenti, né presenta un fatturato annuo superiore a certe cifre, etc. La qualificazione di un'impresa in termini di PMI - in base ai parametri quantitativi suddetti - consente di applicarle trattamenti giuridici di favore, cui non sono ammesse, invece, le imprese non riconducibili a tale definizione. Ora, onde verificare se un operatore economico è identificabile come PMI o come grande impresa, si deve considerare il fatto che alcune realtà economiche, aventi l'apparenza di entità a sé stanti, risultano in effetti così strettamente "collegate" ad altri soggetti imprenditoriali, da costituire con essi un'unica organizzazione. Pertanto, la valutazione circa la sussistenza, al riguardo, di una PMI, deve riferirsi a tale entità complessa. Al riguardo, il succitato art. 3 prevede, al par. 3, ipotesi diverse di "collegamento" tra imprese, che ricorrono quando un'impresa è socia di maggioranza di un'altra impresa, o ne detiene la maggioranza dei voti, o ha diritto a nominarne e revocarne la maggioranza del consiglio di amministrazione e di controllo, o ha il potere - per contratto o per previsione dello statuto dell'altra impresa - di esercitare sulla medesima un'"influenza dominante", o detiene il controllo della maggioranza dei voti all'interno di quest'ultima grazie ad un "sindacato" con i singoli soci di questa. Il comma 4 (vedi sopra) del par. 3 dell'art. 3 sottolinea, per finire, che i collegamenti descritti possono sussistere anche "attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto". Stanti dette norme, si chiedeva alla Corte se vi fosse un "collegamento" laddove non sussistesse nessuna relazione del tipo di quelle descritte alle 4 lettere del par. 3 dell'art. 3, come nel seguente caso: una società Y, produttrice, era posseduta da A, la di lui moglie B, e C. B era socio di maggioranza e A e C entrambi amministratori. La società Y si era impegnata, per contratto, a fornire prodotti solo alla società X (che li commercializzava), posseduta in parti uguali dallo stesso A e da sua madre D e amministrata, anch'essa, da A e C. Una serie di disposizioni contrattuali, poi, istituiva ulteriori rapporti tra i due operatori. Al riguardo, la Corte ha chiarito che l'art. 3, par. 3, comma 4, deve essere interpretato nel senso che gli accordi, anche informali ed impliciti, esistenti tra le persone fisiche coinvolte in imprese diverse, possono creare tra le stesse vincoli e connessioni talmente intensi, da escludere l'indipendenza dell'una rispetto all'altra. Tali vincoli, quindi, pur non essendo formalmente riconducibili ad una delle quattro categorie di "collegamenti" sopra descritti, ne possono tuttavia ricreare, nella sostanza economica, gli stessi effetti. Detti rapporti, quindi, sono anch'essi qualificabili come ipotesi, ulteriori rispetto a quelle specificamente descritte, di "collegamento" tra imprese.

Stato della Procedura

Il 27 febbraio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-110/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-52/13** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2006/114/CE – Nozioni di "pubblicità ingannevole" e di "pubblicità comparativa"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato italiano chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e a quella comparativa illegittima. In particolare si chiede se le misure di contrasto, previste dalla Direttiva stessa verso tali forme di concorrenza sleale, debbano applicarsi, o meno, solo quando il caso concreto integri sia gli estremi della pubblicità "ingannevole" che quelli della pubblicità comparativa illegittima. In altri termini, si chiede se la "pubblicità ingannevole" costituisca un'ipotesi di illecito autonoma rispetto a quella della "pubblicità comparativa illegittima", o debba di necessità concorrere con quest'ultima, ai sensi e per gli effetti della predetta Dir. 2006/114/CE. Dalla lettera b) dell'art. 2 di detta Direttiva 2006/114/CE, la pubblicità "ingannevole" viene rappresentata come quella che, in qualsiasi modo, induca in errore o sia suscettibile di indurre in errore il consumatore, devianandone lo spontaneo comportamento sul mercato. La lettera c) del medesimo art. 2, invece, definisce la pubblicità "comparativa", che ricorre laddove il messaggio pubblicitario individui, anche implicitamente, un concorrente, o i beni o i servizi da questo prodotti. Tale comparazione, di per sé non illegittima, finisce per qualificarsi come tale quando ricorrano una o più delle circostanze di cui all'art. 4 della Direttiva (tipo: la descrizione delle proprietà dei prodotti concorrenti è denigratoria o anche non obiettiva, oppure vi è approfittamento del prestigio sociale connesso al marchio del prodotto comparato, etc..). Quindi, solo ove sussistano tali presupposti di slealtà e scorrettezza, detta pubblicità comparativa si qualifica in termini di "illegittimità". Ciò premesso, la Corte UE precisa, in merito al quesito sopra proposto, quanto segue: nell'ambito dei Considerando 1, 3, 8, 16, 17 e 18 della Direttiva stessa, si usa la locuzione unitaria di "pubblicità ingannevole e illegittimamente comparativa", la quale, collegando le due categorie di pubblicità con la particella congiuntiva "e", potrebbe avvalorare l'opinione di una stretta interdipendenza tra le due, ai fini dell'applicazione delle misure di cui alla Direttiva in oggetto. Tuttavia – a parte l'inciso che, in altri Stati UE, le versioni nazionali dei citati Considerandi sostituiscono, alla congiuntiva "e", l'avversativa "o" – si sottolinea che gli artt. 5, par. 3, lett. a) e b), e 6, nel loro rispettivi disposti, parlano di pubblicità ingannevole "o" pubblicità comparativa illegittima, con ciò marcando la distinzione tra le due fattispecie. Nel senso di un'autonomia della fattispecie della pubblicità "ingannevole" rispetto a quella della pubblicità "comparativa illegittima" depone, altresì, la ricostruzione della genesi della sopra citata Dir. 2006/114/CE. Infatti, la disciplina della pubblicità "ingannevole" venne, per la prima volta, stabilita in sede comunitaria dalla Direttiva 84/450, che ignorava del tutto la fattispecie della pubblicità comparativa illegittima. Quest'ultima venne inserita, nel corpo della stessa Direttiva 2006/114/CE, solo dalla successiva Direttiva 97/55/CE. Pertanto, il modulo della pubblicità ingannevole nasce, nella sua elaborazione giuridica, in via totalmente indipendente dal distinto schema della pubblicità comparativa ingannevole.

Stato della Procedura

Il 13 marzo 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-52/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C- 409/12** - ex art. 267 del TFUE

"Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, par. 2, lett. a) – Decadenza"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 12, par. 2, lett. a), della Direttiva 2008/95/CE, che attiene ai "marchi di impresa". Questi si identificano nei segni relativi a prodotti o servizi, che, contraddistinguendo gli stessi come realizzati da una determinata impresa, li rivestono, nell'immaginario dei consumatori, di una serie di qualità ritenute non rinvenibili nelle prestazioni o nelle merci, quand'anche analoghe, provenienti da altre imprese. Quindi, avendo il marchio una funzione "distintiva" in ordine all'"origine" del prodotto/servizio, non possono essere "registrati" come marchi quei segni o diciture che, nel linguaggio o negli usi del commercio, vengano usati per indicare qualità generiche di alcuni prodotti/servizi, le quali non rimandano ad una provenienza specifica degli stessi e risultano, pertanto, di "uso comune" (art. 3, co. 3°). Ora, si può verificare il caso per cui un marchio, all'inizio regolarmente registrato perché avente carattere "distintivo", diventi "di uso comune" (nel senso sopra descritto) a causa dell'attività o dell'inattività del suo titolare. In presenza di tali circostanze, il marchio stesso si estingue per "decadenza" (vedi il succitato art. 12, par. 2, lett. a, della Dir. 2008/95/CE). Nell'ipotesi concreta, la ditta austriaca Backaldrin registrava il marchio "KORNSPITZ" sia per prodotti dolciari finiti, sia per preparati idonei alla produzione dei primi. Uno di tali preparati era somministrato a dei fornai. Questi ne ricavano dei panini dalla tipica forma oblunga con due estremità appuntite, che commercializzavano, su consenso della Backaldrin stessa, sotto la medesima sigla "KORNSPITZ". Tuttavia, detti fornai non informavano i loro clienti che la dicitura "KORNSPITZ", relativa ai panini, costituiva un "marchio" registrato e quindi alludeva alla provenienza "specificata" del prodotto dalla ditta Backaldrin. Per via di un tale atteggiamento, la clientela di tali fornai aveva finito per credere che la dicitura "KORNSPITZ" indicasse, genericamente, tutti i panini di una certa forma (vedi sopra), e non solo quelli, fra di essi, prodotti dalla Backaldrin. I fornai, per converso, restavano consapevoli del fatto che la sigla in questione, circa i panini, era un "marchio" registrato. Si chiedeva alla Corte se, nel caso di specie, sussistessero i presupposti di cui al suddetto art. 12 della Dir. 2008/95/CE, cioè se il marchio "KORNSPITZ", per i panini predetti, si fosse estinto perché diventato "di uso comune". Come già precisato, un marchio diviene di "uso comune" quando è ritenuto tale dalla generalità del pubblico, per convenzione diffusa: ora, nella fattispecie, mentre i consumatori dei panini erano convinti che la dizione in oggetto fosse di "uso comune", gli intermediari (cioè i fornai) erano coscienti del contrario. Tuttavia, la Corte ha ritenuto prevalente il parere dei consumatori. Comunque, perché si verifichi la "decadenza" ai sensi delle norme UE succitate, occorre altresì che il marchio sia divenuto di uso comune a causa di un comportamento della ditta stessa che ne è titolare: detto comportamento, per la Corte UE, può ravvisarsi nella circostanza per cui la Backaldrin non aveva sollecitato i fornai ad usare maggiormente tale marchio, nel commercio dei panini in oggetto.

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -409/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-314/12 - ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Società dell’informazione”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 8, par.fo 3, della Direttiva 2001/29/CE, sul “diritto di autore” (e i diritti connessi). Tale diritto attribuisce, al suo titolare, il potere esclusivo di acconsentire o vietare la “messa a disposizione del pubblico” dell’opera, letteraria o artistica, che ne costituisce oggetto. La Direttiva in questione, in particolare, intende tutelare il diritto di autore contro le aggressioni facilitate dallo sviluppo della società dell’informazione (si pensi alla circolazione su Internet di riproduzioni “abusive”, cioè non consentite dai titolari del diritto di autore su di esse, di opere cinematografiche, musicali, etc). Fra i titolari del diritto di autore, rientrano anche i “produttori delle prime fissazioni di una pellicola”, sull’originale e sulle copie della pellicola stessa (art. 3 della Direttiva). Per il succitato art. 8, i titolari del diritto di autore possono chiedere, contro gli intermediari “i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi”, un provvedimento che vieti loro l’ulteriore prosecuzione dell’attività che ha consentito detta violazione. Nel caso di specie, due produttori cinematografici rilevavano che un sito Internet, senza il loro consenso, offriva la visione di pellicole su cui le società stesse vantavano un diritto d’autore. Tale sito poteva essere visitato – e le pellicole predette essere visionate - dai clienti di una società i cui servizi si sostanziano, appunto, nel consentire, ai clienti medesimi, l’accesso ai contenuti di Internet (compreso il sito in questione). Interpellata sulla posizione dei soggetti coinvolti nella vicenda, la Corte ha premesso, in primo luogo, che la presenza del predetto sito costituisce, di per sé, una violazione del diritto di autore, quale “messa a disposizione al pubblico” di opere, coperte da un tale diritto, senza il consenso del titolare dello stesso. Ne deriva che la società la quale ha consentito, ai suoi clienti, di accedere a tale sito, ha realizzato dei “servizi” adeguati a consentire a “terzi”, cioè ai creatori del sito medesimo, di perfezionare la loro violazione al diritto di autore. Essa società, dunque, rientra nella definizione di “intermediario” di cui al predetto art. 8, per cui può essere destinataria del provvedimento inibitorio ivi menzionato. La Corte, inoltre, ha precisato che tale provvedimento può intimare genericamente il blocco dell’accesso al sito, senza definire le operazioni specifiche confacenti alla bisogna. In tal modo, l’intermediario potrà dirsi avere eseguito correttamente tale provvedimento, avendo adottato tutte le misure “ragionevoli” imposte dalle circostanze. Ciò significa che, a scanso di responsabilità, l’intermediario non dovrà necessariamente attivarsi per impedire in modo assoluto, ai suoi clienti, l’accesso al sito abusivo. Infatti, la debita protezione del diritto d’autore, riconosciuto dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE, non può spingersi sino ad imporre ad un imprenditore - la cui libertà di impresa è anch’essa parimenti sancita dalla stessa Carta all’art. 16 - gli esorbitanti costi economici connessi all’adozione di misure particolarmente sofisticate. Sarà quindi sufficiente, a tale “intermediario”, applicare accorgimenti che rendano “particolarmente difficile” un tale accesso, anche se non impossibile.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-314/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-65/12** - ex art. 267 del TFUE

"Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Diritti conferiti dal marchio – Marchio notorio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par. 2, della Direttiva 89/104/CEE. Questa verte sui marchi d'impresa, quali contrassegni riferiti a prodotti o a servizi, che ne attestano la provenienza da una specifica impresa. Per tale funzione "distintiva", dunque, il marchio stesso, ove debitamente "registrato", viene tutelato contro tutti i comportamenti che possano ingannare il pubblico circa la reale origine sua e del prodotto cui è apposto. Così, il succitato par. 2 dell'art. 5 prevede che il legislatore dei singoli Stati UE possa consentire, al titolare del marchio registrato che sia anche "notorio" - cioè associato, dal consumatore, ad un prodotto/servizio ritenuto di eccellenza - di proibire ad un terzo l'uso di marchi "identici o simili" per indicare prodotti o servizi "non simili" a quelli contrassegnati dal proprio marchio, quando il terzo, facente un tale uso, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio notorio medesimo. Tuttavia, ove l'uso del terzo sia sorretto da "un giusto motivo", il titolare del marchio "notorio" non vi si può opporre. Il caso: nel 1983, la ditta Red Bull registrava, nei Paesi Bassi, il marchio "Red Bull Krating Daeng", per contrassegnare alcune bevande. Ora, dallo stesso anno, certo signor De Vries metteva in commercio bevande uguali a quelle recanti il marchio "Red Bull Krating Daeng", apponendovi il segno, non registrato, "The Bulldog". Si precisa che, molto prima dell'83, lo stesso De Vries già utilizzava il segno "the Bulldog" - evidentemente simile al marchio registrato - non in relazione alla predette bevande, ma per indicare una generale attività di ristorazione/caffetteria, nell'ambito della quale venivano offerte anche le bevande del tipo in questione. Al riguardo, la Corte ha precisato che il caso di specie rientra nel par. 2 dell'art. 5: infatti, se esso consente - in determinate circostanze - al titolare del marchio registrato di opporsi all'uso di marchi "simili" per prodotti non simili a quelli da esso contrassegnati, a maggior ragione deve consentire al medesimo titolare di opporsi, stanti le stesse circostanze, all'uso di marchi "simili" per contrassegnare prodotti "identici". Quanto al "giusto motivo" - che legittimerebbe l'uso del segno "simile" a quello incorporato nel marchio registrato e notorio - la Corte ritiene che esso si riferisca non solo a situazioni di oggettiva necessità, ma anche agli interessi soggettivi dell'utilizzatore di un tale segno distintivo, i quali, entro certi limiti, potrebbero imporre un temperamento alla tutela del marchio registrato. Quindi, tale "giusto motivo" può identificarsi nel fatto che, come è successo nella fattispecie, prima della registrazione del marchio notorio un terzo abbia fatto un "preuso" - per prodotti non identici ma assolutamente "contigui" a quelli poi contrassegnati dal marchio notorio stesso - di un segno distintivo "simile" a quest'ultimo. In questo modo, l'apposizione del segno non registrato - prima della registrazione del marchio notorio o contemporaneamente ad essa - ad un prodotto identico a quello cui è apposto quest'ultimo, rappresenterebbe una fisiologica espansione dell'originario settore commerciale, non una volontà rivolta a trarre "indebito vantaggio" dalla confusione dei due segni somiglianti.

Stato della Procedura

Il 6 febbraio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -65/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscaltà e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-606/12 e C-607/12	Fiscaltà – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 17, par. 2, lett. f) – Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato	sentenza	No
Scheda 2 C- 107/13	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assoluta a monte – Versamento di acconti – Diniego di concessione della detrazione – Evasione – Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell'operazione imponibile	sentenza	No
Scheda 3 C- 454/12 e C-455/12	IVA – Sesta Direttiva IVA – Articolo 12, paragrafo 3 – Allegato H, categoria 5 – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafi 1 e 2 – Allegato III, punto 5 – Principio di neutralità – Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito – Normativa di uno Stato membro che applica un'aliquota IVA differente al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con conducente	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvii pregiudiziali n. ri C-606/12 e C-607/12 - ex art. 267 del TFUE**

"Fiscalità – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Art. 17, par. 2, lett. f)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 17, par. 2, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE, relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Uno dei fatti generanti l'obbligo di pagare una tale imposta, è rappresentato dall'operazione (c.d. "cessione") con la quale un'imprenditore, nell'esercizio della sua attività economica, si rende "cedente" di un bene materiale – cioè si spoglia della proprietà o di altro diritto reale su tale bene - trasferendo detto diritto ad un altro soggetto (c.d. "cessionario), il quale, in cambio, gli attribuisce un "corrispettivo". In proposito, la legislazione UE stabilisce che l'IVA gravi, di regola, sul "cedente", che è colui che trasferisce il bene (vedi sopra). Tale principio subisce tuttavia alcune eccezioni, in ordine alle quali l'IVA incide, giuridicamente, sul "cessionario" (c.d. "reverse charge"). Nell'ambito di dette eccezioni rientra il caso della "cessione intracomunitaria", che ricorre quando il diritto sul bene viene trasferito da un cedente, che si trova in uno Stato UE, ad un cessionario che si trova in un altro Stato UE, ed il bene stesso subisce altresì uno spostamento fisico dal territorio del primo Stato a quello del secondo. Stanti le circostanze testè descritte, dunque, l'IVA grava il cessionario, nello Stato di destinazione del bene (poichè l'IVA, per principio generale, deve affluire allo Stato ove avviene il consumo finale del bene). Ora, il succitato art. 17 della Dir. 2006/112/CE prevede che venga "assimilata" alla cessione intracomunitaria di un bene materiale – a meri fini fiscali IVA, cioè nel senso che l'IVA non è a carico del cedente – l'operazione consistente nel "trasferimento del bene materiale a destinazione di un altro Stato membro". Quest'ultima ricorre quando un bene, facente parte dell'impresa di un operatore stabilito in uno Stato della UE, viene semplicemente trasferito o trasportato in un altro Stato della UE (senza trasferimento di diritti), per scopi inerenti a quella stessa impresa. In forza dell'"assimilazione" alla "cessione intracomunitaria", pertanto, nel "trasferimento a destinazione di un altro Stato membro" il trasferente non è gravato da IVA. Sussiste, però, un'ipotesi particolare di "trasferimento a destinazione", descritta dal par. 2, lett. f) dell'art. 17 della medesima Dir. 2006/112/CE, sulla cui interpretazione la Corte UE è stata interpellata (vedi sopra). Il caso descritto al riguardo è quello in cui il bene materiale viene spedito da uno Stato UE ad un altro affinché, una volta sottoposto a lavorazioni materiali nel territorio di quest'ultimo, venga reintrodotta nel "medesimo" Stato UE di provenienza. In questa peculiare fattispecie, dunque, le norme UE prevedono che l'IVA gravi il cedente, cui il bene è tornato in ultima battuta (in coerenza con il principio, già ricordato, per cui l'IVA deve affluire allo Stato del consumo finale del bene). Sul punto, la Corte UE ha precisato che la normativa italiana di cui all'art. 38, 5° co, lett. f) del Decreto Legge 30/08/93, n. 331, non sarebbe conforme alla disciplina UE in questione. Infatti, le menzionate disposizioni nazionali prevedono che l'imposta gravi il cedente anche ove il bene, trasferito o spedito da uno Stato UE ad un altro Stato UE per subirvi una lavorazione, non venga reintrodotta nello stesso Stato UE di provenienza, ma venga trasferito in un terzo Stato UE o in uno stato extraUE.

Stato della Procedura

Il 06/03/14 la Corte UE ha deciso sui rinvii pregiudiziali riuniti C-606/12 e C-607/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C-107/13** - ex art. 267 del TFUE

"Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell'imposta assolta a monte"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Un giudice bulgaro chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 65, 90, par. 1, 168, lett. a), 185, par. 1, 193 e 205 della Direttiva 2006/112/CE, la quale attiene all'IVA, vale a dire all'imposta incidente sulle forniture di beni e/o servizi eseguite nella UE, dietro corrispettivo, da cedenti/prestatori nell'ambito della loro impresa. Per il diritto, l'imposta deve essere pagata dal cedente/prestatore, che tuttavia la "scarica" sulla controparte maggiorandone il prezzo dell'operazione. Ora, qualora il cedente o il prestatore - debitori IVA ma scaricanti la stessa sui soggetti cui forniranno beni e servizi - a loro volta acquistino beni o servizi, subiscono anch'essi lo "scarico" dell'IVA incidente sui loro fornitori. Tale IVA (c.d. IVA a credito), ove i beni/servizi acquisiti siano strumentali all'esercizio della propria impresa, essi la possono detrarre dal loro debito IVA. In tal modo, vengono sollevati dell'IVA scaricata su di loro, ma facente carico, per il diritto, al loro fornitore. Il Fisco, d'altra parte, non subisce nessuna perdita in ragione di detta "detrazione", in quanto l'IVA detratta dal cessionario la recupera dal fornitore. E' evidente che un tale meccanismo si presta ad operazioni fraudolente volte all'elusione fiscale. Infatti, basterebbe che un imprenditore simulasse di avere acquisito, a monte, beni o servizi utili alla sua impresa - laddove tali operazioni fossero in sostanza inesistenti - per danneggiare il Fisco: lo stesso operatore, detraendo dal proprio debito IVA la presunta "IVA a credito", sottrarrebbe allo Stato un gettito di imposta che quest'ultimo non potrebbe recuperare neppure dal simulato cedente, proprio perché questi, essendo l'operazione fittizia, non ha pagato la relativa IVA. Nel caso descritto, la Corte ha precisato sussistere un "abuso" del diritto UE, poiché uno strumento lecito come la "detrazione dell'IVA a credito", previsto dalle norme UE, verrebbe piegato al conseguimento di risultati illeciti (cioè l'elusione fiscale). Di fronte a tale abuso, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che il simulato acquirente di beni/servizi strumentali subisca una rettifica fiscale, cioè restituisca al Fisco l'IVA scorrettamente detratta. Ora, nel caso di specie, una società X fingeva di acquistare beni strumentali da una società Y. Sia X che Y erano possedute dagli stessi soci (circostanza che depone per un'intesa fraudolenta): era peculiare, in tale vendita simulata, il fatto che X avesse veramente pagato ad Y il prezzo del presunto acquisto, quale anticipo sulla consegna futura della merce. Y emetteva regolare fattura. In seguito, detta consegna non veniva eseguita, mentre la somma pagata veniva rimborsata, dopo vari passaggi, alla stessa X. Al riguardo, la Corte ha precisato quale trattamento giuridico sarebbe applicabile, ai sensi degli articoli summenzionati, ad un caso di vendita simulata - e di correlativo abuso del diritto a detrazione dell'IVA - come quello di specie: il simulato acquirente dovrebbe subire una rettifica fiscale e, quindi, restituire al Fisco l'IVA detratta, conservando il diritto a ripetere, dal simulato venditore, la somma anticipata. Ciò fino al rimborso di tale anticipo. Parimenti, il simulato venditore deve subire l'inclusione della somma anticipata nella base imponibile della propria IVA. Una volta effettuato il rimborso dell'IVA a credito, il simulato venditore può ottenere, dal Fisco, il rimborso dell'IVA a debito pagata.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2014 la Corte UE ha deciso il rinvio C-107/13 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane**Rinvii pregiudiziali n. ri C-454/12 e C-455/12 - ex art. 267 del TFUE****“IVA - Sesta Direttiva IVA – Articolo 12, par. 3 – Allegato H, categoria 5 – Direttiva 2006/112/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice tedesco chiede, alla Corte UE, di interpretare alcune norme in tema di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA): art. 12 par.fo 3 lett. a) co. 3, allegato H cat. 5 della Direttiva 77/388/CEE; art. 98 par. fi 1 e 2, allegato III punto 5 della Direttiva 2006/112/CE. Si chiede, altresì, di interpretare il principio di “neutralità fiscale dell’IVA”. L’IVA è un’imposta sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate, dietro corrispettivo, da un’imprenditore. Il suo importo corrisponde ad una percentuale (c.d. aliquota) di una “base imponibile”, in genere costituita dal prezzo dell’operazione. Giuridicamente incide sul cedente/prestatore, ma, in sostanza, affligge chi acquista il bene o fruisce del servizio. Le sopra citate norme consentono, agli Stati dell’Unione, di istituire - accanto ad un’aliquota “normale” - anche “una o due aliquote ridotte”, con esclusivo riferimento alle “cessioni di beni” o “prestazioni di servizi” enumerate all’allegato III della Dir. 2006/112/CE. Quest’ultimo menziona, al punto 5, il servizio di “trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito”. Quanto alla “neutralità fiscale dell’IVA”, essa comporta che a merci/prestazioni “simili” non possa applicarsi un’IVA di diverso importo. Ora, per la normativa tedesca, il trasporto pubblico di persone, non di linea, sopporta un’aliquota IVA “ridotta” se eseguito a mezzo taxi, mentre è soggetto ad un’aliquota IVA “normale” (ben superiore alla prima) se attuato mediante “nolo di autovettura con conducente”, pur rientrando, entrambe le situazioni, nella più generale categoria del punto 5 del succitato Allegato III (vedi sopra). Nel caso di specie, un’impresa di trasporti in “autoveicolo da noleggio con conducente” conveniva, con un’Amministrazione, di erogare il suo servizio alle “identiche” condizioni già pattuite, da questa, con delle imprese di “trasporto a mezzo taxi”. La Corte ha ritenuto ammissibile tale differenza di trattamento fiscale, a condizione che: 1) fosse possibile, nell’ambito della singola categoria di cui al punto 5 del predetto allegato III, isolare ipotesi i cui “elementi concreti e specifici” conferissero loro una peculiarità tale da giustificare un trattamento fiscale “speciale” rispetto ad altre ipotesi interne alla stessa categoria. Al riguardo, il trasporto a mezzo taxi risulta dotato di oggettiva “specificità” rispetto all’altro modello di trasporto (es: il tassista non può respingere una richiesta per il fatto di aspettarne un’altra più conveniente; riceve le richieste presso apposti stalli stradali e non presso la rimessa, come l’altro; etc.). Tuttavia, la Corte ha lasciato al giudice del rinvio verificare se, nel caso di specie, il servizio non sia stato del tutto omologato, per contratto, a quello del tassista; 2) fosse rispettato – una volta appurata tale differenza “oggettiva” - il rispetto del principio di “neutralità fiscale”. In base ad esso, i servizi o beni – avvertiti dal consumatore “medio” come uguali – debbono sopportare un’IVA di uguale importo, poiché, altrimenti, il consumatore verrebbe a preferire un prodotto, rispetto ad un altro, non per le sue qualità obiettive, ma solo a motivo del trattamento fiscale cui è soggetto. Ne deriverebbe una lesione della “libera concorrenza”. Pertanto, ove, nella fattispecie concreta di cui si tratta, i servizi di trasporto fossero stati avvertiti dai consumatori come differenti, la discriminazione ai fini IVA sarebbe stata ammissibile, altrimenti no.

Stato della Procedura

Il 27/02/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-454/12 e C-455/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-129/14 PPU	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 50 e 52 – Principio del ne bis in idem – Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen – articolo 54 – Nozione di "pena eseguita" e "in corso di esecuzione attualmente"	sentenza	No
Scheda 2 C-398/12	Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen - Articolo 54 - Principio del ne bis in idem - Ambito di applicazione - Decisione di non luogo a procedere per insufficienza di elementi a carico pronunciata da un giudice di uno stato contraente - Possibilità di riapertura dell'istruttoria in caso di sopravvenienza di nuovi elementi a carico - Nozione di persona che sia stata "giudicata con sentenza definitiva" - Procedimento penale in un altro stato contraente contro la stessa persona e per i medesimi fatti - Estinzione dell'azione penale e applicazione del principio del ne bis in idem.	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 129/14 PPU - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice tedesco chiede di interpretare l’art. 54 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen dell’85, firmata essa stessa a Schengen il 19/06/1990 (sotto: la CAAS). Si premette che l’art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (sotto: la Carta), sancisce il principio del “ne bis in idem”, in base al quale nessuno, in uno Stato della UE, può essere – in relazione ad un medesimo fatto costituente reato – reso oggetto di un processo penale o dell’applicazione di una condanna penale, quando sia già stato, da parte di un altro giudice dello stesso Stato o di un altro Stato UE, già sottoposto a sentenza penale definitiva che l’abbia assolto o anche condannato. Ora, l’art. 54 della CAAS, sopra citato, introduce dei temperamenti al principio in questione, disponendo che un soggetto – il quale abbia subito, in uno Stato aderente alla stessa CAAS (gli Stati UE vi aderiscono tutti) una sentenza penale definitiva per un atto costituente reato e che, inoltre, nello stesso Stato abbia già scontato la sanzione irrogata con tale sentenza penale, o la stia scontando, o non la stia scontando poiché questa, secondo la legge, non gli può essere applicata in concreto – non possa, questo medesimo soggetto, trovandosi in un altro Stato CAAS, essere processato penalmente dalle Autorità di quest’ultimo Stato o sottoposto a sanzione penale per lo stesso atto. E’ pertanto implicita, in tale disposto, la regola che - ove una persona, in uno Stato CAAS, venga condannata per un reato in base a sentenza penale recante una sanzione applicabile in concreto – e, per qualsiasi ragione, la stessa persona non abbia scontato o cominciato a scontare tale sanzione, il principio del ne bis in idem non trovi applicazione. Pertanto, un altro Stato CAAS potrà ben sottoporre quella stessa persona, per il “medesimo” reato, a processo penale o ad applicazione concreta di una sanzione. In proposito, il giudice del rinvio pone alla Corte UE, sulla scorta del caso concreto lui sottoposto, la seguente questione: 1) se l’art. 54 CAAS, in quanto limita il principio del “ne bis in idem”, sia compatibile con l’art. 50 della Carta (vedi sopra), che afferma lo stesso principio in termini assoluti; se, ove un soggetto subisca in uno Stato CAAS sentenza penale irrogante due sanzioni, l’avvenuta esecuzione di una sola di esse può, per l’art. 54 CAAS, escludere l’applicazione del “ne bis in idem”. Al riguardo, la Corte risponde che l’art. 54 CAAS non può essere in contrasto con l’art. 50 della Carta, in quanto il primo viene imposto proprio come criterio interpretativo del secondo: l’art. 6 del Trattato TUE, infatti, dispone che i diritti riconosciuti nella “Carta” – come quello, in argomento, al rispetto del “ne bis in idem” – debbono essere interpretati in conformità al titolo VII della stessa Carta, nonché in base ad atti UE recanti “spiegazioni”. Ora, detto titolo VII contiene, fra l’altro, l’art. 52, il quale stabilisce che il principio del “ne bis in idem” può subire delle “limitazioni”. Le sopra citate “spiegazioni” relative alla Carta, poi, richiamano, come base interpretativa del diritto ex art. 50 della Carta (“ne bis in idem”), proprio un gruppo di articoli della “Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen” (c.d. CAAS), fra cui rientra l’art. 54 in parola.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-129/14 PPU, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 398/12 - ex art. 267 del TFUE****“Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Il Tribunale di Fermo chiede alla Corte UE di interpretare l’art. 54 della Convenzione che applica l’Accordo di Schengen dell’85, conclusa il 19/06/1990 (sotto: la “CAAS”). Detto articolo viene in considerazione in rapporto all’art. 50 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (sotto: la “Carta”), il quale sancisce il principio garantista del “ne bis in idem”, che si riassume nel diritto, spettante a ciascuno, di non essere perseguito penalmente o punito due volte per lo stesso reato. Ora, tutti i diritti riconosciuti nella “Carta” – come quello al rispetto del “ne bis in idem” – debbono essere interpretati, fra l’altro, nel senso indicato dagli atti UE detti “spiegazioni”. Una “spiegazione”, con riguardo al diritto di cui all’art. 50 di essa Carta, richiama proprio il predetto art. 54 della CAAS. Quest’ultimo stabilisce, essenzialmente, che una persona, la quale sia stata, in relazione a determinati fatti, “giudicata con sentenza definitiva” in uno stato aderente alla CAAS medesima, non può, in un altro stato firmatario di essa CAAS e in ordine agli stessi fatti, essere sottoposto a procedimento penale. In concreto, un cittadino italiano residente in Belgio veniva accusato di aver commesso, ivi, un reato di natura sessuale. Procedendosi penalmente nei suoi confronti, in Belgio (il presunto reato si era svolto in quello stato), dopo un’istruttoria di raccolta di numerosi indizi probatori si emanava una decisione di “non luogo a procedere”, confermata poi dai giudici, rispettivamente, di seconda e di ultima istanza. Per l’ordinamento belga, tale verdetto chiudeva definitivamente il relativo procedimento, salva l’ipotesi “eccezionale” dell’eventuale invenimento di “nuovi” elementi di prova contro l’accusato. Successivamente, nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti, si procedeva penalmente in Italia (essendo, il presunto autore del reato, un cittadino italiano). A questo punto, si chiedeva alla Corte UE se il verdetto della Corte belga, di “non luogo a procedere”, potesse precludere il nuovo procedimento ai sensi del “ne bis in idem” come enunciato dal predetto art. 54 CAAS. Al riguardo, la Corte ha chiarito che, per integrare i presupposti di tale art. 54, occorre che la precedente decisione penale, cui si fa riferimento, costituisca una “sentenza definitiva” che esprima un “giudizio” sui fatti di cui è causa (vedi sopra). Al riguardo, la decisione di “non luogo a procedere” emessa dal giudice belga si presenterebbe sia come un “giudizio” - in quanto, per il diritto interno belga, risulta fondata su una valutazione non solo dei profili processuali della vicenda, ma anche di quelli di merito della stessa – sia come una sentenza “definitiva”, in quanto ha “chiuso” il relativo procedimento. La sua “definitività” è provata dal fatto per cui essa medesima non risulta più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari (infatti, anche il giudice di terza istanza l’ha confermata). Inoltre, la possibilità, pur ammessa dal diritto penale belga, di un prosieguo processuale giustificato dalla produzione di nuovi elementi di prova, deve essere interpretata come facente riferimento ad un procedimento nuovo e distinto, più che ad una continuazione naturale del procedimento pregresso, il quale risulta estinto.

Stato della Procedura

Il 5 giugno 2014 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 398/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-458/12	Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Trasferimento dei rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non identificabile come entità economica autonoma preesistente	sentenza	No
Scheda 2 C-190/13	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Università – Docenti associati – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Università – Docenti associati – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato – Nozione di "ragioni obiettive" idonee a giustificare tali contratti – Clausola 3 – Nozione di "contratto di lavoro a tempo determinato" – Sanzioni – Diritto a un'indennità – Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato	sentenza	No
Scheda 3 C-595/12	Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente pubblico di ruolo – Esclusione per assenza prolungata – Assenza dovuta a un congedo di maternità	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-458/12** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale – Trasferimento di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Trento chiede di interpretare l'art. 1, par.fo 1, lett. a) e b) della Direttiva 2001/23/CE, la quale riconosce ai lavoratori - in relazione ai trasferimenti aventi ad oggetto imprese, o stabilimenti, o loro parti – alcuni diritti fondamentali. In particolare è stato disposto che, in tutti i predetti casi di trasferimento, i lavoratori non possano, per ciò stesso, essere licenziati dal nuovo titolare dell'azienda o del plesso trasferiti. Ciò implica che i diritti e gli obblighi sorgenti, dal rapporto di lavoro, in capo al soggetto trasferente, debbano passare in capo al trasferentario (art.3, par. 1, comma 1, della stessa Dir. 2001/23/CE). Ora, dal combinato disposto delle lettere a) e b) della stessa Dir. 2001/23/CE (vedi sopra), tale divieto di licenziamento si impone, non solo in caso di trasferimento di impresa, di stabilimento, o di porzioni dei medesimi – come già precisato - ma, in genere, tutte le volte in cui venga alienata un'entità economica dotata, già prima dell'alienazione, di una "propria identità". Nel caso di specie, l'azienda Telecom Italia divideva un suo dipartimento aziendale in tre settori più ristretti, uno dei quali (IT Operations) comprensivo del più specifico servizio "Software and test factory". Quest'ultimo servizio, tuttavia, continuava ad operare a stretto contatto con i servizi interni agli altri due settori, il tutto sotto le direttive dei comuni vertici Telecom. In seguito, il settore IT Operations, comprensivo del servizio suddetto, veniva "alienato" ad una società controllata dalla stessa Telecom, che, anche dopo tale alienazione, continuava a dirigere il servizio in questione. Al riguardo, si chiedeva alla Corte se: 1) nonostante la Direttiva ammetta un "trasferimento" di azienda (e simili) solo quando il plesso aziendale ceduto costituisca un'entità economica dotata di una propria identità, il legislatore nazionale può comunque qualificare come "trasferimento" l'alienazione di un aggregato aziendale il quale, come nella fattispecie, non goda di una propria autonomia rispetto ad altri elementi di una più ampia organizzazione economica; 2) in base alla Direttiva in oggetto, può definirsi esistente un "trasferimento", nel senso di cui all'art. 1, lett. a) e b), quando il presunto "trasferentario", ancorchè distinto dal trasferente in senso formale, sotto l'aspetto economico si confonda con esso. Sul primo quesito, la Corte ha risposto positivamente, sottolineando che la suddetta Dir. 2001/23/CE, in primo luogo, non ha inteso disciplinare esaustivamente la materia in oggetto ma solo armonizzarla. Pertanto, ai legislatori nazionali dei singoli Stati UE è stato lasciato un margine di intervento particolarmente esteso, purchè non vengano contraddetti gli scopi fondamentali della Direttiva stessa. Ora, non contraddice tali scopi, anzi si armonizza con esso, l'estensione che il legislatore nazionale operi, a casi non contemplati dalla Direttiva, della nozione di trasferimento e, correlativamente, delle garanzie previste dalla medesima Direttiva in favore dei lavoratori. Quanto al secondo quesito, la Corte ha chiarito che, ai fini dell'esistenza di un "trasferimento", è sufficiente che i soggetti dell'operazione siano formalmente distinti (come lo sono, all'interno di un gruppo societario, una società controllante ed una controllata), anche se non lo sono sotto il profilo economico.

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-458/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-190/13** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo chiede di interpretare le clausole 3 e 5 dell'Accordo quadro sul "lavoro a tempo determinato" allegato alla Direttiva 1999/70/CE. La succitata clausola 3 definisce, come lavoro a tempo determinato (o "a termine"), quello la cui durata nel tempo si prolunga sino all'accadimento di un evento oggettivo (come la scadenza di una certa data). Pertanto, la predetta clausola 5 intende tutelare i lavoratori "a termine" a fronte di un utilizzo abusivo della prassi, diffusa, con cui i datori di lavoro concludono, con lo stesso lavoratore, diversi successivi contratti a termine. Tale prassi non è, in via di principio, illegittima, ma è comunque suscettibile di prestarsi ad una strumentalizzazione contraria agli intendimenti del legislatore UE. Infatti, quest'ultimo indica il "lavoro a tempo indeterminato" – in quanto garantisce al lavoratore una più robusta tutela – come quello cui si deve normalmente fare ricorso, laddove il "lavoro a termine", come comportante per il lavoratore una protezione più tenue, dovrebbe, per converso, essere consentito limitatamente a casi specifici. Pertanto, l'Accordo quadro consente che il datore di lavoro ricorra alla stipula di successivi contratti di lavoro a termine per soddisfare esigenze obiettive (giustificanti la temporaneità del rapporto), e non per eludere gli obblighi di tutela del lavoratore, generati da un rapporto di "lavoro a tempo indeterminato" (scatti retributivi connessi all'anzianità del rapporto, etc...). Pertanto, la predetta clausola 5 dell'Accordo quadro, onde evitare tali forme di abuso, impone ai legislatori nazionali di consentire la stipula di più contratti successivi a tempo determinato, solo a condizione che sussista almeno uno dei presupposti indicati dalla clausola medesima, come la ricorrenza di "ragioni obiettive". Queste ultime possono consistere, come stabilisce la giurisprudenza della stessa Corte UE, nella peculiare natura dell'attività da svolgere (si pensi al caso del lavoro "stagionale"). Ora, è stato chiesto alla Corte UE se, quanto a tali ragioni obiettive, le stesse possono essere ravvisate a giustificazione di alcune norme della legislazione spagnola, che consente alle Università la stipula di successivi contratti a termine con professionisti, in veste di professori associati. Al riguardo, la Corte ha precisato che una tale normativa risponde, almeno in linea di principio, ad un'esigenza reale (concernente l'arricchimento dell'istruzione universitaria con l'apporto dell'esperienza professionale), la quale non suppone necessariamente una collaborazione continua con il professionista, ma può ben essere limitata alla durata di alcuni contratti di lavoro a termine successivamente rinnovati. Inoltre, aggiunge la Corte, il fatto che tali contratti siano a termine - con la conseguenza del licenziamento del lavoratore, una volta scaduto l'ultimo contratto e in mancanza di un successivo rinnovo - non determinerebbe, per il lavoratore stesso, quella "precarizzazione" che il divieto di cui alla clausola 5 vuole scongiurare. Infatti, la stessa normativa spagnola, di cui si tratta, prevede che il docente assunto a termine sia solo colui che svolga, parallelamente, una professione, con il che, pur cessando il rapporto con l'ente di istruzione, il soggetto non verrebbe a perdere la condizione di "lavoratore".

Stato della Procedura

Il 13 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-190/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-595/12** - ex art. 267 del TFUE

"Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Parità di trattamento tra uomini e donne"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il TAR del Lazio chiede di interpretare gli artt. 2, 14 e 15 della Direttiva 2006/54/CE, la quale, in materia specifica di occupazione e lavoro, applica il principio delle "pari opportunità tra uomini e donne", implicante il divieto di discriminazioni nei confronti del sesso femminile. In particolare, il citato art. 2 considera discriminatorio, per la donna, qualsiasi trattamento meno favorevole in ragione della gravidanza, o del "congedo di maternità" di cui alla Dir.va 92/85/CEE. Il successivo art. 14, poi - fermo il generale divieto di discriminazioni inerenti al sesso, in ambito occupazionale - consente ai singoli Stati UE di riservare l'accesso a determinate attività, inclusa la formazione, solo agli uomini, a condizione, tuttavia, che: 1) l'attività lavorativa di cui si tratta, o il suo contesto, siano tali che risulti essenziale riservare la stessa attività solo agli uomini; 2) l'obiettivo, cui deve orientarsi una simile riserva in favore del sesso maschile, sia "legittimo"; 3) detta "riserva" sia strumento "proporzionato" a tale obiettivo. Infine, l'art. 15 attribuisce alla donna, al rientro dal congedo per maternità, il diritto "a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza". Nel caso di specie, una donna, vincitrice di un concorso alla carica di vicecommissario di polizia, era stata ammessa, come vuole la legge italiana, a frequentare un corso di formazione, alla fine del quale sarebbe entrata in ruolo, con i relativi benefici soprattutto retributivi. Assentatasi dal corso per il trimestrale "congedo per maternità" (peraltro obbligatorio, vedi l'art. 16 del D. Lgs 151/2001), la stessa donna subiva l'estromissione automatica dal corso medesimo - a norma degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, e dell'art. 1494, comma 5°, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - pur conservando il diritto a frequentare il corso successivo. In primo luogo, la Corte ha escluso che al caso di specie possa applicarsi il succitato art. 14 della Dir. 2006/54/CE, in quanto il corso di formazione, di cui si tratta, in effetti non è stato riservato solo agli uomini. Per converso, alla fattispecie si deve applicare l'art. 15 della stessa Direttiva. Infatti, con l'esclusione dal corso, la donna ha perso il diritto a "beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro", poiché, se avesse potuto terminare il corso, invece di doversi iscrivere a quello successivo, sarebbe stata collocata in ruolo, con la relativa retribuzione, con largo anticipo (anche considerato che l'indizione del corso successivo non era scontata, dipendendo dalle variabili della disponibilità di posti vacanti e delle risorse economiche dell'Amministrazione). Quindi, nella fattispecie, il legislatore nazionale ha contraddetto tale art. 15. A giustificazione di tale lesione, poi, il legislatore italiano non può addurre l'esigenza di voler garantire - imponendo che il corso venga frequentato senza sostanziali interruzioni - l'efficienza ed adeguatezza degli agenti di polizia penitenziaria, in quanto tale finalità, pur commendevole, potrebbe essere soddisfatta con l'organizzazione di corsi di recupero, in favore delle candidate donne che hanno dovuto assumere congedi di maternità.

Stato della Procedura

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-595/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'organizzazione di corsi di recupero, per le candidate donne rientranti da congedi di maternità, onde evitare la loro estromissione automatica dai corsi in svolgimento, comporta un aumento di spesa.

Libera circolazione dei capitali

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-190/12	Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Imposta sui redditi delle persone giuridiche - Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti - Esclusione dell'esenzione fiscale - Restrizione non giustificata.	sentenza	Sì

Scheda 1 – Libera circolazione dei capitali**Rinvio pregiudiziale n. C-190/12** - ex art. 267 del TFUE

"Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Artt. 63 e 65 TFUE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice polacco chiede di interpretare l'art. 63 del TFUE, che sancisce la "libera circolazione dei capitali" fra tutti gli Stati dell'Unione europea e fra questi ed i paesi "terzi". Da un tale principio deriva che un soggetto, residente in uno Stato UE o terzo, ha il diritto di investire i suoi capitali, in qualunque Stato della stessa Unione, alle stesse condizioni ivi previste per gli investimenti eseguiti dagli operatori "domestici". Ove questi ultimi, infatti, potessero investire i loro capitali, nello Stato UE di residenza, a condizioni di vantaggio rispetto ai "transfrontalieri", i secondi sarebbero, rispetto ai primi, "meno liberi" di investire i loro capitali in quel medesimo Stato UE, con lesione del predetto art. 63 TFUE. Quindi, atteso che l'acquisto di quote di società costituisce un "investimento di capitali", la Corte UE ha più volte definito contraria, alla "libera circolazione dei capitali", la normativa di uno Stato UE la quale preveda, circa gli utili prodotti da una società con sede in quello stesso Stato, che, quando essi siano imputabili alla quota di un soggetto ivi residente, non debbano essere tassati "alla fonte" (cioè in capo alla stessa società), mentre, ove relativi alla quota di un soggetto con sede in uno stato terzo, debbano sottostare a tale imposta. Quindi, per estensione, la Corte UE ha stabilito che risulterebbe contraria alla "libera circolazione dei capitali", in linea di principio, anche la normativa polacca di cui al presente rinvio, in quanto, ove le quote di società polacche spettino ad OICVM (Fondi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari) anch'essi polacchi, esenta i relativi utili da "ritenuta alla fonte", mantenendo tale imposta sugli stessi utili, ove spettino a OICVM di stati terzi. La Corte osserva, tuttavia, che è comunque consentito che un principio sancito dai Trattati (come la "libera circolazione dei capitali") venga derogato per un "motivo imperativo generale" non altrimenti tutelabile. Al riguardo, lo Stato polacco ha addotto che la mancata estensione, agli utili percepiti da OICVM di stati terzi, dell'esenzione dalla "ritenuta alla fonte", risponderebbe all'esigenza "imperativa" e "generale" di garantire appropriati controlli fiscali: infatti, il fisco polacco non potrebbe verificare che gli OICVM dei paesi terzi – essendo questi ultimi non vincolati alla cooperazione amministrativa transfrontaliera imposta dalle Direttive UE - posseggano effettivamente i requisiti, relativi alla loro costituzione e alla loro attività, che la legislazione polacca richiede agli OICVM "domestici". In proposito, la Corte ha chiarito come il fatto che uno stato sia extraUE - e pertanto non vincolato alle predette Direttive - non esclude, a priori, che forme di cooperazione del genere vengano previste da "convenzioni" tra detto stato e lo Stato UE interessato. Pertanto, ove il giudice del rinvio appuri che dette convenzioni esistono e che le stesse consentono, allo Stato UE, di controllare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli OICVM residenti nello stato terzo - circa la sussistenza dei requisiti richiesti per gli OICVM nazionali - l'esenzione dall'imposta alla fonte dovrà essere concessa anche ai primi.

Stato della Procedura

Il 10 aprile 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-190/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In virtù di tale sentenza, dovrebbe essere decurtata anche la "ritenuta alla fonte" applicata, in Italia, ai dividendi prodotti da società italiane e distribuiti ad OICVM di stati terzi i quali abbiano stipulato, con l'Italia, convenzioni di cooperazione amministrativo – fiscale. Possibilità di diminuzione delle entrate.

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 2 C-29/13 e C-30/13	Codice doganale comunitario – Articoli 243 e 245 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 181 bis – Decisione impugnabile – Ricevibilità di un ricorso giurisdizionale senza previo ricorso amministrativo – Principio del rispetto dei diritti della difesa	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvii pregiudiziali n. ri C-29/13 e 30/13 - ex art. 267 del TFUE**

"Codice doganale comunitario – Articoli 243 e 245 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 181 bis"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice bulgaro chiede di interpretare gli artt. 243 e 245 del Reg.to n. 2913/92, nonché l'art. 181 bis, par.fo 2, del Reg.to n. 2454/93. Le "decisioni" dell'Autorità doganale sono gli atti amministrativi con i quali essa, applicando la normativa doganale, produce effetti diretti nei riguardi di un soggetto o di soggetti specifici. Il succitato art. 243 stabilisce che tali decisioni siano assoggettabili a ricorso. Questo può articolarsi "in due fasi": la prima innanzi ad un'Autorità amministrativa doganale; la seconda innanzi ad un'Autorità giudiziaria. Il successivo art. 245, quindi, stabilisce che detto ricorso deve essere regolato dai legislatori interni dei singoli Stati UE. Il già citato art. 181 bis del Reg. 2454/93, poi, consente alle Autorità doganali - se sospettano, fondatamente, che il valore della merce, come dichiarato alla Dogana, non sia attendibile - di chiedere informazioni supplementari all'importatore. Dopodichè, se il sospetto permane, essa Autorità deve, prima di adottare una "decisione definitiva", comunicare all'importatore la sua posizione, concedendogli di contestarla per iscritto. Nel caso di specie, un importatore dichiarava alla Dogana, per la merce importata, un valore che le Autorità doganali ritenevano inferiore a quello effettivo. Chieste, pertanto, le predette "informazioni supplementari", alla risposta dell'importatore di non poterle fornire, la Dogana – direttamente e senza consentire al debitore di difendersi - con "rettifica fiscale" maggiorava il valore dichiarato. Pertanto, in base agli articoli citati in apice, venivano poste alla Corte diverse questioni, cui si dava risposta tramite i seguenti assunti: 1) la "rettifica fiscale" – essendo un atto amministrativo in applicazione della normativa doganale e produttivo di effetti diretti (l'obbligo di pagare il supplemento di imposta) nei confronti di soggetti determinati (l'importatore) - rientra nella nozione di "decisione" di cui all'art. 4, punto 5, del codice doganale, e per questo è impugnabile come dall'art. 243 del Reg. 2913/92; 2) dal disposto del predetto art. 243, non risulta che l'impugnazione di una "decisione" doganale, di fronte all'Autorità giudiziaria, sia necessariamente subordinata alla previa impugnazione della stessa in via amministrativa; 2) una normativa nazionale che preveda, circa detta "rettifica fiscale", sia un ricorso specifico per tale tipo di decisione, sia un ricorso "generale" per tutte le "decisioni" amministrative, è compatibile con il citato art. 245 del Reg. 2913/92, che in effetti consegna la disciplina, circa il ricorso previsto all'art. 243, alle normativa nazionale, purchè la medesima non leda, fra l'altro, il principio unionale di effettività, cioè non renda l'esercizio di un diritto riconosciuto da una norma UE (in questo caso il diritto ad impugnare la decisione doganale) impossibile o eccessivamente difficile; 3) ove la "rettifica fiscale" sia assunta, come nella fattispecie, senza previa consultazione del debitore come vuole l'art. 181 par. 2 del Reg. 2454/93, non cesserebbe per tale motivo di essere una "decisione" nel senso di cui sopra, ancorchè viziata di annullabilità per difetto di forma. Quindi, avverso tale decisione, sarà comunque esperibile il ricorso di cui al predetto art. 243, anche senza previo ricorso all'Autorità doganale (vedi sopra). In tal sede giudiziaria, poi, si potrà far valere detto vizio di forma.

Stato della Procedura

Il 13/03/14 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-29/13 e C-30/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-322/13	Cittadinanza dell'Unione – Principio di non discriminazione – Regime linguistico applicabile ai processi civili	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-322/13** - ex art. 267 del TFUE

"Cittadinanza dell'Unione – Principio di non discriminazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Ministero dell'Interno**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Bolzano ha chiesto di interpretare gli artt. 18 e 21 del Trattato TFUE, relativi, rispettivamente, ai principi di "non discriminazione" (art. 18) e di "libera circolazione" dei cittadini di uno Stato dell'Unione europea in qualsiasi altro Stato della stessa UE (ART. 21). La normativa italiana di cui agli artt. 99 e 100 del D. P. R. 670/72, in combinato disposto con quella di cui al D. P. R. 574/88, stabilisce – in deroga alla norma generale per cui in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana – che i cittadini italiani di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, hanno il diritto di usare la lingua tedesca di fronte a tutti gli organi giurisdizionali della medesima provincia. Nel caso di specie, una signora di cittadinanza tedesca residente in Germania, fisicamente danneggiata in ragione di un incidente verificatosi su un campo da sci altoatesino, conveniva di fronte al tribunale civile di Bolzano l'autrice del danno, onde ottenere il relativo risarcimento. La parte attrice redigeva in tedesco la citazione con la quale chiedeva il risarcimento del danno suddetto. A questo punto, il Tribunale di Bolzano osservava che, in base alla normativa nazionale italiana summenzionata, l'uso processuale della lingua tedesca veniva riconosciuto esclusivamente ai soggetti di lingua tedesca che presentassero il duplice requisito di essere cittadini italiani e residenti nella provincia di Bolzano, ma non anche ai soggetti che non cumulassero le caratteristiche anzidette. Poiché, quindi, la parte attrice era di lingua tedesca ma non faceva parte della comunità linguistica tedesca stanziata nella Provincia di Bolzano, se ne derivava che essa non potesse far uso, in ambito processuale, della propria lingua, ma dovesse necessariamente esprimersi in italiano. Il giudice nazionale, tuttavia, chiedeva alla Corte UE se una tale disciplina nazionale - che nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato UE aventi sede in un ente locale determinato di tale Stato, attribuisce il diritto di utilizzare una lingua diversa, da quella ufficiale del medesimo Stato, esclusivamente ai cittadini di detto Stato residenti nel medesimo ente locale - non contrastasse con i suddetti principi del TFUE. Al riguardo, la Corte UE ha dichiarato che la normativa nazionale di cui si tratta è, in primo luogo, incompatibile con il principio di non discriminazione, in quanto quest'ultimo impone di riservare un medesimo trattamento giuridico a fattispecie sostanzialmente uguali, come sono quella dei cittadini italiani di lingua tedesca residenti in Italia, da una parte, e quella dei cittadini tedeschi di lingua tedesca residenti in Germania. Essa normativa risulta, altresì, incompatibile con il principio della libera circolazione delle persone: infatti la libertà, per un soggetto, di circolare in un luogo (in questo caso uno Stato UE), risulta rilevantemente rafforzata dalla possibilità di usare, nello stesso ambito spaziale, la propria lingua, soprattutto di fronte alle Autorità giudiziarie ivi aventi sede. Quindi, poichè la possibilità di usare il tedesco, di fronte ai giudici della Provincia di Bolzano, non è estesa anche ai tedeschi residenti in Germania, questi ultimi risultano "meno liberi" di circolare, nella stessa provincia, di quanto non lo siano i soggetti di lingua tedesca che vi risiedono, con conseguente lesione della predetta "libertà di circolazione".

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-322/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI			
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-161/13	Appalti pubblici – Settore dell’acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso efficaci e rapide – Termini di ricorso – Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere	sentenza	No
Scheda 2 C-17/13	Trasporti marittimi – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Nozione di “Cabotaggio marittimo” – Servizi di crociera – Crociera con attraversamento della laguna di Venezia, del mare territoriale italiano e del fiume Po – Partenza e arrivo nello stesso porto	sentenza	No
Scheda 3 C-466/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 13, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette	sentenza	No
Scheda 4 C-371/12	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE – Sinistro stradale – Danno morale – Risarcimento – Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile – Compatibilità con tali Direttive	sentenza	No
Scheda 5 Da C-419/12 a C-420/12	Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente – Situazione puramente interna – Competenza della Corte – Presupposti per la ricevibilità	sentenza	No
Scheda 6 Da C-162/12 a C-163/12	Articoli 49 TFUE, 101 TUE e 102 TFUE – Regolamento (CEE) n. 2454/92 e Regolamento (CE) n. 12/98 – Attività di noleggio autoveicoli con conducente – Normative nazionale e regionale – Autorizzazione rilasciata dai Comuni – Presupposti – Situazioni puramente interni – Competenza della Corte – Ricevibilità delle questioni.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-161/13** - ex art. 267 del TFUE

"Appalti pubblici – Settore dell'acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso efficaci e rapide"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per la Puglia chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 1, 2 bis, 2 quater e 2 septies della Direttiva 92/13/CEE, sugli appalti concessi da enti pubblici erogatori, fra l'altro, di acqua ed energia. Per l'ordinamento UE, quando una pubblica Amministrazione intende concedere un appalto ad un operatore, deve, normalmente, individuarne l'aggiudicatario nel vincitore di una procedura di "evidenza pubblica". Infatti quest'ultima, più di ogni altra, risulta informata ai fondamentali principi unionali di "imparzialità" e di "non discriminazione". Ora, la Direttiva 92/13/CEE sottolinea che la piena attuazione dei suddetti principi non impone, soltanto, che gli stessi vengano tradotti in norme sostanziali ad essi coerenti (in questo caso, si tratta delle norme che compongono la stessa procedura di evidenza pubblica), ma anche in adeguate norme processuali che consentano, alle predette norme sostanziali, di ottenere tutela in sede giudiziaria. Pertanto, la suddetta Dir. 92/13/CEE impone a ciascuno Stato UE di prevedere - contro le procedure di aggiudicazione degli appalti, svoltesi non in conformità con le stesse norme dell'Unione - la possibilità di ricorsi "rapidi" ed "efficaci". In particolare, i succitati articoli della Dir. 92/13/CEE obbligano l'Amministrazione a comunicare, a tutti i partecipanti ad una procedura per l'affidamento di appalti, lo stesso atto di aggiudicazione, in modo che i concorrenti non vincitori - ove ravvisino nella relativa procedura una o più violazioni delle norme UE - possano ricorrere contro di esso. Al riguardo, i Decreti Legislativi 163/2006 e 104/2010 consentono, al concorrente non aggiudicatario, di ricorrere contro l'aggiudicazione entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Ove, tuttavia, l'Amministrazione emani altri atti successivi a quello di aggiudicazione, il ricorrente può impugnare anche questi ultimi, innestando, sul primo ricorso, un ulteriore ricorso per "motivi aggiunti". Ne consegue, pertanto, che, nel caso in cui l'aggiudicazione non contrasti con norme UE e, quindi, lo stesso operatore non vincitore non l'abbia impugnata con ricorso - facendo inoltre decorrere il predetto termine dei 30 giorni - l'operatore medesimo non può nemmeno ricorrere contro decisioni successive effettivamente lesive, queste ultime, delle norme unionali, in quanto lo strumento del ricorso "per motivi aggiunti" risulta utilizzabile, ai sensi della normativa italiana, solo se accessorio ad un ricorso principale esperito nei termini. Una tale normativa nazionale, quindi, è in contrasto con la Dir. 92/13/CEE in questione, laddove essa afferma (vedi sopra) che i mezzi di impugnazione contro procedure pubbliche di affidamento di appalti (e, estensivamente, di concessioni), le quali siano lesive di norme UE, debbono essere "efficaci", vale a dire effettive ed incisive. Onde eliminare tale contrasto, la norma nazionale dovrebbe prevedere che - sopravvenendo ad un'aggiudicazione, di per sé conforme alle norme UE, ulteriori atti recanti, per converso, violazione della medesima disciplina unionale - il predetto termine di 30 gg, per presentare un ricorso, dovrebbe decorrere non dalla comunicazione del primo atto di aggiudicazione, ma da quella dell'atto effettivamente lesivo della norma UE (tuttavia, solo prima del contratto con l'aggiudicatario).

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-161/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-17/13** - ex art. 267 del TFUE

"Trasporti marittimi – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Nozione di "cabotaggio marittimo"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare il Regolamento 3577/92, il quale, in base al principio della "libera prestazione dei servizi" in tutta la UE, stabilisce, all'art. 1, che i servizi di trasporto marittimo, all'interno di uno Stato UE, possano essere erogati anche dagli armatori residenti in altri Stati dell'Unione, purchè le navi da essi usate vengano registrate in uno Stato UE e battano la bandiera di uno Stato UE. Sempre l'art. 1 definisce l'oggetto di applicazione del Regolamento come il "servizio di trasporto marittimo in uno Stato membro" o "cabotaggio marittimo". L'articolo 2 enuclea delle ipotesi specifiche di cabotaggio (continentale, off shore, con le isole), le quali, ferme le singole peculiarità, sono tuttavia descritte, tutte, come trasporti marittimi da un determinato punto di partenza ad uno diverso di arrivo. Ora, due società residenti in uno Stato UE diverso dall'Italia avevano organizzato, con una nave battente bandiera svizzera, una crociera che prevedeva la partenza da Venezia, quindi l'attraversamento della laguna di Venezia fino a Chioggia, poi l'attraversamento del mare territoriale da Venezia a Porto Levante, infine la risalita del fiume Po fino a Polesella ed il rientro a Venezia. La Capitaneria di Porto di Chioggia negava alle due imprese l'autorizzazione ad attraversare il tratto Chioggia – Porto Levante, in quanto, poichè la nave in oggetto batteva bandiera svizzera, non erano soddisfatti i requisiti che il succitato art. 1 del Reg. 3577/92 impone, affinchè imprese stabilite in uno Stato UE siano ammesse ad esercitare il trasporto marittimo in altri Stati UE (la Svizzera non è uno Stato UE). Tuttavia, le imprese obiettavano che il caso sarebbe ricaduto al di fuori dell'ambito di applicazione del Reg. 3577/92, per le seguenti ragioni: 1) dal momento che l'itinerario della crociera si sarebbe svolto, quasi interamente, in acque navigabili interne (laguna di Venezia e fiume Po), fatta eccezione per il braccio di "mare territoriale" compreso tra Chioggia e Porto Levante, esso non poteva definirsi "essenzialmente marittimo" e, quindi, ricadere nell'ambito di prescrizione dello stesso Reg. 3577/92; 2) il punto di partenza e quello di arrivo della nave – che avrebbe portato, sino alla fine del viaggio, sempre gli stessi passeggeri - coincidevano (Venezia), laddove le varie ipotesi di cabotaggio, come descritte dal succitato art. 2 (vedi sopra), si risolverebbero sempre in tratte comprese tra terminali diversi. La Corte UE, per converso, ha chiarito che la fattispecie in esame rientra nella sfera applicativa del Reg. 3577/92, in quanto: 1) il concetto di "mare" - rilevante per il Reg. 3577/92 in oggetto - non si limita al "mare territoriale", ma comprende anche le acque marittime interne al di qua della linea di base del mare territoriale, quali, ad esempio, quelle della Laguna veneta attraversate dalla nave in questione (sentenza C-323/03); 2) se pure l'art. 2 del Reg. 3577/92 descrive le diverse figure di "cabotaggio marittimo" come tratte comprese tra porti diversi (vedi sopra), la definizione generale di tale nozione, quale oggetto dello stesso Reg. 3577/92, è quella, assolutamente aspecifica, di "trasporto marittimo in uno Stato membro" (art. 1 di cui sopra). Pertanto, in tale definizione, l'elemento della diversità dei porti di partenza e di arrivo non viene assunto come essenziale.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 17/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 466/12 - ex art. 267 del TFUE****“Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice svedese chiede alla Corte UE di interpretare l’articolo 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE, che attiene al “diritto di autore” e ad altri diritti simili, nel contesto della società dell’informazione. Tale Direttiva 2001/29/CE si propone di fissare, per il diritto di autore, una disciplina uniforme per tutti gli Stati della UE, con ciò ponendo fine alla frammentazione delle normative nazionali in materia. In particolare, il già menzionato art. 3, par. 1, attribuisce al titolare del “diritto di autore” l’esclusivo potere di autorizzare, o di negare, la comunicazione al pubblico - in qualsiasi forma - dell’opera costituente oggetto del diritto medesimo. Nel caso di specie, il gestore di un sito internet forniva, sullo stesso sito, una lista di collegamenti Internet, cliccando i quali si aveva accesso ad articoli di giornali (quindi ad opere protette da “diritto di autore”) presenti su un altro sito Internet liberamente accessibile. Ora, i titolari dei diritti di autore sui predetti articoli, pur consentendo che le loro opere fossero messe a disposizione del pubblico sul sito originario, per converso non avevano consentito a che il pubblico accedesse, alle opere stesse, cliccando i collegamenti presenti sull’altro sito. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE se il comportamento del gestore del sito Internet, in cui venivano forniti i collegamenti cliccabili verso le opere protette presenti sull’altro sito liberamente accessibile, costituisse una “comunicazione al pubblico” e, come tale, ammessa solo in quanto consentita dal medesimo titolare del diritto di autore. Al riguardo, la Corte ammette che la fornitura di collegamenti cliccabili – come quelli dati nel caso concreto – integra effettivamente una “comunicazione” nei confronti di un “pubblico”, intendendo per quest’ultimo, come insegna la giurisprudenza della stessa Corte UE, un numero considerevole di soggetti indeterminati (tale è, in effetti, il numero dei potenziali internauti che visitano il sito recante i collegamenti cliccabili). Tuttavia, affinché sussista violazione del diritto di autore, la Corte ha precisato che detta “comunicazione” dovrebbe avere avuto, come destinatario, un pubblico “diverso” rispetto a quello nei cui confronti era stata autorizzata, dal titolare del diritto di autore, l’originaria comunicazione. Tale diversità di pubblico, secondo la Corte, non è tuttavia ravvisabile nel caso concreto, poiché qualsiasi internauta che cliccasse sul link di collegamento presente sul primo sito e rimandante all’opera protetta, avrebbe potuto accedere alla medesima opera anche visitando il sito originario, dal momento che l’accesso a quest’ultimo era assolutamente libero e non, come talvolta accade, limitato ai soli abbonati. Si chiedeva poi alla Corte se fosse consentito, al legislatore nazionale di singoli Stati UE, prevedere forme di “comunicazione al pubblico” di un’opera - come tali ammissibili solo con il consenso del titolare del diritto di autore sull’opera stessa - ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 3 predetto. Al riguardo, la Corte ha risposto negativamente, in quanto, se alcuni Stati UE tutelassero il diritto di autore più severamente di altri Stati della stessa Unione, verrebbe mancato il raggiungimento dello scopo di armonizzazione delle discipline nazionali, che riposa alla base della stessa Dir. 2001/29/CE di cui è causa.

Stato della Procedura

Il 13 febbraio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 466/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 371/12 - ex art. 267 del TFUE****“Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Tribunale di Tivoli (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare le Direttive n. 72/166/CEE (prima Direttiva), n. 84/5/CEE (seconda Direttiva), n. 90/232/CEE e n. 2009/103/CE. La Corte ha ritenuto di limitare il suo esame soltanto alla prima e alla seconda Direttiva, che concernono la copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Tale tipo di responsabilità civile si ingenera in capo ad un soggetto che, guidando un autoveicolo, determini per colpa propria un danno alle cose o alle persone. Il responsabile civilmente è tenuto al risarcimento del danno prodotto. Ora, l'art. 3, par. 1 della prima Direttiva obbliga gli Stati della UE a garantire che i titolari di autoveicoli dispongano di copertura assicurativa in ordine alla responsabilità civile predetta e al relativo obbligo risarcitorio. L'art. 1, par. 1, della seconda Direttiva precisa che tale assicurazione deve coprire sia i danni alle cose che quelli alle persone. Il par. 2 stabilisce, poi, dei minimali assicurativi, imponendo alla copertura assicurativa di estendersi inderogabilmente sino a determinati importi (almeno € 1.000.000 per vittima o 5.000.000 per sinistro, quanto ai danni alla persona). Ora, l'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005 impone specifici criteri per la quantizzazione del danno biologico di lieve entità alla persona, derivante dalla circolazione di autoveicoli. In base a tali criteri, il giudice non può, a fini risarcitori, stimare detto danno nella sua interezza e in modo adeguato all'entità specifica che questo assume nel caso concreto, ma è vincolato al rispetto di un metodo di calcolo rigidamente prefissato. Egli può, tutt'al più, maggiorare la somma risultante da tale calcolo, ma in misura comunque non superiore ad un quinto della stessa. Si chiede quindi, alla Corte, se tale disciplina – per i limiti imposti alla quantificazione del danno biologico di lieve entità – sia incompatibile, o meno, con quanto disposto dalle suddette Direttive prima e seconda. Al riguardo, la Corte ha precisato che la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli è istituito ben distinto da quello, pur ad essa connesso, dell'assicurazione circa tale responsabilità. Ora, è solo quest'ultima a costituire oggetto delle Direttive sopra citate, mentre la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli – in quanto tale – soggiace solo alla normativa nazionale dei singoli Stati della UE. Certamente, tale normativa interna non può atteggiarsi in modo da vanificare, in definitiva, lo scopo perseguito dalle Direttive stesse: al riguardo, comunque, ritiene la Corte che la normativa italiana in oggetto si concili pacificamente con le ragioni sottese ad esse Direttive. Infatti la legislazione italiana, che correttamente, in ossequio alle Direttive predette, impone l'obbligo di copertura assicurativa, lascia impregiudicati i minimali della copertura assicurativa come definiti dalla normativa UE in questione e, semplicemente, impone dei limiti all'entità della responsabilità civile che dell'assicurazione costituisce oggetto. Peraltro, i criteri vincolanti sopra indicati investono non tutte le tipologie di danno causate da tale titolo, ma solo il danno “biologico di lieve entità”. In conclusione, la Corte ritiene la legislazione italiana in oggetto compatibile con le disposizioni di cui alla prima e seconda Direttiva, di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 371/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n.ri C- 419/12 e C-420/12- ex art. 267 del TFUE****“Artt. 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR di Roma chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE (sulla "libertà di stabilimento delle imprese"), per il quale gli operatori di ogni Stato UE hanno il diritto di esercitare un'impresa in qualsiasi altro Stato unionale, ubicandovi una sede o qualsivoglia stabile organizzazione alle stesse condizioni accordate agli operatori interni di quest'ultimo Stato. Diversamente, la "libera prestazione dei servizi" (art. 56 dello stesso TFUE) consente agli imprenditori di uno Stato UE di erogare i loro servizi in un altro Stato UE (a parità di condizioni con i "domestici"), senza doverli stabilire, per forza, un'organizzazione stabile. In Italia, la Legge 15/01/92, n. 21, verte sul servizio di autotrasporto pubblico "non di linea" (servizio di taxi e servizio di "noleggio con conducente"). La stessa reca, tra le altre, le seguenti prescrizioni: l'autorizzazione ad esercitare tali trasporti viene rilasciata da uno solo Comune e il soggetto autorizzato deve avere una rimessa, nonché una sede, nel Comune stesso. La disciplina in questione, per il Comune di Roma, è stata integrata dalla Delibera n. 68, dell'08/11/11 e del 9/11/11 e dalle Decisioni del 12/03/12 e del 22/03/12, di esso Comune. Alla questione se le predette disposizioni fossero compatibili con la succitata "libertà di stabilimento delle imprese", la Corte ha risposto, in primo luogo, che tutte le "libertà" economiche sancite dai Trattati – compresa, quindi, quella di cui si tratta in specie - si applicherebbero esclusivamente a casi concreti in cui fossero presenti elementi "transfrontalieri", cioè di collegamento con altri Stati dell'Unione. Ora, tale requisito non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui tutte le imprese coinvolte sono italiane. Con ciò, la Corte ha respinto il punto di vista espresso in altre sentenze, ove aveva affermato che un tale collegamento con altri Stati UE sarebbe potuto essere puramente "eventuale" e "potenziale", anche se non effettivo. Inoltre, la Corte ritiene che l'art. 49 non potrebbe riferirsi alla fattispecie, in quanto gli operatori ricorrenti non rivendicano il diritto di ubicare un'organizzazione stabile in uno Stato UE diverso da quello di cittadinanza, ma, al contrario, contestano l'obbligo di stabilire la propria sede, necessariamente, in uno Stato UE (che è, poi, quello cui appartiene il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ad esercitare, cioè l'Italia). Tanto premesso, dunque, la Corte precisa che la fattispecie - sia pure in linea teorica come meglio precisato in seguito - dovrebbe ricadere non tanto nella "libertà di stabilimento di impresa", quanto nella "libera prestazione di servizi" (art. 56 TFUE), la quale, come sopra ricordato, tutela la libertà di un operatore di uno Stato UE di estrinsecare la sua attività, in un altro Stato UE, senza ubicarvi nessuna base aziendale/amministrativa. Tuttavia, conclude la Corte, neppure il principio della "libera prestazione dei servizi" può essere applicato al caso di specie, in quanto la tipologia peculiare di servizi che viene in considerazione nel caso concreto, cioè quella dei trasporti di persone, non ricade, a livello UE, nell'area di prescrizione di detto art. 56, ma in quella di cui al Titolo VI della terza parte del Trattato TFUE, concernente la politica comune dei trasporti.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 419/12 e C-420/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 162/12 e C-163/12- ex art. 267 del TFUE
“Artt. 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Regolamento (CEE) n. 2454/92 – Regolamento (CE) n. 12/98”
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per il Lazio chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del TFUE, nonché di stabilire se, con il medesimo, risulti compatibile la normativa italiana, meglio di seguito indicata, concernente la specifica attività di trasporto pubblico “non di linea” consistente nel noleggio autoveicoli con conducente. In particolare, l'art. 3 della Legge 15/01/1992, n. 21, come modificata dal D. L. n. 207/2008 (a sua volta convertito nella L. n. 14/2009), sottopone l'esercizio della predetta attività - la quale può essere esplicitata solo in base ad apposita autorizzazione rilasciata da un Comune - all'osservanza delle seguenti condizioni: gli utenti possono fare domanda del servizio solo presso la “rimessa” dell'operatore, di cui appresso (1° co.); i veicoli possono stazionare solo presso tale rimessa (2° co.); l'operatore deve ubicare la propria sede, nonché una rimessa (vedi sopra), nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (3° co.). In aggiunta, l'art. 11 della stessa Legge dispone che, nonostante l'utente possa essere trasportato fuori del Comune rilasciante l'autorizzazione, l'inizio ed il termine del servizio debbano avvenire solo presso la già citata rimessa. Nel caso di specie, alcuni operatori italiani, autorizzati dal Comune di Grottaferrata, lamentavano la non conciliabilità, con l'art. 49 TFUE, di alcune delle suddette prescrizioni. In proposito, la Corte ha precisato che esso articolo, sancendo la “libertà di stabilimento”, comporta che un operatore di uno Stato UE, il quale voglia esercitare in un altro Stato UE ubicandovi una qualsiasi stabile organizzazione, possa esservi ammesso alle stesse condizioni riservate ad un operatore interno di quest'ultimo Stato. Ora, nel caso di specie, gli operatori coinvolti sono tutti italiani ed operanti in Italia. Purtuttavia, l'interesse di un operatore di altro Stato UE, nella fattispecie concreta, può ben essere potenziale e non effettivo: quindi, anche nel caso “de quo”, ci si potrebbe chiedere se un operatore di un altro Stato UE verrebbe discriminato, in Italia, dalla succitata prescrizione nazionale che richiede, sia all'operatore italiano che a quello transfrontaliero, di localizzare la sede e una rimessa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (che è per forza un Comune italiano). Infatti, come è principio assodato, una tale condizione – sia pure formalmente non discriminatoria, in quanto viene parimenti imposta e all'operatore domestico e a quello straniero – di fatto pone quest'ultimo in posizione di svantaggio rispetto al primo. Perché è evidente che l'operatore estero può ben aver già ubicato la propria azienda e i propri uffici nello Stato UE di cui è cittadino, per cui, ove gli venga imposto di stabilire una struttura organizzativa anche in Italia, incorrerebbe in una duplicazione di costi che non verrebbe richiesta, per converso, all'operatore nazionale versante nelle stesse condizioni. Tuttavia, non risulta che il giudice del rinvio abbia posto il problema dell'eventuale inconciliabilità, con l'art. 49 TFUE, della disposizione facente obbligo all'operatore italiano o transfrontaliero di ubicare la propria sede e rimessa nel Comune italiano rilasciante l'autorizzazione, ma delle altre disposizioni “vincolistiche” sopra indicate. Rispetto a queste ultime, la Corte non ha ravvisato nessuna lesione della libertà di stabilimento sancita dall'art. 49 TFUE, come è evidente.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 162/12 e C-163/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 da C- 516/12 a C- 518/12	Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Articolo 4 – Domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico – Articolo 6 – Diritto alla compensazione degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico	sentenza	No
Scheda 2 C- 628/11	Articolo 18 TFUE – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità – Voli commerciali da uno stato terzo con destinazione in uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvii pregiudiziali n.ri da C-516/12 a C-518/12 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 1191/69 (CEE), relativo agli obblighi inerenti al “servizio pubblico” in materia di trasporti, come modificato dal successivo Reg.to n. 1893/91. Tale normativa UE intende conciliare, in materia di trasporti, l’esigenza delle imprese del settore ad operare secondo criteri di convenienza economica, con l’altra esigenza – di rilevanza sociale – ad assicurare gli essenziali servizi di trasporto anche nelle zone con minore densità di popolazione, e a renderli accessibili anche ai consumatori economicamente più deboli. In funzione delle istanze sociali da ultimo menzionate, la legge italiana ha da tempo stabilito, a carico degli operatori del settore trasporti, gli “obblighi di servizio pubblico”, aventi ad oggetto sia l’esecuzione di servizi, sia l’applicazione di tariffe, che le imprese non avrebbero, rispettivamente, eseguito e applicato – ovvero avrebbero eseguito e applicato a condizioni diverse - se avessero considerato esclusivamente il loro interesse commerciale. Pertanto, il predetto Reg. 1191/69, stabilisce, al suo articolo 1, che di regola i singoli Stati UE debbano sopprimere tali obblighi di servizio pubblico (in quanto idonei a ledere la libertà di impresa), fatta salva in ogni caso la possibilità, per le Autorità competenti, di disporre il mantenimento degli stessi, corrispondendo, alle imprese che ne sono gravate, una compensazione per i relativi costi. Ora, gli artt. 4-6 dello stesso Regolamento prevedono una certa procedura, affinché le imprese possano far valere il loro diritto alla “compensazione” di cui sopra. In particolare, quest’ultimo potrebbe essere soddisfatto solo dopo che: 1) le imprese di trasporto abbiano chiesto, alle Autorità nazionali competenti, di sopprimere gli stessi obblighi in quanto implicanti uno “svantaggio economico”, dimostrando, in proposito, che la soppressione della linea comporterebbe una diminuzione dei costi di impresa, superiore alla diminuzione degli introiti che deriverebbero dal mantenimento della stessa); 2) le Autorità, così richieste, si fossero per converso pronunciate per il “mantenimento” di essi obblighi o per la loro soppressione solo “a termine”. Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, se il Reg. 1191/69 intenda subordinare il diritto alla compensazione alle predette condizioni, sia quando gli obblighi di servizio pubblico siano stati imposti dall’Amministrazione prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso (cioè l’01/01/69), sia ove siano stati imposti successivamente a tale data. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato come, ove si guardi all’art. 1 di esso Regolamento - nel tenore risultante dalle modifiche del Reg. 1893/91 – la procedura di cui si tratta dovrebbe essere applicata indiscriminatamente, in quanto esso articolo rimanda alla stessa in senso generale, senza distinguo relativi alla data suindicata. Tuttavia, l’art. 6 - disponendo che le domande di soppressione di detti obblighi vengano presentate entro e non oltre l’01/01/69, e che le Autorità interpellate si pronuncino, su di esse, entro e non oltre l’01/01/1971 - dimostra che tale procedura ha trovato un’applicazione storicamente conclusa nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico sorti prima dell’01/01/69 e che, attualmente, il diritto alla compensazione è stato svincolato dal rispetto di essa.

Stato della Procedura

Il 3/04/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti da C- 516/12 a C- 518/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-628/11** - ex art. 267 del TFUE

"Art. 18 TFUE – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 18 del Trattato TFUE - che vieta le discriminazioni basate sulla "nazionalità" - in rapporto alla materia dei "trasporti aerei". Nell'ordinamento della UE, i servizi di trasporto aereo non soggiacciono né all'art. 56 del Trattato TFUE sulla "libera circolazione dei servizi", né al Capitolo VI dello stesso Trattato, inerente ai trasporti "in generale" (art. 58 TFUE). Per il trasporto aereo, invece, dispone l'art. 100, par.fo 2, TFUE, che invoca una legislazione di ampio riordino del settore, attualmente inesistente. In ogni caso, l'art. 3 del Regolamento 1008/2008 consente ad un'impresa di trasporti aerei ("vettore aereo"), con sede in uno Stato UE, di esercitare la sua attività, solo se munita di apposita "licenza" rilasciata dallo Stato UE dove si trova la predetta sede. Ora, per la legge interna tedesca, un vettore con licenza rilasciata da un altro Stato UE, che approdi in Germania provenendo da uno stato extraUE, non può sorvolare lo spazio aereo tedesco se le Autorità tedesche non l'hanno specificamente autorizzato. Per converso, quando ad approdare in Germania da stati extraUE, sia un vettore aereo con licenza rilasciata in Germania, tale autorizzazione non è richiesta. Si chiedeva, quindi, se il succitato art. 18 TFUE si applicasse alla fattispecie regolata dalla predetta legge tedesca e, in caso positivo, se la stessa legge confliggesse con esso. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la fattispecie, pur recando un elemento estraneo al territorio UE (la provenienza extraUE del vettore), è stato già disciplinato dal legislatore UE, come prova il fatto che il predetto art. 3 del Reg. 1008/2008, ove impone la "licenza" per effettuare "trasporti aerei", si rivolge a tutti i vettori stabiliti in qualsiasi Stato UE, senza specificare se i singoli voli, da essi effettuati, debbano provenire da uno Stato UE o "terzo". Pertanto, la situazione rientra nella disciplina UE "derivata". Ne consegue che deve rientrare, per forza, anche nella sfera di prescrizione dei Trattati europei e, nello specifico, dell'art. 18 TFUE di cui si tratta. Pertanto, atteso che l'art. 18 TFUE è applicabile alla fattispecie, è legittimo chiedersi se la sopra menzionata legge tedesca contraddica, o meno, detto articolo. Ora, la Corte argomenta che è evidente come la legge tedesca, sotto un profilo puramente formale, non discrimini i vettori in base alla loro "nazionalità", poichè si limita a favorire i vettori che, semplicemente, abbiano conseguito la licenza in Germania, non quelli che risultino "stabiliti" nello stesso Stato e, pertanto, siano di "nazionalità" tedesca. Tuttavia, la stessa legislazione nazionale finisce, indirettamente, per porre i vettori "tedeschi" in una posizione di vantaggio rispetto a quelli "stabiliti" negli altri Stati unionali, in quanto è evidente che - dovendo la licenza essere acquisita nello Stato UE della sede del vettore - i vettori con licenza delle Autorità tedesche saranno solo quelli aventi la sede in Germania, cioè quelli di nazionalità tedesca. Ora, i principi fondamentali dei Trattati UE (come quello di cui all'art. 18 TFUE), possono essere lecitamente derogati (come nel caso concreto, ad opera di una legge nazionale), solo ove ciò risulti funzionale a tutelare prevalenti interessi di rilevanza pubblica. Questi ultimi, tuttavia, sono ritenuti assenti nella situazione di specie.

Stato della Procedura

Il 18/04/2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-628/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-69/13	Aiuti di Stato – Contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Quantificazione dell’importo da recuperare – Ruolo del giudice nazionale – Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sua decisione – Principio di leale cooperazione	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-69/13** - ex art. 267 del TFUE

"Aiuto di Stato – Contributo all'acquisto o al noleggio di decoder digitali"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.**Violazione**

Il Tribunale di Roma chiede alla Corte UE di interpretare alcune disposizioni dell'ordinamento UE relative agli "aiuti di Stato". Gli artt. 107 e 108 del Trattato TFUE (già artt. 87 e 88 del Trattato CE) qualificano come illegittimi gli "aiuti di Stato" - cioè i finanziamenti erogati dai singoli Stati UE alle loro imprese nazionali - che siano incompatibili con il principio della concorrenza sul mercato unico UE. La competenza a giudicare dell'esistenza di tale illegittimità spetta alla Commissione europea, con apposita Decisione. Qualora detta Decisione non indichi le modalità di attuazione del recupero, lo Stato UE dovrà provvedervi utilizzando le procedure previste, al riguardo, dal proprio ordinamento interno, sempre che le medesime siano adeguate alla bisogna. Nel caso di specie, una Decisione della Commissione ordinava il recupero, in quanto asseritamente illegittimo, di un aiuto che lo Stato italiano avrebbe indirettamente concesso ad alcune imprese televisive per promuovere i nuovi servizi di trasmissione "in digitale". Poiché la Decisione in oggetto ometteva di definire l'importo esatto degli "aiuti" recuperandi, la quantificazione dei medesimi - che era comunque indicata come "alquanto complessa" dalla stessa Decisione - veniva eseguita dalle Amministrazioni italiane. Al riguardo, tuttavia, queste ultime interloquivano con la Commissione medesima, che con tre successive lettere comunicava, in primo luogo, di approvare il metodo seguito dall'Italia per individuare i nuovi utenti acquisiti dalle imprese a seguito del presunto "aiuto", quindi, in seconda battuta, consentiva con l'Italia nella constatazione che due, delle emittenti beneficiarie dell'"aiuto", non avevano risentito dallo stesso nessun profitto supplementare e, infine, in opposizione all'Italia stessa, sosteneva che una terza impresa avesse derivato dall'"aiuto" un effettivo vantaggio. Poi, atteso che le Autorità italiane rivedevano la loro posizione in ordine alla terza impresa e proponevano una certa stima dell'aiuto ottenuto dalla stessa, la Commissione eccepiva, argomentando in proposito, che l'entità degli aiuti fosse effettivamente maggiore. Alla fine le Autorità italiane, aderendo al calcolo della Commissione, chiedevano all'impresa stessa la restituzione dell'aiuto così stimato. Il relativo ordine di pagamento veniva impugnato dall'impresa di fronte al giudice nazionale, che investiva la Corte UE di numerose questioni pregiudiziali. In relazione alle stesse, la Corte ha precisato: 1) che, in materia di aiuti di Stato, gli unici atti della Commissione idonei a vincolare gli Stati UE sono le Decisioni. Quindi, nel caso di specie, tutte le Autorità italiane (comprese quelle giudiziarie) sono tenute ad uniformarsi alla Decisione in questione e non anche alle tre lettere successive, contenenti, fra l'altro, il computo del recuperando "aiuto di Stato". Detta quantificazione, tuttavia, pur non essendo assolutamente cogente, non può nemmeno essere completamente ignorata dal giudice nazionale, il quale deve comunque, nella quantificazione dell'aiuto, "prendere in considerazione" i contenuti delle missive suddette. Ciò significa che, ove gli stessi calcoli vengano contestati in base a congrue motivazioni, il giudice nazionale può addivenire, addirittura, a stimare gli aiuti da recuperare in misura uguale a zero.

Stato della Procedura

In data 13 febbraio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 69/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

